

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: MIUR - Ambito Territoriale

FATTO

Il sig., in data, ha presentato all' Ambito Territoriale del MIUR un'istanza d'accesso, ai sensi dell'articolo 5 comma 2 del Dlgs 33/2013, come modificato dal Dlgs 97/2016.

Chiedeva in particolare il titolo di accesso valido per la classe di concorso (.....) in possesso della aspirante inserita in GPS/.....

Indicava un generico possesso di interesse diretto e attuale giuridicamente tutelato e collegato al documento richiesto e motivava l'istanza con la finalità di "garantire uniformità nell'applicazione procedure ed evitare disparità di trattamento nella valutazione titoli" appellandosi al principio della trasparenza dell'attività amministrativa della pubblica amministrazione.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza presentata il signor adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della Legge 241/'90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva che l'istanza d'accesso è stata espressamente presentata ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Dlgs 33/2013 e s.m. e si tratta pertanto di una richiesta di "accesso civico generalizzato" rispetto alla quale la Commissione per l'accesso è incompetente a decidere. Il comma 7 del medesimo articolo 5 radica infatti la competenza a decidere in merito "ai casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6" in capo al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della medesima amministrazione.

Si evidenzia che né dall'istanza né dal ricorso è possibile evincere se il richiedente sia egli stesso sia docente a sua volta *inserito nella graduatoria per la medesima classe di concorso* della docente, cui i documenti richiesti in ostensione si riferiscono. Non appare esplicitato pertanto quell'interesse *personale* all'accesso *de quo* che consentirebbe una riqualificazione della richiesta, presentata ex Dlgs 33/2013, in *istanza d'accesso ex lege 241/'90*. Pertanto il ricorso presentato deve ritenersi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio di Polizia di Frontiera Aerea di

FATTO

Il sig., dipendente del Ministero dell'Interno, ha presentato all' Ufficio di Polizia di Frontiera Aerea di una richiesta di accesso, datata, chiedendo copia di tutte le relazioni di servizio redatte da personale effettivo all'Ufficio di Polizia di Frontiera di, in merito a fatti relativi al servizio espletato dal medesimo dal/....., a firma del signor

Motivava l'istanza deducendo la necessità di avere piena cognizione di elementi relativi alla propria attività lavorativa nonché di elementi giuridicamente rilevanti sulla propria carriera professionale e/o sindacale poiché lo stesso rivestiva, in quel lasso temporale, l'incarico di operatore di polizia di sicurezza e frontiera aeroportuale, oltre a quello di vice-segretario regionale del sindacato

L'amministrazione adita, con provvedimento dell'....., rigettava l'istanza eccependo una carenza di attualità dell'interesse sotteso alla richiesta, in considerazione al periodo temporale oggetto di interesse. Eccepiva inoltre la carenza di un interesse qualificato all'accesso *de quo* evidenziando la natura puramente esplorativa della richiesta, apparentemente volta ad esercitare un controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione, anche in considerazione della genericità ed indeterminatezza dei documenti richiesti.

Avverso tale provvedimento il signor adiva, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria della amministrazione resistente la quale ribadisce le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto evidenziando la genericità delle richieste avanzate nonché dell'interesse che con l'accesso il richiedente mirerebbe a tutelare. L'amministrazione eccepisce inoltre che il ricorso dovrebbe ritenersi irricevibile perché la richiesta *de qua* è l'ultima di una serie di istanze di eguale tenore, alle quali l'amministrazione aveva già fornito precedente risposta.

DIRITTO

La Commissione, in via preliminare, sulla eccezione di irricevibilità del ricorso osserva che dal carteggio allegato, le successive istanze di accesso presentate dall'..... – ed anche l'ultima oggetto di esame – appaiono rispondere al tentativo del richiedente di meglio precisare l'oggetto della istanza e quindi l'odierno ricorrente ha impugnato, nei termini, l'ultimo provvedimento espresso della

amministrazione adottato in specifica risposta all'ultima istanza presentata. Ciò premesso la Commissione osserva che, al di là della confusa indicazione della documentazione d'interesse, il sig. richiede l'accesso a documenti relativi alla propria posizione individuale, presumibilmente contenuti nel relativo fascicolo personale, al quale l'interessato ha sempre diritto di accedere senza dover precisare l'interesse sotteso all'accesso richiesto. In analoghe ipotesi, nella difficoltà della amministrazione di individuare la documentazione di interesse, circoscrivendola, si è ritenuto di consigliare un accesso "di persona" con visione del richiedente del proprio fascicolo ed individuazione da parte del medesimo della documentazione di effettivo interesse. Tale modalità consentirebbe anche di ridurre il carico di lavoro per la amministrazione al fine di evadere la richiesta di accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie con le precisazioni di cui alla parte motiva e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico presso il Consolato d'Italia nel

FATTO

La sig.ra, docente trasferita d'ufficio alla "....." - Scuola Italiana a, in data, ha presentato all' Ufficio Scolastico di - presso il Consolato d'Italia nel - richiesta formale divisione/estrazione di copia della seguente documentazione:

1. Richiesta prodotta e inviata dalla Scuola Paritaria "....." al Consolato Italiano di e all'Ufficio Scolastico di di un docente da impegnare a partire dal/.....;
2. Relazione della Scuola "....." a sostegno della richiesta di cui al punto 1;
3. Richiesta dell'Ufficio Scolastico di all'Ufficio-..... del del docente di cui al punto 1 e relativa relazione allegata;
4. Comunicazione ufficiale da parte della Scuola "....." relativamente alla rinuncia all'insegnante assegnato ad essa assegnato a partire dall'a.s./.....;
5. Relazione della a motivazione della rinuncia all'insegnante di cui al punto 3;
6. Copia delle tabelle C e C1 di cui al messaggio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - -Ufficio Protocollo-.....-..... del recante come oggetto: "Revisione del contingente del personale della scuola in servizio all'estero per l'anno scolastico/..... - RICHIESTA PROPOSTE".

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza presentata la signora ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria del Console a il quale precisa che l'amministrazione non ha serbato il silenzio sull'istanza ricevuta ma ha inviato alla richiedente un provvedimento di riscontro datato – che allega alla medesima memoria - eccependo che la richiedente non abbia proceduto al controllo della propria casella di posta elettronica, lamentando poi il silenzio.

DIRITTO

La Commissione prende atto della dichiarazione del Console di tempestivo riscontro alla richiesta d'accesso della docente ma, per completezza istruttoria, ritiene necessario verificare l'effettiva ricezione del predetto provvedimento da parte della signora, che - al di là di una supposta negligenza –

potrebbe non aver ricevuto il messaggio pec. Si richiede pertanto alla amministrazione di voler inviare alla Commissione le ricevute di accettazione e consegna del provvedimento di riscontro – già trasmesso a questa Commissione.

Nelle more del predetto incumbente istruttorio i termini di legge rimangono interrotti.

In ossequio al principio di economicità la docente, ove avesse effettivamente ricevuto la pec del, eventualmente non rilevata per mero errore - così come dedotto dalla resistente - ben potrebbe rendere relativa dichiarazione in tal senso alla Commissione.

Ad ogni buon conto la Commissione *medio tempore* dispone la trasmissione, a cura della Segreteria, della memoria della amministrazione resistente alla odierna ricorrente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione invitando l'amministrazione ad adempiere all'incumbente istruttorio di cui in motivazione, nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti. Si dispone altresì l'invio a cura della Segreteria della memoria della amministrazione resistente alla ricorrente.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale

FATTO

Il sig., docente inserito alla posizione nella graduatoria per la classe di abilitazione
....., in data ha presentato un'istanza di accesso all'USR Chiedeva in particolare di accedere a:

*“Tutti i fascicoli e schede dei candidati GPS a.s. / / fascia dalla n. alla n.
.....”*

Precisava che la richiesta deve intendersi *“limitata a coloro che hanno ricevuto un'offerta di lavoro e sottoscritto un contratto momento dal quale dovevano per legge essere avviati i controlli di rito sulle autocertificazioni per validare la veridicità delle dichiarazioni effettuate”*.

Motivava l'istanza con riguardo alla riferita circostanza di aver appreso *“non essere mai stati effettuati seri controlli all'atto di assunzione di personale docente a tempo determinato/supplente nella citata disciplina (...) cioè una verifica approfondita e puntuale del rispetto dei requisiti del titolo di accesso così come indicati nella normativa prevista dal D.M. 259/ 2017 e che neppure in fase di formulazione della graduatoria GPS per gli a.s. / e / risultano essere stati effettuati specifici controlli per la verifica dell'idoneità dei titoli di studio posseduti dai candidati”*.

L'amministrazione adita rigettava l'istanza con provvedimento del eccependo che la richiesta appariva, per la sua genericità, volta ad effettuare un inammissibile controllo generalizzato sull'operato della amministrazione; invitava il richiedente a precisare i nominativi dei docenti per i quali si richiede l'invio.

Avverso tale provvedimento il signor ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato la Commissione preliminarmente osserva che – in relazione al ricorso già trattato e dichiarato inammissibile nella seduta del, avente ad oggetto medesima questione – deve dirsi legittima la riproposizione dell'istanza d'accesso che appare contenere un elemento di novità, nonché la riproposizione del ricorso alla Commissione a fronte del provvedimento emesso dalla amministrazione resistente.

Ciò premesso la Commissione rileva che la nuova richiesta del appare ristretta al novero dei docenti che “*hanno ricevuto un'offerta di lavoro e sottoscritto un contratto*” sulla considerazione che da tale momento dovevano per legge essere avviati i controlli di rito sulle autocertificazioni per validare la veridicità delle dichiarazioni effettuate. La Commissione osserva che la richiesta appare legittima vantando il richiedente un interesse endoprocedimentale in tal senso, ex artt. 7 e 10 della Legge 241/'90, in qualità di docente inserito nella medesima graduatoria.

Quanto alla mole della documentazione richiesta la Commissione non ha modo di conoscere, allo stato, il numero dei docenti che abbiano effettivamente sottoscritto un contratto di lavoro e pertanto, in linea con il proprio costante orientamento osserva che, ove la documentazione risultasse sovrabbondante, l'accesso potrà essere limitato dalla amministrazione ad un *congruo e significativo campione* di docenti. Tale limitazione potrà essere operata direttamente dalla amministrazione posto che il non ha proceduto ad ottemperare la richiesta della amministrazione di ulteriore indicazione dei nominativi dei docenti, oggetto di interesse.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie con le precisazioni offerte e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Collegio Regionale di Garanzia Elettorale (CO.RE.GE.)

FATTO

Il sig., consigliere comunale di e candidato a Sindaco per il medesimo Comune nelle elezioni del, ha presentato al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale (CO.RE.GE.) un'istanza d'accesso avente ad oggetto il *“provvedimento finale, emesso da codesto Collegio il, in ordine al rendiconto spese elettorali presentato dal candidato Sindaco eletto al Comune di (ballottaggio del)”*.

Evidenziava nell'istanza la sua qualità di candidato sindaco al Comune di e partecipante, in tale veste, al menzionato ballottaggio del, nonché quella di attuale consigliere comunale del medesimo Comune.

Precisava di essere titolare di un interesse personale, diretto e concreto alla trasparenza del finanziamento delle campagne elettorali (esigenza recentemente rafforzata dalla legge n. 3/2019 denominata “elezioni trasparenti”) in relazione al quale il sig. aveva anche presentato al CO.RE.GE., già in data, apposito esposto ex art. 14 co. 2 legge n. 515/1993. Da allora non aveva mai ricevuto informazioni sull'eventuale esito formale e finale del procedimento in corso, ricevendo, infine, in data la comunicazione dell'*avvenuta adozione* del provvedimento definitivo nella seduta del

L'amministrazione adita rigettava l'istanza, con provvedimento del, eccependo la carenza, in capo al sig., di un interesse qualificato ad accedere alla documentazione richiesta – e ciò in aderenza alle contestazioni in tal senso sollevate dal controinteressato in sede di opposizione. L'amministrazione negava la stessa qualità di “controinteressato e contraddittore procedimentale” del richiedente *“atteso che la presentazione di un esposto non vale, di per sè stessa, a radicare in capo all'autore quello specifico interesse (previsto dagli art.li 7 e 9 L.241/1990) che legittima la sua partecipazione al procedimento e che necessariamente presuppone una ricaduta, nella sua sfera giuridica, degli effetti del provvedimento che definisce il procedimento stesso e non vale quindi a fare assumere al medesimo la veste di parte procedimentale con le prerogative di cui all'art. 10 L.241/1990”* necessitandosi la presenza di “ulteriori elementi di legittimazione” idonei ad evidenziare il rapporto di strumentalità tra la documentazione richiesta e le esigenze di tutela di un interesse giuridicamente rilevante, individuato o nel possibile utilizzo della documentazione richiesta ai fini della proposizione di eventuali pretese giudiziali.

Avverso tale provvedimento il signor adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della Legge 241/'90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria della amministrazione resistente la quale ribadisce le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto.

Pervenivano le controdeduzioni del sig., controinteressato.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso fondato, e quindi meritevole di essere accolto, sotto i diversi profili di seguito esposti. Appare indubitabile la titolarità in capo al richiedente di un interesse “*personale*” - diretto, concreto ed attuale - all’accesso richiesto in qualità di candidato alla carica di Sindaco e partecipante al relativo ballottaggio contro il sig., risultato poi vincitore e quindi eletto. Egli, già in virtù di tale partecipazione, vanta un interesse endoprocedimentale, ex artt. 7 e 10 della Legge 241/’90, ad accedere alla documentazione oggetto di istanza.

Il richiedente riveste *altresì* la qualità di “autore di esposto o segnalazione”, in relazione a presunte irregolarità della procedura, e ciò attribuisce allo stesso una *ulteriore* fonte di legittimazione all’accesso, avendo l’interesse a conoscere gli esiti concreti del procedimento amministrativo scaturito dalla propria segnalazione. La qualità di autore dell’esposto si “aggiunge” pertanto, a rafforzare una legittimazione già sussistente.

Il richiedente vanta infine un interesse difensivo ad accedere ai documenti *de quibus*, in relazione alla eventuale tutela della propria posizione giuridica soggettiva, in ordine alla quale non è ammessa alcuna indagine da parte della amministrazione – neppure sulla concreta utilizzabilità dei documenti in oggetto rispetto alle eventuali azioni che il richiedente voglia intraprendere in tal senso. Inoltre, si ricorda, il diritto di accesso si configura come “acausale”, prescindendo cioè dalla verifica della concreta spettanza del bene della vita che l’accedente mira ad acquisire o tutelare.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l’effetto invita l’amministrazione resistente a riesaminare l’istanza d’accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Polizia di Stato Compartimento – Sezione Polizia Stradale per il

FATTO

Il sig. ha ricevuto notifica di un verbale di accertamento per infrazione al Codice della Strada, con contestuale sanzione amministrativa, per la quale si prevedeva l'obbligo di contestazione immediata; non essendo avvenuta tale contestazione nell'imminenza del fatto ed apparendo al sig. assolutamente generica la motivazione di tale omissione, il medesimo presentava un'istanza d'accesso alla Sezione Polizia Stradale per il e, chiedeva in particolare di acquisire tutti gli atti afferenti il procedimento culminato con la redazione del verbale in parola nonché di conoscere espressamente se il verbalizzante nelle circostanze di tempo e luogo della infrazione si trovasse comandato in servizio di pattuglia (...) ovvero fosse libero dal servizio e a bordo di mezzo proprio. Motivava l'istanza con riferimento alla necessità di tutela dei propri interessi giuridici.

Nel ricorso il richiedente precisa che la richiesta si riferisce ad un qualsivoglia atto amministrativo dal quale si evincano le informazioni richieste e le circostanze oggetto di interesse. L'amministrazione adita, con provvedimento del notificato al richiedente il successivo, rigettava l'istanza evidenziando che i documenti riguardanti i turni e le modalità di servizio sono sottratti all'accesso ai sensi della Legge 241/'90.

Avverso tale provvedimento, il signor adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria della amministrazione resistente nella quale si precisa che l'art. 3 lett. d) del DM 10 maggio 1994 n. 415 sottrae dall'accesso "gli atti e i documenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di polizia" per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini della prevenzione e repressione della criminalità.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva in primo luogo che la richiesta avente ad oggetto "gli atti afferenti il procedimento culminato con la redazione del verbale in parola" deve essere accolta, vantando il richiedente un interesse endoprocedimentale in tal senso, come previsto dagli art. 7 e 10 della Legge 241/'90, nonché a fini di difesa ex art. 24 comma 7 della medesima Legge.

Quanto alle ulteriori richieste avanzate la Commissione osserva che, sebbene il provvedimento di rigetto impugnato non appariva sufficientemente motivato stante un indeterminato e generico riferimento alla Legge 241/'90, l'amministrazione resistente nella memoria difensiva ha precisato la norma di esclusione dall'accesso dei documenti richiesti, individuata nell'art. 3 lett. d) del DM 10 maggio 1994 n. 415.

A tale riguardo la Commissione rileva che la stessa non è dotata del potere di disapplicare le norme regolamentari - potere viceversa attribuito al giudice amministrativo – e conseguentemente il ricorso, con riferimento a tale parte, non può che essere respinto.

La Commissione, a vantaggio del ricorrente, dispone la trasmissione allo stesso della memoria della amministrazione resistente, a cura della Segreteria.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie parzialmente con riferimento alla richiesta dei documenti relativi al procedimento in oggetto, rigettandolo per il resto e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

La Commissione invita altresì la Segreteria a trasmettere al ricorrente la memoria presentata dall'amministrazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di

FATTO

La signora, per il tramite dell'avvocato, ha presentato un'istanza rivolta all' ITL di chiedendo di accedere a tutti gli atti del procedimento ispettivo attivato su richiesta di intervento della medesima nei confronti della srl.. Chiedeva inoltre "l'eventuale verbale di chiusura, gli atti ispettivi, la documentazione prodotta dalla parte datoriale".

L'amministrazione adita, con provvedimento del, comunicava alla richiedente quanto segue: *"il procedimento ispettivo allo stato non risulta ancora definito e pertanto la richiesta di accesso sarà oggetto di valutazione a conclusione del suddetto procedimento e sarà cura di questo ufficio notificare la S.V. a riguardo"*.

Avverso tale provvedimento la signora per il tramite dell'avvocato, adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della Legge 241/'90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale si forniscono chiarimenti sulla vicenda sottesa all'istanza di accesso presentata e si ribadisce che la pratica è ancora in corso, in attesa che la lavoratrice fornisca le richieste indicazioni in merito ai testi dalla stessa individuati e di ulteriori testi. Tali richieste verranno nuovamente sollecitate alla lavoratrice "e nel caso di nessun ulteriore riscontro la pratica potrà essere chiusa allo stato degli atti".

Si precisa inoltre che non vi è stata alcuna inerzia nell'attivazione e nello svolgimento dell'accertamento ispettivo da parte dell'ITL di

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva che il provvedimento di *differimento* emesso deve considerarsi legittimo posto che l'attività ispettiva della amministrazione è ancora in corso: il disposto differimento appare pertanto conforme alle previsioni dell'art. 9 comma 2 del DPR 184/2006.

Si precisa che l'amministrazione dovrà dar seguito al procedimento di accesso, a tempo debito, senza necessità che la ricorrente reiteri l'istanza presentata o ne solleciti l'evasione, bensì d'ufficio.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo rigetta.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Camera di Commercio delle

FATTO

La, in persona del legale rappresentante, ha presentato in data un'istanza d'accesso rivolta alla Camera di Commercio delle chiedendo di “poter visionare di persona e di ottenere copia autentica in formato digitale, conforme al CAD-Codice dell'Amministrazione Digitale, ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, dei sotto indicati atti e documenti amministrativi:

- a) determina dirigenziale n., del
- b) determina dirigenziale n., del

Motivava l'istanza in relazione alla propria partecipazione in qualità di delle al bando, pubblicato in data così come riportato sul portale della Camera di Commercio delle, in esito alla quale la scrivente impresa è risultata beneficiaria del contributo previsto dal bando.

In riscontro all'istanza *de qua*, il Segretario della Camera di Commercio delle, dottor, in data, ha trasmesso a mezzo pec le determinazioni n. del, n. del e n. del

Con riferimento a tale documentazione la odierna ricorrente riferisce che “*nel raffronto tra i documenti richiesti e quelli pervenuti inclusi gli allegati, abbiamo riscontrato che la documentazione trasmessa non rispetta le disposizioni circa l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici, così come disposto dal CAD-Codice dell'Amministrazione Digitale, si veda per questo la data di protocollo dei documenti trasmessi (.....) che è discorde rispetto la medesima data dei documenti (.....,,) ed i metadati dei documenti informatici pervenuti*”. Lamenta altresì l'avvenuto oscuramento o la mancata indicazione, nei documenti inviati, di dati e informazioni relative alle società partecipanti al bando che dovrebbero invece essere resi pubblici, anche in forza delle previsioni del dlgs 33/2013 relative agli “obblighi di pubblicazione”.

Conseguentemente la, come rappresentata, ha presentato nei termini ricorso alla Commissione affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva preliminarmente che la valutazione del “*non rispetto delle disposizioni circa l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici, così come*

disposto dal CAD-Codice dell'Amministrazione Digitale” della documentazione formalmente inviata dalla amministrazione – con annessa firma digitale - esula dalle competenze della medesima ex lege 241/’90.

Ciò che può rilevarsi, a vantaggio della odierna ricorrente, è che l’originaria richiesta di accesso comprendeva la duplice modalità della “visione di persona” e di copia autentica in formato digitale, conforme al CAD-Codice dell’Amministrazione Digitale, della documentazione oggetto di interesse: l’accesso consentito, avvenuto tramite invio, non ha compreso pertanto la fase della visione dei documenti – risultando pertanto come una forma di accoglimento *parziale*. La concreta visione dei documenti *de quibus* consentirebbe inoltre alla ricorrente le verifiche ritenute dalla stessa necessarie in ordine alla rispondenza dei documenti richiesti con quelli ottenuti.

La ricorrente vanta infatti un interesse endoprocedimentale ad accedere alla documentazione richiesta relativa al bando al quale la stessa ha preso parte.

Quanto infine alle doglianze contenute nel ricorso relative all’omissione dei dati e delle informazioni per i quali vige “obbligo di pubblicazione”, ai sensi del Dlgs 33/2013, la Commissione rileva la propria incompetenza a deliberare, fermi restando gli obblighi di pubblicazione incombenti in capo alle amministrazioni.

Per quanto di propria competenza, in relazione all’aspetto dell’accesso documentale *ex se*, la Commissione osserva che l’accesso di tipo endoprocedimentale si estende, in astratto, a tutti i documenti della procedura alla quale il richiedente ha preso parte, e non appare legittimo l’oscuramento perfino dei nominativi delle imprese concorrenti, potendo essere escluse dall’accesso solo quelle informazioni relative alla sfera di riservatezza (quali ad es. afferenti al segreto industriale) o escluse in forza di norme speciali.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie invitando la amministrazione a consentire al richiedente anche l’accesso tramite “visione” alla documentazione d’interesse, priva di indebiti oscuramenti o omissis e fermi rimanendo gli obblighi di pubblicazione incombenti sulla stessa, e per l’effetto invita la amministrazione resistente a riesaminare l’istanza d’accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrenti: - Onlus

contro

Amministrazione resistente: Rai S.p.a.

FATTO

Il per il tramite del legale rappresentante pro tempore avv. e l'Associazione - Onlus per il tramite del legale rappresentante pro tempore avv. riferiscono di aver presentato un'istanza d'accesso – individuata con Rif. / / - rivolta alla Rai S.p.a., chiedendo in particolare:

“atti con i quali vengono registrate le presenze delle associazioni dei consumatori nel programma “” anni, - (cosiddetto modulo) nonché ogni altro atto circolare e documento che regolamenti la presenza degli ospiti appartenenti al mondo dei consumatori in programmi che direttamente si rivolgono al mondo del consumerismo proprio come “.....”, nonché l'indicazione delle generalità del funzionario responsabile del procedimento”.

L'istanza era motivata dalla osservazione della eccepita costante pretermissione delle associazioni istanti dalla presenza nei programmi Rai ed in particolare nel programma “.....”, a fronte delle presenze costanti di altri esponenti del medesimo settore in violazione di una stringente normativa a tutela del proselitismo associativo.

Con provvedimento del la Rai S.p.a. rigettava l'istanza di accesso rilevando che la richiesta ostensiva si presentava come meramente reiterativa di identiche istanze già presentate, in ordine alle quali era già stata fornita risposta, ed essendo essa carente di elementi di sostanziale novità. L'amministrazione ribadiva altresì che l'invito delle associazioni di categoria alle trasmissioni che affrontano tematiche di interesse per i consumatori è rimesso alle autonome libere valutazioni editoriali delle singole reti e testate nell'esercizio del diritto di critica e di cronaca secondo l'articolo 21 della Costituzione.

Avverso tale provvedimento le associazioni istanti hanno adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e assumesse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale, in sostanza, si ribadiscono le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto unitamente all'offerta di argomentazioni volte a contestare nel merito la presunta discriminazione, in termini di presenza nei menzionati programmi, nei confronti delle associazioni ricorrenti.

Si precisa che l'istanza d'accesso *de qua* - individuata con Rif. / / - non appare allegata alla pur copiosa documentazione offerta unitamente al ricorso presentato.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione osserva che, pur precisato che l'istanza d'accesso *de qua*, individuata con Rif./...../....., non appare allegata alla copiosa documentazione offerta unitamente alla richiesta di riesame presentata, il ricorso può essere deciso a prescindere dalla acquisizione della stessa, in ossequio al principio di economicità: ciò perché dagli scritti istruttori offerti da entrambe le parti vi è perfetta corrispondenza in merito all'oggetto della richiesta ostensiva individuata con relativo numero identificativo.

Nel merito la Commissione osserva che qualora la documentazione richiesta sia effettivamente formata ed esistente agli atti della Rai S.p.a., le associazioni istanti possono dirsi titolari di un interesse qualificato ad accedervi, in riferimento alla doglianza di una dedotta pretermissione e con riferimento alle menzionate esigenze di garanzia del pluralismo nei programmi Rai.

Quanto alla richiesta di indicazione del nominativo del responsabile il ricorso deve dirsi inammissibile ex art. 22 comma 4 della Legge 241/'90 trattandosi di una mera richiesta di informazioni, fermo restando l'obbligo di renderlo noto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara in parte inammissibile e in parte lo accoglie nei limiti della effettiva esistenza della documentazione oggetto di interesse e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia - Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria

FATTO

Il sig., per il tramite dell'avv. del Foro di, ha presentato un'istanza d'accesso rivolta al Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria presso il Ministero della Giustizia. Chiedeva in particolare di accedere agli "atti dell'istruttoria eseguita in ordine al procedimento amministrativo di assunzione per chiamata diretta" del medesimo, avviato con istanza del e definito con provvedimento di rigetto del

L'amministrazione adita con provvedimento dell'..... forniva al richiedente chiarimenti in merito al l'intera procedura precisando che *"non risultando scoperture nell'aliquota riservata alla Provincia di appartenenza l'ufficio non ha potuto dare avvio ad alcun procedimento di assunzione né alcuna attività istruttoria al riguardo"*.

Avverso tale provvedimento il signor adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della Legge 241/'90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione preso atto della dichiarazione della amministrazione resistente, contenuta nel provvedimento di rigetto impugnato, relativa alla assenza di qualsivoglia procedimento di assunzione nonché di attività istruttoria al riguardo non può che rigettare il ricorso per inesistenza della documentazione oggetto di istanza.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo rigetta per inesistenza della documentazione richiesta.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri

FATTO

La signora, docente presso l'ITCG "....." di, ha presentato al medesimo Istituto una richiesta di accesso avente ad oggetto diversi verbali relativi a Consigli di Classe tenutisi in diverse date.

Motivava l'istanza con riferimento ad una verbalizzazione successiva, e non contestuale, dei verbali richiesti dei quali si necessitava la lettura.

L'amministrazione accoglieva parzialmente l'istanza limitando l'invio ai verbali di uno solo dei Consigli di Classe, tra quelli richiesti.

Avverso tale accesso parziale la signora adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.

Per veniva successivamente memoria dell'amministrazione resistente nella quale si evidenzia che i verbali dei Consigli di Classe dell'Istituto sono accessibili, e dunque visionabili, presso la segreteria didattica, negli orari di ricevimento, senza alcuna limitazione. Precisa l'accesso è stato limitato ai "*soli verbali della classe frequentata dell'alunno (codice sidi), considerata la contestuale e ulteriore richiesta formale, ai sensi della L. 241/90, di accesso a tutti i documenti relativi all'alunno*". Sottolinea infine che la presentazione di tre contestuali richieste formali di accesso lascia trasparire una volontà di controllo generalizzato sull'operato dell'Istituto.

DIRITTO

Il ricorso deve dirsi fondato e quindi meritevole di essere accolto poichè la sola qualifica di membro di un organo/organismo collegiale attribuisce *ipso iure* il diritto di accedere ai verbali delle relative sedute tenutesi e/o ai documenti dallo stesso formati. La signora ha pertanto diritto di accedere a tutti i verbali dei Consigli di Classe, relativi alle classi nelle quali la stessa è docente. Appare pertanto legittima sia la richiesta *ex se*, sia quella di invio telematico della documentazione richiesta salve eventuali difficoltà dell'Istituto in tal senso, che potrà in ogni caso procedere ad invii scaglionati dei documenti stessi.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Transizione Ecologica (prima Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare)

FATTO

Il sig., funzionario in servizio presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in data ha presentato alla medesima amministrazione una richiesta di accesso chiedendo "visione diretta e contestuale rilascio di copia conforme della propria Scheda di valutazione della performance relativa all'anno", al fine di tutelare i propri interessi. L'odierno ricorrente precisa e dichiara che *"la scheda di valutazione dello scrivente per l'anno era stata consegnata tramite mail interna ma non era conforme a quella con la quale erano stati assegnati gli obiettivi da raggiungere e, pertanto, difforme da quella che concludeva la valutazione finale"*.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza presentata il signor adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente – ora Ministero della Transizione Ecologica - nella quale, dopo un chiarimento sulla vicenda sottesa all'istanza *de qua*, si evidenzia che *"la documentazione in relazione a cui il Sig. ha esercitato il diritto di accesso (la valutazione per l'anno) è presente nel fascicolo personale del medesimo, oltre che nella sua disponibilità essendogli stata trasmessa, come già rappresentato, a mezzo e-mail proprio al fine di portarla alla sua conoscenza e consentirgli (...) di chiedere eventualmente la valutazione di seconda istanza e l'avvio della procedura di conciliazione"*. L'amministrazione richiama, inoltre, un precedente della Commissione per l'accesso nel quale si è ritenuto *"inammissibile il ricorso avverso il diniego di rilascio di copia autenticata di un documento già detenuto dal ricorrente stesso in quanto la richiesta di copia autenticata di documenti già in possesso del ricorrente non rientra nell'ambito di applicazione del diritto di accesso disciplinato dal Capo V della legge n. 241 del 1990"* (Decisione resa nella seduta del 7 aprile 2008). L'amministrazione, ad ogni buon conto, dichiara la propria disponibilità a concordare un incontro al fine di far visionare il proprio fascicolo al sig.

DIRITTO

Il ricorso appare fondato e quindi meritevole di essere accolto avendo l'istanza d'accesso ad oggetto documentazione personale, direttamente riferentesi alla posizione del richiedente medesimo e come tale sempre accessibile dallo stesso.

La circostanza che il sig. abbia già ricevuto copia della propria scheda di valutazione a mezzo *mail* non è ostativa all'accoglimento dell'istanza: precisato incidentalmente che l'esercizio del diritto di accesso non si esaurisce neppure con il relativo esercizio, appare necessario evidenziare che la specifica richiesta di copia conforme all'originale è espressamente motivata dalla necessità di verificare l'eventuale difformità della scheda ricevuta da scheda "*che concludeva la valutazione finale*". Nel caso di specie appare pertanto, inconferente il richiamo alla precedente decisione della Commissione datata 2008, non pertinente anche considerando ulteriormente che la richiesta del sig. aveva ad oggetto "l'esame con visione diretta della propria scheda", oltre che il rilascio della menzionata copia.

Il richiedente ha diritto di accedere alla documentazione richiesta - salvi i diritti di bollo per l'estrazione di copia conforme all'originale - e non solo tramite la visione della stessa ma con annessa estrazione di copia risultando, tali due modalità, inscindibili aspetti del diritto di accesso. La richiesta di acquisizione di una "copia conforme all'originale" deve comunque considerarsi una legittima facoltà dell'accedente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Azienda Ospedaliero Universitaria

FATTO

Il sig., per il tramite dell'avvocato di, in data ha presentato un'istanza di accesso rivolta al Policlinico di, del quale è dipendente, avente il seguente oggetto:

- 1) copia della documentazione interna (determina/disposizione/altro) che stabiliva la erogazione del buono pasto per i dipendenti con turnazione notturna;
- 2) copia della sentenza numero/..... della Corte d'Appello di Sezione Lavoro;
- 3) copia della sentenza numero/..... emessa dal Tribunale di Sezione Lavoro nel procedimento RG/.....;
- 4) copia della sentenza numero/..... emessa dal Tribunale di Sezione Lavoro nel procedimento RG/.....;
- 5) copia della sentenza numero/..... emessa dal Tribunale di Sezione Lavoro nel procedimento RG/.....;
- 6) copia della sentenza numero/..... emessa dal Tribunale di Sezione Lavoro nel procedimento RG/.....

La richiesta veniva motivata dall'odierno ricorrente come segue: “1) *la titolarità della richiesta in capo ai dipendenti Assistiti dallo studio*; 2) *l'intima corrispondenza tra i documenti, di cui si chiede l'ostensione, ed il diritto specifico di cui si chiede accoglimento*; 3) *l'interesse giuridicamente e contrattualmente tutelato risulta essere concreto, attuale e direttamente collegato ai documenti richiesti*; 4) *la conformità del principio giuridico ricorrente, al riconoscimento dei buoni pasto per i turni notturni, che in alcuni casi ha visto prevalere l'indirizzo risarcitorio*”, avendo a fondamento una vicenda riferita al diritto a ricevere i buoni pasto cui le sentenze medesime si riferiscono.

L'amministrazione adita, con provvedimento del, rigettava l'istanza con riferimento alle richieste d'accesso alle sentenze - trattandosi di atti giudiziari e non di documenti amministrativi – ed inviava, a riscontro della richiesta di cui al punto 1) dell'istanza alcuna documentazione in proprio possesso.

Avverso tale provvedimento il sig. ha adito nei termini il Difensore Civico della Regione il quale ha poi trasmesso, per competenza, gli atti alla Commissione affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.

Successivamente perveniva memoria della amministrazione resistente nella quale la stessa da' atto dell'avvenuto invio al richiedente della documentazione in proprio possesso relativa alla corresponsione dei buoni pasto, ribadendo invece la sottrazione dall'accesso ex lege 241/90 delle richieste sentenze.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione osserva che il ricorso deve ritenersi inammissibile per la parte relativa alla richiesta di copia delle sentenze, trattandosi di atti giudiziari e non di documenti amministrativi, come correttamente eccepito dalla amministrazione. Quanto alla restante documentazione, parimenti, il gravame è inammissibile, non potendo configurarsi un rigetto dell'istanza d'accesso atteso che l'amministrazione resistente ha trasmesso la documentazione in proprio possesso, dichiarata conforme alla richiesta ricevuta, circostanza questa della quale la Commissione non ha ragione di dubitare né, in ogni caso, è dotata di poteri di verifica in merito.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Azienda Ospedaliero Universitaria

FATTO

Il sig., per il tramite dell'avvocato di, in data ha presentato un'istanza di accesso rivolta al Policlinico di, del quale è dipendente, avente il seguente oggetto:

- 1) copia della documentazione interna (determina/disposizione/altro) che stabiliva la erogazione del buono pasto per i dipendenti con turnazione notturna;
- 2) copia della sentenza numero/..... della Corte d'Appello di Sezione Lavoro;
- 3) copia della sentenza numero/..... emessa dal Tribunale di Sezione Lavoro nel procedimento RG/.....;
- 4) copia della sentenza numero/..... emessa dal Tribunale di Sezione Lavoro nel procedimento RG 10391/2019;
- 5) copia della sentenza numero 4201/2020 emessa dal Tribunale di Sezione Lavoro nel procedimento RG/.....;
- 6) copia della sentenza numero/..... emessa dal Tribunale di Sezione Lavoro nel procedimento RG/.....

La richiesta veniva motivata dall'odierno ricorrente come segue: “1) *la titolarità della richiesta in capo ai dipendenti Assistiti dallo studio*; 2) *l'intima corrispondenza tra i documenti, di cui si chiede l'ostensione, ed il diritto specifico di cui si chiede accoglimento*; 3) *l'interesse giuridicamente e contrattualmente tutelato risulta essere concreto, attuale e direttamente collegato ai documenti richiesti*; 4) *la conformità del principio giuridico ricorrente, al riconoscimento dei buoni pasto per i turni notturni, che in alcuni casi ha visto prevalere l'indirizzo risarcitorio*”, avendo a fondamento una vicenda riferita al diritto a ricevere i buoni pasto cui le sentenze medesime si riferiscono.

L'amministrazione adita, con provvedimento del, rigettava l'istanza con riferimento alle richieste d'accesso alle sentenze - trattandosi di atti giudiziari e non di documenti amministrativi – ed inviava, a riscontro della richiesta di cui al punto 1) dell'istanza alcuna documentazione in proprio possesso.

Avverso tale provvedimento il sig. ha adito nei termini il Difensore Civico della Regione il quale ha poi trasmesso, per competenza, gli atti alla Commissione affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.

Successivamente perveniva memoria della amministrazione resistente nella quale la stessa da' atto dell'avvenuto invio al richiedente della documentazione in proprio possesso relativa alla corresponsione dei buoni pasto, ribadendo invece la sottrazione dall'accesso ex lege 241/90 delle richieste sentenze.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione osserva che il ricorso deve ritenersi inammissibile per la parte relativa alla richiesta di copia delle sentenze, trattandosi di atti giudiziari e non di documenti amministrativi, come correttamente eccepito dalla amministrazione. Quanto alla restante documentazione, parimenti, il gravame è inammissibile, non potendo configurarsi un rigetto dell'istanza d'accesso atteso che l'amministrazione resistente ha trasmesso la documentazione in proprio possesso, dichiarata conforme alla richiesta ricevuta, circostanza questa della quale la Commissione non ha ragione di dubitare né, in ogni caso, è dotata di poteri di verifica in merito.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri – Comando di

FATTO

Il sig., avvocato, ha ricevuto notifica di un verbale di accertamento per infrazione al Codice della Strada per il quale è pendente, presso il Giudice di Pace di, il procedimento NRG/..... nell'ambito del quale i Carabinieri depositavano una annotazione di servizio il cui contenuto è contestato dal signor, poiché descrittivo di fatti e circostanze *asseritamente* mai avvenuti.

Pertanto il sig., in data, ha presentato un'istanza di accesso al Comando di della Legione Carabinieri Chiedeva in particolare di accedere, tramite visione degli originali e copia semplice degli stessi, a:

- *La risultanza della scatola nera ovvero della radio del giorno delle ore dalla quale possa evincersi la localizzazione dell'auto di servizio utilizzata dai Carabinieri e*

Motivava pertanto l'istanza con la necessità di “verificare la veridicità dell'annotazione di servizio del delle ore dei Carabinieri e, nonché la data certa degli atti amministrativi redatti dai Carabinieri”, eccependo altresì che in quel giorno a quell'ora si trovava in altro luogo.

L'amministrazione adita, con provvedimento dell'..... rigettava l'istanza eccependo che la richiesta della *“risultanza della scatola nera ovvero della radio del giorno delle ore dalla quale possa evincersi la localizzazione dell'auto di servizio utilizzata dai Carabinieri e*” non trova possibilità di accoglimento per le motivazioni di cui all'art. 2 comma 2 del DPR 184/2006.

Avverso tale provvedimento, il signor adiva, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria della amministrazione resistente nella quale, oltre ad alcune precisazioni sui fatti in oggetto, si precisa che il veicolo militare utilizzato dai militari del Comando, anche nell'occasione del controllo relativo al sig., non è dotato di alcuna “scatola nera” ma dotato di specifico dispositivo radio denominato TETRA che ne permette la tracciabilità attraverso applicativo informatico. Si eccepisce, però, che il relativo dato sensibile è, per ovvie ragioni, sottratto all'accesso se non su richiesta dell'Autorità Giudiziaria.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva che, in generale, il sig. ha diritto di accedere a tutti i documenti afferenti l'accertamento in oggetto ed il relativo verbale, vantando un interesse endoprocedimentale in tal senso, come previsto dagli art. 7 e 10 della Legge 241/'90, nonché a fini di difesa ex art. 24 comma 7 della medesima Legge, in relazione al già pendente giudizio innanzi al GdP di

Quanto alla specifica e particolare richiesta delle risultanze del dispositivo radio posto sull'auto di servizio la Commissione ritiene necessario ottenere chiarimenti dalla amministrazione resistente richiedendo, in particolare, la precisazione della norma che giustificerebbe l'esclusione dall'accesso della documentazione *de qua*, posto il generico riferimento della amministrazione ad "*ovvie ragioni*" di tutela dei dati sensibili coinvolti. Si richiede altresì di meglio articolare tale esclusione anche in relazione alla motivazione del diniego d'accesso impugnato, fondato sulla norma di cui all'art. 2 comma 2 del DPR 184/2006. Nelle more i termini di legge rimangono interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione invitando l'amministrazione resistente a fornire i chiarimenti richiesti, in ottemperanza all'incombente istruttorio disposto in motivazione, nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Salute – Ufficio Medico Legale

FATTO

Il signor, militare in servizio presso il Comando Artiglieria Terrestre di, per il tramite dell'avv. di, ha presentato un'istanza all'Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute.

Chiedeva in particolare di accedere al “parere medico legale relativo al sig. nato il (.....)”.

Motivava l'istanza con la necessità di comparare le due situazioni, la propria e quella del sig., quali portatori della medesima patologia, in relazione alla richiesta di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, riconosciuta al ed – invece - oggetto di contenzioso giurisdizionale tra il sig e l'amministrazione di appartenenza.

L'amministrazione adita, con provvedimento del, rigettava l'istanza richiamando la necessità di protezione dei dati personali del terzo ed in particolare dei attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute.

Avverso tale provvedimento il sig. adiva, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione osserva che al ricorso non appaiono allegate le ricevute di invio dello stesso al controinteressato - già individuato in sede di presentazione della richiesta d'accesso ed al quale i documenti richiesti in ostensione espressamente si riferiscono - come prescritto a pena di inammissibilità dagli artt. 12 comma 4 lett. b) e 12 comma 7 lett. c) del DPR 184/2006.

Il ricorso presentato deve pertanto considerarsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. c) del DPR 184/2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

Il sig., in data, ha presentato un'istanza al Comune di chiedendo di accedere a copia della documentazione amministrativa relativa all'avviso pubblico prot. n. del per la "selezione mediante comparazione di curricula per il conferimento di n. incarico professionale di esperto in materia di innovazione tecnologica", per la quale aveva presentato domanda.

In particolare, chiedeva di ottenere:

- a) copia della documentazione curriculare dei candidati alla selezione;
- b) copia della documentazione dalla quale può emergere la valutazione formale dei curricula pervenuti;
- c) copia della graduatoria di merito così come prevista dall'art. 5 del predetto avviso.

Motivava l'istanza evidenziando il proprio interesse qualificato, in qualità di partecipante, a conoscere gli esiti della procedura di selezione nonché gli elementi fondanti dell'istruttoria e, in particolare, della comparazione tra i candidati.

L'amministrazione adita, con provvedimento del inviava la sola documentazione curriculare dei candidati precisando che, come risulta dall'articolo 4 dell'avviso pubblico, non è fatto obbligo al Comune di procedere al conferimento dell'incarico a seguito dell'avviso pubblico, dell'eventuale esito positivo della selezione o dell'utile inserimento nella graduatoria.

Il sig., nella stessa data, presentava nuova istanza di accesso avente ad oggetto "l'atto che conclude il procedimento connesso all'avviso pubblico prot. n. del"

Deducendo la formazione del silenzio rigetto su tale ultima istanza presentata il sig. ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.

Successivamente perveniva memoria della amministrazione resistente nella quale si precisa che *"in data si è riunita la Commissione giudicatrice nominata ed in quella sede lo scrivente presidente della Commissione e Responsabile della transizione al digitale ha rappresentato l'opportunità di trasformare il rapporto da prestazione consulenziale esterna ad affidamento di servizi e, pertanto, la Commissione non ha proceduto ad esaminare le candidature pervenute. Tanto, come da verbale propedeutico per una revoca in sede di autotutela per una diversa valutazione sopravvenuta dell'interesse pubblico"*. L'amministrazione ribadisce non è fatto obbligo al Comune di procedere al conferimento dell'incarico a seguito dell'avviso pubblico, dell'eventuale esito positivo della selezione o dell'utile inserimento nella graduatoria.

DIRITTO

La Commissione preliminarmente riconosce la propria competenza ad esaminare il presente ricorso per scongiurare il vuoto di tutela che si avrebbe considerata l'assenza nell'ambito territoriale di riferimento (Regione) del locale Difensore civico ed osserva quanto segue. Al di là delle precisazioni offerte dalla amministrazione relative al merito della propria scelta della modalità di affidamento dell'incarico, la Commissione evidenzia che avrebbe dovuto essere consentito al richiedente l'accesso al documento dal quale emergesse la decisione della amministrazione di non dar ulteriore corso alla selezione indetta e quindi alla revoca in sede di autotutela, per una diversa valutazione sopravvenuta dell'interesse pubblico (ed eventualmente al menzionato verbale di riunione della Commissione). Come correttamente osservato dal ricorrente infatti ogni procedimento della Pubblica Amministrazione deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato dal quale possano evincersi le valutazioni di pubblico interesse sottese alla decisione assunta. Tale provvedimento deve essere reso accessibile al richiedente il quale, avendo presentato domanda di partecipazione, vanta un interesse endoprocedimentale, ex artt. 7 e 10 della Legge 241/'90, all'accesso *de quo*.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie con riferimento al provvedimento con il quale l'amministrazione ha deliberato di non dare ulteriore seguito alla selezione indetta e procedere alla relativa revoca, e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Enel Distribuzione Spa - Ufficio Patrimonio

FATTO

Il sig. è comproprietario di un immobile adibito ad opificio con area pertinenziale annessa, sito in (.....), originariamente appartenente ad Enel S.p.a. Su tale immobile sono collocati un trasformatore ed altre apparecchiature elettriche con riferimento ai quali i proprietari intendono conoscere quali siano i diritti reali eventualmente costituiti a favore dell'Enel Distribuzione S.p.a. e gravanti sull'immobile in oggetto.

Pertanto, il sig. - per il tramite dell'avv. - ha presentato in data un'istanza rivolta alla Enel Distribuzione S.p.a. chiedendo di accedere all' "atto costitutivo e/o ricognitivo della servitù pubblica di elettrodotto e degli altri diritti a favore dell' Enel Distribuzione S.p.a., con particolare riguardo al momento del trasferimento di proprietà dei predetti cespiti prima alle società scaturite dalla trasformazione dell' ente pubblico Enel, e successivamente ai privati, nonché ogni ulteriore atto e provvedimento afferente i diritti medesimi e/o comunque il bene predetto.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza così presentata il signor adiva nei termini la Commissione affinché esaminasse il caso.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso deve considerarsi fondato e quindi meritevole di essere accolto vantando il ricorrente un interesse qualificato all'accesso richiesto, in considerazione della propria qualità di proprietario del fondo su cui insistono le menzionate apparecchiature elettriche ed avendo, pertanto, diritto a visionare la documentazione relativa alla servitù di elettrodotto sullo stesso costituita ed agli eventuali diritti di cui la proprietà risulta gravata. L'amministrazione adita dovrà pertanto consentire accesso integrale alla documentazione richiesta.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrenti:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di

FATTO

Le signore e, con istanza di accesso agli atti protocollata in data, hanno presentato un'istanza d'accesso alla Direzione Provinciale di della Agenzia delle Entrate. Chiedevano in particolare “copia di tutti i contratti di locazione che sono stati stipulati dal ad oggi relativi ad un immobile commerciale sito in via n. ed individuato al catasto (...)” ed intestato al fratello

Nei confronti del medesimo le stesse precisavano di aver già proceduto in giudizio attraverso la notifica di regolare atto di citazione per reintegra della quota di legittima subita.

La richiesta era motivata, pertanto, dalla necessità di tutela dei propri diritti in relazione alla avvenuta lesione di quota di legittima attraverso la donazione, da parte del defunto padre dei fratelli, del predetto locale commerciale al sig.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza così presentata le odierne ricorrenti hanno adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria della amministrazione resistente la quale evidenzia che il divieto d'accesso è fondato sulla previsione dell'art. 18 comma 3 del Testo Unico delle Imposte di Registro di cui al D.P.R. 131/86, il quale testualmente recita: “Su richiesta delle parti contraenti, dei loro aventi causa o di coloro nel cui interesse la registrazione è stata eseguita, l'Ufficio del registro rilascia copia delle scritture private, delle denunce e degli atti formati all'estero dei quali è ancora in possesso nonché delle note e delle richieste di registrazione di qualunque atto pubblico o privato. Il rilascio di copie ad altre persone può avvenire soltanto su autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria”.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione osserva che al ricorso non appaiono allegate le ricevute di invio dello stesso al controinteressato, sig. - ben noto e già individuato in sede di presentazione della richiesta d'accesso, al quale i documenti richiesti in ostensione si riferiscono - come prescritto a pena di inammissibilità dagli artt. 12 comma 4 lett. b) e 12 comma 7 lett. c) del DPR 184/2006.

Il ricorso presentato deve pertanto considerarsi inammissibile.

A vantaggio delle ricorrenti si ricorda che, ex art. 12 comma 8 del DPR 184/2006, la decisione di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento della amministrazione acceduta.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. c) del DPR 184/2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di - Dirigente dei Settori Personale, Controllo di Gestione e Formazione Lavoro e Tributi

FATTO

Il sig., in data, aveva presentato un'istanza d'accesso rivolta al Dirigente dei Settori "Personale, Controllo di Gestione e Formazione Lavoro" e Tributi", Vice Segretario Generale del Comune di, ed avente il seguente oggetto:

- 1) *tutta la corrispondenza intercorsa fra il Comune di e la Commissione Stabilità Finanziaria Enti Locali-COSFEL (ex Commissione Centrale Finanza Locale –CCFL –ed ex Commissione Centrale Organici Enti Locali – CCOEL, operativa nel Ministero dell'“Interno”), da (epoca in cui lo stesso Comune di era retto dal Commissario Straordinario, Dott., nominato con DPR del) al, data della concernente nota ministeriale dell'“Interno” n°/, con acclusa decisione interlocutoria della CCOEL del, entrambe giunte in Municipio il e già in possesso di quest'Ultimo;*
- 2) *cedolini stipendiali, afferenti le mensilità erogate da A al suddetto “de cuius” (padre del richiedente)*

Motivava l'istanza deducendo una finalità di “*tutela degli interessi giuridico-economico-etici già in capo allo stesso genitore*” – ex Dirigente dell'Ente - richiamando altresì una delega ricevuta dal defunto padre alla consultazione ed al ritiro di documenti relativi al proprio trattamento economico.

L'amministrazione adita aveva riscontrato l'istanza con comunicazione notificata in data richiedendo al sig. una integrazione della motivazione all'accesso *de quo*, ai fini di una compiuta valutazione, con indicazione - come richiesto dalla Legge - dei presupposti di fatto e l'interesse specifico, concreto ed attuale che lega i documenti richiesti alla situazione giuridicamente rilevante. Richiedeva altresì una maggiore precisazione e specificazione degli atti richiesti, in particolare con riferimento al punto 1) dell'istanza.

Avverso tale provvedimento il sig. aveva adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

Successivamente perveniva memoria difensiva del Vice Segretario Generale il quale evidenziava che l'amministrazione non aveva opposto alcun diniego all'istanza d'accesso ricevuta, limitandosi a richiedere le integrazioni ritenute necessarie *ex lege* e, conseguentemente, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso.

La Commissione, nella seduta del, preliminarmente riconosceva la propria competenza a deliberare considerata l'assenza nell'ambito territoriale di riferimento (Regione) del locale Difensore Civico ed osserva che il provvedimento impugnato non poteva essere considerato quale "diniego" poiché l'amministrazione si era limitata a richiedere una integrazione della motivazione e della legittimazione all'accesso *de quo*, con particolare riferimento ai documenti di cui al punto 1) dell'istanza, richiedendo altresì una maggiore specificazione degli atti richiesti. Tale richiesta di integrazione è stata considerata assolutamente legittima.

La Commissione ha ritenuto pertanto di condividere le osservazioni avanzate dalla amministrazione resistente ed ha rilevato che, proprio con riferimento a tali documenti, non appariva specificato l'interesse all'accesso né evidenziato il nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e la situazione giuridica soggettiva che il intende tutelare.

Pertanto con riferimento ai documenti di cui al punto 1) della richiesta dichiarava il ricorso inammissibile, accogliendolo invece con riferimento alla richiesta dei cedolini, di cui al punto 2) dell'istanza, nei limiti della effettiva esistenza di tali documenti agli atti della amministrazione, considerata la vetustà degli stessi.

Avverso tale decisione il sig. ha presentato una istanza di revocazione deducendo che la Commissione sia incorsa in errore di fatto, ex art. 395 comma 1 n. 4 cpc, per non aver considerato quanto dal ricorrente prodotto "*tanto a pagg.,, e del ricorso dell'..... quanto nella posteriore PEC del ("Ricorso/Comune Repliche e osservazioni di parte."), addirittura successiva alle memorie difensive Municipali?"* in cui aveva specificato l'interesse all'accesso ed evidenziato il nesso strumentale tra quest'ultima e le due situazioni giuridiche soggettive tutelate. Eccepiva inoltre la Commissione aveva ritenuto legittima la richiesta di integrazione del Comune di redatta e sottoscritta ben oltre gli obbligatori e canonici 30 gg. previsti dalla Legge.

DIRITTO

Sulla richiesta revocatoria così avanzata la Commissione osserva quanto segue.

La decisione resa in data non può dirsi viziata da "errore revocatorio", ex art. 395 n. 4 cpc, posto che la Commissione non è incorsa in alcun errore di fatto che avrebbe influenzato l'esito della decisione adottata, come invece prospettato dal ricorrente. Egli erroneamente eccepisce che la Commissione, anche fuorviata dalle prospettazioni della controparte, avrebbe ommesso di considerare quella parte del ricorso - e delle successive memorie integrative - in cui l'interesse all'accesso era dal medesimo evidenziato ed esplicitato. La Commissione ha invece compiutamente considerato gli scritti offerti dal non ritenendo però *sufficientemente* precisato l'interesse con specifico riferimento alla

particolare natura della documentazione richiesta al punto 1) della istanza. Allo stesso modo la Commissione si era limitata ad osservare che, poichè l'amministrazione riteneva necessaria una integrazione da parte del richiedente, tale richiesta appariva legittima – e non ottemperata - ma la decisione di inammissibilità parziale del ricorso non è stata, ovviamente, adottata dalla Commissione sulla base della pedissequa adesione al comportamento della amministrazione resistente né, si ripete, viziata da una omissione di analisi della documentazione presentata.

L'istanza revocatoria deve pertanto considerarsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminata l'istanza revocatoria la dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale di - Ufficio Territoriale di

FATTO

Il signor, per il tramite dell'avvocato di, ha presentato alla Direzione Regionale di della Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di - un'istanza datata, con la quale chiedeva di accedere, prendere visione ed estrarre copia dei documenti reddituali e patrimoniali riconducibili alla Sig.ra, coniuge separata. Motivava l'istanza con la finalità di evidenziare le reali condizioni economiche reddituali della signora ai fini della revisione del contributo al mantenimento del figlio minore, nell'ambito del giudizio di divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio pendente innanzi al Tribunale di

L'Ufficio, in data, comunicava la richiesta alla Sig.ra, individuata come controinteressata, la quale in data, per il tramite dell'avvocato, avanzava la propria opposizione alla richiesta di accesso sull'assunto che *“la stessa è priva di attinenza con il diritto di difesa in quanto, con l'ordinanza presidenziale del, il Tribunale di ha confermato il contenuto dell'accordo, omologato dal Tribunale di l'....., con cui i coniugi hanno regolato ogni vicenda di natura patrimoniale nell'ambito del procedimento civile per la ricostruzione del patrimonio”*, eccependo inoltre che, in sede divorzile, il Sig. ha già esercitato facoltà di accedere alla verifica della condizione patrimoniale, fiscale e reddituale della Sig.ra

Quindi l'amministrazione rigettava l'istanza con provvedimento del avverso il quale il sig., per il tramite dell'avvocato, adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

Per veniva memoria della amministrazione resistente nella quale, in sostanza, si ribadiscono le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto, evidenziando tra l'altro la mancanza di un rapporto di stretta necessità e/o indispensabilità tra l'interesse conoscitivo e il diritto di difesa.

Per venivano le controdeduzioni della controinteressata, sig.ra, per il tramite dell'avv.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva che il ricorso deve considerarsi fondato e quindi meritevole di essere accolto in virtù delle seguenti osservazioni.

La Commissione ha sempre sostenuto l'*indipendenza* dell'accesso documentale *ex lege* 241/'90 dai mezzi processualciviltistici introdotti per l'acquisizione dei documenti amministrativi al processo, con particolare riferimento all'accesso ai dati tributari del coniuge. L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le Sentenze nn.,..... e del ha confermato tale impostazione *escludendo* che la previsione di strumenti processuali di esibizione istruttoria di documenti detenuti da una p.a. possa precludere l'esercizio dell'accesso documentale difensivo, secondo la disciplina di cui alla Legge 241/'90, né prima né in pendenza del processo civile – non contenendo tali norme alcuna clausola di esclusività, specialità e/o prevalenza rispetto alla disciplina dell'accesso documentale difensivo *ex lege* 241/'90 - esercitato al fine della ricostruzione dei rapporti patrimoniali e finanziari in funzione della determinazione degli assegni di separazione, divorzio o mantenimento.

Pertanto la Commissione, secondo il proprio costante orientamento, osserva che l'accesso della Legge 241/'90 si pone come strumento ben distinto ed azionabile sulla base di diversi presupposti. Esso deve in primo luogo essere consentito, come ben noto, in presenza di un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso in capo al richiedente e con la necessaria individuazione della strumentalità tra l'interesse dedotto e la documentazione richiesta in ostensione (art. 22 comma 1 lett. b). Nel caso di specie sono sussistenti, in capo al richiedente, i requisiti di legittimazione all'accesso: la posizione qualificata di coniuge separato, un'istanza d'accesso debitamente motivata con la necessità di tutelare la posizione giuridica propria del richiedente in un giudizio già pendente – trattandosi, quindi, di accesso difensivo *ex art.* 24 comma 7 della Legge 241/'90. I documenti richiesti appaiono funzionalmente e strumentalmente intesi a dimostrare la reale capacità reddituale, patrimoniale del coniuge, al fine di ottenere una revisione del relativo mantenimento, secondo quanto ritenuto ritenuto congruo in relazione alla valutazione delle effettive risorse economiche del medesimo. A tale riguardo si ricorda inoltre che il diritto di accesso si configura come "acausale" e cioè prescinde dalla concreta spettanza del bene della vita che il richiedente mira a conseguire e tutelare, pertanto l'indagine della amministrazione non dovrà estendersi a tali valutazioni – in riferimento alle eventuali azioni che il richiedente voglia intraprendere in tal senso - "limitandosi" alla verifica dei puntuali requisiti di legittimazione all'accesso posti dalla Legge 241/'90.

Alla ricorrenza di tutti i predetti requisiti l'accesso richiesto *ex lege* 241/'90 deve essere consentito dalla amministrazione a prescindere dalle vicende che si svolgono o si sono svolte sul parallelo, ma distinto, piano processuale.

Quanto alla dispiegata opposizione del terzo controinteressato, infine, si osserva che la stessa non appare fondata sulla deduzione della titolarità di un interesse meritevole di tutela in via preferenziale rispetto allo speculare diritto di accesso del richiedente – salvo un generico riferimento ad esigenza di riservatezza - contestando piuttosto la fondatezza del diritto di accesso del signor e dei relativi

requisiti di legittimazione, con particolare riferimento alla carenza di *stretta necessità* della documentazione richiesta, *ovvero indispensabilità, di acquisire detti atti per difendersi in giudizio.*

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto “.....” di

FATTO

Il sig., docente, ha presentato in data un’istanza d’accesso all’Istituto “.....” di Chiedeva in particolare il “*decreto di verifica titoli e di poter accedere alla verifica titoli del professor*”. Chiedeva inoltre indicazione del nominativo del responsabile del procedimento”. Motivava l’istanza con la finalità di poter curare difendere e tutelare i propri interessi legittimi e giuridici.

Nel ricorso il sig. precisa che dalla verifica titoli fatta dall’Istituto, al medesimo richiedente erano stati decurtati punti dalla graduatoria di Istituto, risultando così superato dal professor, al quale era perciò stata assegnata la cattedra da docente, strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado (.....) per ore settimanali.

Successivamente, in data, il sig. invitava l’Istituto a procedere all’emissione del decreto del nuovo punteggio e a rispondere in merito alla richiesta di accesso agli atti, con relativa diffida.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull’istanza presentata il signor si rivolgeva alla Commissione con una “richiesta di intervento” che però, si osserva, riveste tutte le caratteristiche formali e sostanziali per essere considerata quale richiesta di riesame, ex art. 25 della Legge 241/’90.

Perveniva successivamente memoria della amministrazione resistente nella quale il Dirigente rende noto che il provvedimento di rettifica/convalida del punteggio riguardante il prof. è stato emesso in data e trasmesso all’interessato ed al competente Ufficio di Ambito Territoriale per la Provincia di Per quanto attiene alla richiesta di accesso alla verifica dei titoli del prof., il Dirigente Scolastico precisa che “*l’Ufficio di Segreteria ha comunicato telefonicamente al richiedente che avrebbe dovuto consultare l’apposito Regolamento di accesso agli atti amministrativi pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica, utilizzando, al fine di facilitare la predisposizione della richiesta, apposita modulistica. Ove, dunque, il prof. avesse voluto ricevere copia di documenti occorreva che specificasse quali documenti intendesse ricevere in copia, anche al fine di produrre dovuta comunicazione al controinteressato, prof. Occorreva inoltre, che specificasse l’intenzione di ricevere copia semplice, copia su supporto elettronico o copia “conforme all’originale” dei documenti, sia al fine della dovuta comunicazione al controinteressato, sia al fine della determinazione degli oneri economici e di bollo da porre in capo al richiedente. Alla richiesta occorreva, inoltre, che fosse allegata copia del documento di identità opportunamente controfirmato o richiesta siglata con firma digitale certificata attestante l’identità del richiedente*”. Osserva infine che il

prof. non ha inteso tenere conto di quanto richiesto, a perfezionamento dell'istanza, né si è recato presso l'Istituzione Scolastica al fine di poter esercitare il diritto all'accesso informale.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva quanto segue. In primo luogo si rileva che la richiesta di accesso del docente è stata presentata in *modo formale*, attraverso un messaggio di posta elettronica certificata e la mancata redazione dell'istanza sui moduli predisposti ai fini dell'accesso dall'Istituto non può essere considerata ostativa all'accoglimento della stessa.

Quanto invece alla richiesta integrativa del documento di identità si osserva che essa deve ritenersi assolutamente legittima, ciò anche in considerazione del fatto che secondo la giurisprudenza del Tar Campania (Napoli n. 1450/2015) l'utilizzazione di un indirizzo di posta elettronica certificata vale a sostituire non già la identificazione del soggetto, nelle domande presentate con tale mezzo, ma "la firma digitale", così stabilendo la coincidenza dei due strumenti - pec e firma digitale - al fine di collegare un documento al soggetto che lo ha inviato. Il ricorrente dovrà dunque ottemperare alla richiesta di integrazione del documento di identità, per poter accedere alla documentazione (potendo invece l'apposizione della firma ritenersi superata dall'invio della pec).

La Commissione ritiene, invece, infondata l'eccezione di genericità della richiesta apparendo ben definito l'oggetto della stessa: i titoli del prof. ed il decreto di verifica dei titoli.

Nel merito si evidenzia che il docente ha sicuramente diritto di accedere a tale documentazione vantando un interesse endoprocedimentale in tal senso, come previsto dagli art. 7 e 10 della Legge 241/'90, con riferimento alla procedura di formazione della graduatoria, nonché a fini di difesa ex art. 24 comma 7 della medesima Legge - anche in considerazione del fatto che si è proceduto alla verifica generale dei titoli con emissione di un, non meglio precisato, provvedimento di "rettifica/convalida".

Con riferimento, infine, alla posizione del prof. la Commissione osserva che, anche in relazione alla natura dei documenti richiesti ed alla procedura comparativa che coinvolge i docenti, il medesimo non riveste la qualifica di *controinteressato "in senso tecnico"* e la notifica allo stesso appare superflua.

L'amministrazione, a garanzia della riservatezza del medesimo, potrà procedere all'oscuramento dei dati personali e sensibili dello stesso eventualmente contenuti nei documenti richiesti.

In conclusione la Commissione ritiene che l'accesso ai documenti richiesti debba essere consentito, a seguito della necessaria integrazione da parte del richiedente dell'invio di copia del proprio

documento di identità – nonché di quelle specificazioni che, per spirito di collaborazione, lo stesso vorrà rendere all'Istituto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso lo accoglie con le condizioni e le precisazioni di cui alla parte motiva e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Statale Superiore di Studi

FATTO

Il sig. ha presentato all'Istituto Statale Superiore di Studi e "....." di una richiesta di accesso, datata, chiedendo la visione e l'estrazione di documentazione della Graduatoria provvisoria di/....., sia riferita alla propria posizione individuale sia a quella di altri candidati nominativamente indicati. Motivava l'istanza con la necessità di verifica delle valutazioni effettuate.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza presentata il signor adiva, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e quindi meritevole di essere accolto vantando il richiedente un interesse endoprocedimentale - ex artt. 7 e 10 della Legge 241/'90 – ad accedere alla documentazione relativa alla formazione della graduatoria nella quale ha chiesto di essere inserito, e ciò sia in relazione alla documentazione riferentesi alla propria posizione personale sia a quella degli altri aspiranti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Azienda per la Tutela della Salute

FATTO

Il sig., per il tramite dell'avv. del Foro di, ha presentato un'istanza d'accesso all'Azienda per la Tutela della Salute, della quale è dipendente. Chiedeva in particolare di accedere agli atti del procedimento disciplinare azionato dalla Azienda nei confronti del signor, su segnalazione del medesimo signor, i cui esiti non gli sono mai stati comunicati. Motivava l'istanza allegando la necessità della documentazione richiesta al fine di verificare una disparità di trattamento tra dipendenti della medesima azienda. Lo stesso sig. era infatti stato assoggettato a procedimento disciplinare, con conseguente applicazione di sanzione, a seguito di segnalazione del sig., per gli analoghi fatti.

L'Ufficio Procedimenti Disciplinari della amministrazione adita, con provvedimento dell', rigettava l'istanza sulla base della espressa previsione dell'esclusione dall'accesso dei documenti richiesti in forza del Regolamento Aziendale adottato con deliberazione numero il, ipotesi di esclusione confermativa di quanto previsto nel precedente regolamento adottato con deliberazione del

Avverso tale provvedimento il sig., per il tramite dell'avv., ha adito nei termini il Difensore Civico della Regione ma, poiché tale incarico non risulta attualmente ricoperto, gli atti venivano trasmessi d'ufficio alla Commissione per l'accesso affinché riesaminasse il caso, per scongiurare il vuoto di tutela che si avrebbe considerata tale attuale assenza nell'ambito territoriale di riferimento.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione osserva che al ricorso non appaiono allegate le ricevute di invio dello stesso al controinteressato, sig. - ben noto e già individuato in sede di presentazione della richiesta d'accesso, al quale i documenti richiesti in ostensione espressamente si riferiscono - come prescritto dall' art. 12 comma 4 lett. b) del DPR 184/2006.

Tale vizio risulta assorbente rispetto ad ogni ulteriore valutazione sul ricorso presentato che deve considerarsi inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. c) del DPR 184/2006.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. c) del DPR 184/2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

FATTO

In data il, dell'Ufficio Legale del Comando, formulava al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri un'istanza di accesso, ai sensi della legge 241/90 *“finalizzata ad ottenere l'ostensione degli di Stato Maggiore (o altri atti interni, ivi comprese le eventuali note di coordinazione) che fornissero evidenza del processo decisionale sotteso alle predette risposte fornite dal Comando Generale dell'Arma e dei vari livelli gerarchici che lo avevano concepito, avallato e approvato. Si chiede altresì di far conoscere il nominativo del responsabile del procedimento”*.

La suddetta istanza era motivata dall'interesse diretto, concreto e attuale volto alla successiva tutela in ambito giudiziario e riguardava le comunicazioni di concessione di ricompense.

L'Amministrazione non dava risposta entro trenta giorni dalla richiesta.

In ragione del silenzio opposto dall'Amministrazione il ricorrente, a mezzo dell'avv., adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

Per un errore nella protocollazione della pec, avendo l'avv., proposto due ricorsi alla Commissione nella medesima giornata del, il presente ricorso era stato messo all'ordine del giorno del, mentre l'altro era stato già deciso dalla Commissione il

La Commissione, nella seduta del, invitava l'amministrazione resistente a fornire chiarimenti in merito alla circostanza di aver dato riscontro ad entrambe le istanze di accesso proposte dalla parte ricorrente.

Il perveniva memoria dell'Amministrazione resistente che deduceva di aver accolto entrambe le istanze di accesso, con due distinti provvedimenti allegati alla memoria.

La Commissione, nella seduta del, preso atto di quanto comunicato dall'Amministrazione e considerato che l'accoglimento *era avvenuto con limitazioni sugli atti in allegato 2 e c/p all'..... di SM prot. / -..... in data dell'Ufficio Personale, nella parte in cui si fa riferimento ad altri militari*, riteneva necessario acquisire le deduzioni delle parti sul punto, considerato che la parte ricorrente aveva proposto il ricorso alla Commissione in data antecedente rispetto al provvedimento di accoglimento del

Con nota di data l'Amministrazione resistente precisava che le limitazioni alle generalità di altri militari indicati in un allegato era avvenuta in applicazione del combinato disposto dell'art. 24 della Legge 241 del 1990 e dell'art. 1050 del Testo Unico Ordinamento Militare.

Parte ricorrente non faceva pervenire osservazioni.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto precisato dall'Amministrazione e non essendo pervenuta alcuna deduzione da parte del ricorrente, non può che dichiarare cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:, in nome, per conto e nell'interesse della

contro

Amministrazione resistente:

FATTO

Il, in qualità di tecnico della ditta Società, formulava un'istanza di accesso ai documenti relativi al diniego allo stesso opposto dall'Amministrazione resistente al finanziamento richiesto e relativo al progetto “.....” e delle relative motivazioni.

L'Amministrazione resistente non rispondeva nei termini di legge.

Parte ricorrente adiva nei termini la Commissione, affinché, riesaminato il caso e valutata l'illegittimità del silenzio rigetto, assumesse le conseguenti determinazioni.

In prossimità della seduta della Commissione, l'..... depositava nota con la quale rilevava che il ricorrente non aveva ottenuto il finanziamento richiesto in quanto alla data del non risultava associato al come socio non produttore all'Organizzazione dei produttori ortofrutticoli; condizione preliminare per poter godere del suindicato finanziamento. Rileva, ancora, l'Amministrazione che, in data, aveva provveduto a comunicare al ricorrente le motivazioni del mancato accoglimento della domanda.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria dell'amministrazione e di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Rete Ferroviaria Italiana SPA - Gruppo ferrovie dello Stato Italiane –
.....

FATTO

Il, dipendente di Rete Ferroviaria Italiana Spa (RFI), formulava a quest'ultima un'istanza di accesso relativa alla documentazione afferente *alla graduatoria formata in relazione al bando indetto nell'anno per il personale ".....", completa dell'indicazione dell'età anagrafica e dell'anzianità di servizio di ciascun candidato.*

L'istanza era motivata dal fatto che il ricorrente riteneva di essere stato ingiustamente pretermesso dall'indicata graduatoria.

Il l'Amministrazione resistente comunicava al ricorrente la copia della graduatoria finale, oscurata dei dati relativi agli altri candidati, riportante i dati del solo

Il il ricorrente formulava nuova istanza di accesso chiedendo l'ostensione integrale della documentazione richiesta, completa dell'indicazione dell'età anagrafica e dell'anzianità di servizio di ciascun candidato in quanto, diversamente, si sarebbe reso impossibile ogni vaglio di legittimità sulla correttezza dei criteri applicati per la formazione della graduatoria.

L'Amministrazione resistente non rispondeva nei termini di legge.

Parte ricorrente adiva nei termini la Commissione, affinché, riesaminato il caso e valutata la illegittimità del silenzio rigetto, assumesse le conseguenti determinazioni.

In prossimità della seduta della Commissione, RFI depositava nota con la quale rilevava che, del tutto legittimamente, a fronte della richiesta del sig. del, aveva provveduto ad inviare allo stesso la graduatoria relativa al bando attivato per il personale di e che l'Amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso per soddisfare le domande di accesso, né si tratta di documento esistente al momento della richiesta.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Con riferimento all'interesse all'accesso esso sussiste ed è differenziato in ragione della partecipazione dell'istante al bando.

Viene, in primo luogo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

In secondo luogo, la Commissione osserva che, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990 l'accesso deve (comunque) essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

La Commissione osserva che eventuali ragioni afferenti alla tutela della riservatezza del singolo candidato risultano recessive rispetto all'interesse dell'istante dal momento che i partecipanti ad un bando, prendendo parte alla selezione, hanno implicitamente accettato che i loro dati personali esposti nei documenti riguardanti la procedura di selezione, potessero essere resi conoscibili da tutti gli altri concorrenti a ciò interessati.

Quanto alla anzianità di servizio di ciascun candidato, la Commissione osserva che ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 184/2006, «*La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso*» e pertanto, qualora l'accoglimento dell'istanza implichi la suddetta elaborazione, RFI non deve ostendere tali dati per i singoli candidati.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e con le limitazioni di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il

FATTO

Il formulava un'istanza di accesso agli atti prodromici (verifica ispettiva) che avevano portato all'adozione da parte dell'Amministrazione resistente del provvedimento adottato nei suoi confronti di non superamento del periodo di prova di un anno per il personale dirigenziale scolastico e, in particolare: «1. provvedimento di comunicazione del dispositivo di mancato superamento dell'anno di prova a USR, completo degli estremi di invio e ricezione; 2. elenco degli incarichi ispettivi affidati al Dirigente Tecnico per gli anni scolastici/.....,/..... e/....., completi di protocollo, date di inizio e conclusione; 3. provvedimento di richiesta, e relativa motivata risposta, di proroga dei termini della visita ispettiva - e/o di deposito della relativa relazione - disposta con prot. del a carico dell'istante; 4. incarico alla Dott.ssa di direzione dell'Ufficiodal al, unitamente al verbale della relativa commissione concorsuale; 5. incarico alla Dott.ssa di direzione dell'Ufficio dal, unitamente al verbale della relativa commissione concorsuale; 6. se esistente, copia della firma autografa depositata presso l'Amministrazione dalla Dott.ssa e dal Dott. per esteso ed in sigla; 7. qualunque atto e/o provvedimento contenente le motivazioni che hanno portato alla visita ispettiva, inclusi i provvedimenti che l'Amministrazione ha valutato al fine di decidere in ordine alla visita ispettiva»

L'..... l'Amministrazione resistente accoglieva l'istanza con riferimento ai documenti di cui al superiore punto 1.

Quanto al punto 2 rilevava l'insussistenza dell'interesse all'accesso; quanto al punto 3 l'Amministrazione rilevava non vi era stato alcun atto di proroga; quanto agli atti di cui ai punti 4, 5 e 6, da un lato, affermava che risultava irrilevante conoscere da parte della gli incarichi ispettivi assegnati al Dirigente, in quanto ogni accertamento ispettivo ha delle proprie e peculiari caratteristiche, non paragonabili con altre ispezioni e, dall'altro, eccepiva che la non aveva partecipato al processo decisionale che determinava il mancato superamento del periodo di formazione e di prova e, comunque, gli incarichi dirigenziali, alla stessa attribuiti, risultavano pubblicati sul sito internet.

Quanto al punto 7 rilevava la mancanza di interesse all'accesso.

Parte ricorrente adiva nei termini la Commissione, affinché, riesaminato il caso e valutata la illegittimità del parziale rigetto, assumesse le conseguenti determinazioni.

Provvedeva alla notifica ai contrinteressati.

In prossimità della seduta della Commissione l'Amministrazione depositava nota con la quale ribadiva le ragioni poste a fondamento del diniego parziale all'istanza di accesso presentata dalla ricorrente.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

La Commissione osserva, infatti, che nel caso di specie, viene in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accedente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

La giurisprudenza è ferma nel ritenere che il controllo che l'amministrazione deve effettuare al fine della verifica dell'ostensibilità degli atti per la tutela giurisdizionale o per la cura di posizioni soggettive debba essere meramente estrinseco; infatti, tra le tante, il Consiglio di Stato, Sez. V, 30-08-2013, n. 4321 ha affermato che *"Il limite di valutazione della P.A. sulla sussistenza di un interesse concreto, attuale e differenziato all'accesso agli atti della P.A. (che è pure il requisito di ammissibilità della relativa azione) si sostanzia nel solo giudizio estrinseco sull'esistenza di un legittimo e differenziato bisogno di conoscenza in capo a chi richiede i documenti"*, senza che l'amministrazione possa scendere nella valutazione intrinseca della effettiva utilità ai fini difensivi della documentazione richiesta. In tutti gli atti richiesti appare rilevabile un interesse difensivo, quantomeno in astratto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrenti:

contro

Amministrazione resistente: Liceo Scientifico e Linguistico e Miur – Ministero Università e Ricerca Scientifica

FATTO

Il, e, docenti presso il Liceo Scientifico e Linguistico, formulavano a quest'ultimo istanza di accesso a numerosa documentazione; istanza che veniva parzialmente accolta ad eccezione dei seguenti atti per i quali le ricorrenti richiedono riesame da parte di questa Commissione e, in particolare, seguendo la numerazione dell'istanza: «4. il PdP redatto dal Consiglio di classe per l'alunno nell'a.s. /; 6. il PdP redatto dal Consiglio di classe per l'alunno nell'a.s. /; 7. “verbale del Consiglio di classe avente ad oggetto la discussione sulla riduzione dell'orario scolastico in favore del minore”, verbale sconosciuto alle docenti prof.ssa e prof.ssa, ma così definito dalla Sig.ra e da lei richiesto al punto 2 della sua istanza di accesso agli atti prodotta in data; 8. “note di chiarimento trasmesse dal Liceo Scientifico in merito all'esposto” sconosciute alle docenti prof.ssa e prof.ssa, di cui le docenti suddette sono venute a conoscenza perché citate e richieste nell'accesso agli atti della Sig.ra del; 9. E-mail del, citata dalla Sig.ra relativa alla comunicazione di ripristino dell'orario normale per l'alunno dopo decisione sancita dall'Ufficio Scolastico Regionale del così come dichiarato dalla Sig.ra nella propria istanza di accesso agli atti del; 10. “provvedimento emesso dall'Ufficio dell'USR Prot. acquisito dall'Istituto nr. / del” di cui le docenti suddette sono venute a conoscenza perché citato e richiesto nell'accesso agli atti della Sig.ra del; 11. Notifica del D.S. del Liceo agli altri membri del Consiglio di Classe della relativamente all'anno scolastico / come controinteressati dell'istanza di accesso agli atti del della Sig.ra; 12. Memoria difensiva prodotta dalla dell'alunno, Sig.ra, per il Consiglio di Classe Straordinario tenutosi in data riguardante il provvedimento disciplinare comminato all'alunno; 15. Richiesta dell'orario ridotto prodotta dalla famiglia dell'alunno assunta al protocollo ufficiale della scuola con nr. / del; 17. Numero di protocollo del documento di cui al punto 16; 18. Documento originale con oggetto “Approvazione orario ridotto alunno” con validità dal, comprensivo delle indicazioni tecnico-giuridiche applicate all'orario in parola e del numero di protocollo di tale documento, la cui approvazione e validità sono state comunicate per il tramite di un foglio attestante una mail inviata dalla segreteria didattica al Prof. che ne ha prodotto copia cartacea informale ai docenti del Consiglio di Classe della a.s. /; 19. Verbale della riunione “cosiddetta programmatica” tenutasi il tra il D.S. del Liceo e i genitori dell'alunno, come si evince dalla lettura del succitato foglio di cui al punto 18».

L'istanza era motivata dal fatto che le istanti avevano presentato un esposto all'USR dell'..... e, nonché dalla circostanza che erano state indicate quali controinteressate rispetto all'istanza di

accesso agli atti presentata dalla Sig.ra (genitore del minore alunno delle ricorrenti) cui i documenti richiesti erano da considerarsi collegati. Ed invero, dalla lettura dell'istanza presentata dalla Sig.ra – genitore di un alunno delle istanti – emergeva che il genitore dell'alunno nell'istanza sottolineava, tra l'altro, il suo interesse ad accedere agli atti al fine di: accertare eventuali condotte discriminatorie attuate ai danni del figlio; valutare eventuali responsabilità per violazione del PDP ed eventuali responsabilità derivanti dalla violazione della normative a tutela di soggetti fragili; valutare il rispetto del PDP del minore, anche ai fini di un'azione giudiziaria, questa menzionata anche al punto B dell'istanza in relazione all'ipotesi di violazione del diritto allo studio del minore.

Il l'Istituto comunicava, in un primo momento, l'appuntamento per il ritiro della documentazione, mentre, in un successivo momento, con provvedimento del autorizzava solo parzialmente l'accesso richiesto, negandolo per i documenti sopra riportati in quanto per essi «*L'istanza manca dei requisiti normativamente previsti per l'accoglimento, mancando la prova della legittimazione a formulare l'istanza come previsto dalla legge 241 del 1990*»; diniego parziale che veniva confermato con successivo atto del Le ricorrenti adivano nei termini la Commissione, affinché, riesaminato il caso e valutata l'illegittimità del parziale rigetto, assumesse le conseguenti determinazioni, sottolineando nel ricorso lo *status* di docenti delle ricorrenti che prova la legittimazione qualificata rispetto agli atti di cui hanno chiesto copia, assumendo all'uopo rilevanza le seguenti circostanze:

- quanto ai documenti di cui ai numeri 4 e 6, essi risultavano sottoscritti dalle stesse ricorrenti;
- quanto al documento di cui al numero 12 esso sarebbe stato esibito e letto nel corso del Consiglio di Classe straordinario del, di cui le ricorrenti sono componenti nonché “destinatari” dell'atto stesso;
- quanto al documento di cui al numero 17, esso attiene ad un numero di protocollo assegnato ad una comunicazione inviata dalle ricorrenti al DS;
- quanto ai documenti di cui ai numeri 7, 8, 9, 10, 15, 18, 19, le ricorrenti, quali membri del corpo docenti della classe e (frequentata all'epoca dei fatti dal minore), avevano presentato all'USR due esposti - rispettivamente in data e - aventi ad oggetto la vicenda relativa alla riduzione dell'orario scolastico in favore del minore in quanto ritenuta priva della necessaria trasparenza; esposti rispetto ai quali l'Amministrazione resistente aveva predisposto delle note di chiarimento all'USR (Ufficio Scolastico regionale), di cui le ricorrenti avevano appreso l'esistenza solo a seguito di istanza di accesso proposta dal genitore di

In particolare, quanto all'indicata riduzione di orario, le ricorrenti hanno precisato che questa era stata comunicata dal DS al consiglio di Classe della – riunitosi il per lo scrutinio del primo quadrimestre – senza alcuna indicazione nell'ordine del giorno, in assenza di documentazione e certificazioni (come da normativa) utili e necessarie ad una discussione della questione; circostanze che,

a memoria delle istanti, comportavano la mancata adozione di qualsivoglia delibera da parte del Consiglio. Successivamente, il le ricorrenti ricevevano dal docente, in modo informale, copia di una mail dallo stesso ricevuta nella quale si dava comunicazione dell'avvenuta adozione di un provvedimento che autorizzava a far data del l'orario ridotto per l'alunno riduzione che sarebbe stata concordata in una riunione tenutasi il alla quale le istanti non avevano preso parte. Conseguiva da quanto sopra riportato, a parere delle ricorrenti, il loro interesse a conoscere i provvedimenti di riduzione di orario scolastico, adottati rispetto ad un loro alunno, a seguito di domanda dei genitori, atteso che sono i docenti a dovervi dare applicazione; si tratta di provvedimenti destinati ad incidere anche sul merito del lavoro delle professoresse istanti che, in questi casi, non avrebbero potuto o dovuto segnare sul registro come assente un alunno autorizzato, invece, ad un orario ridotto, con ogni conseguenza anche in ordine ad eventuali responsabilità derivanti per il loro operato. Per lo stesso motivo evidenziavano le ricorrenti il loro interesse a ricevere copia del provvedimento dell'USR, che ha revocato la riduzione di orario e così anche copia del provvedimento con cui la Scuola ripristinava l'orario normale per l'alunno. In merito alla richiesta di riduzione di orario avanzata in tal senso dal genitore del minore, l'interesse delle istanti a estrarne copia è in linea con quanto appena sopra dedotto in quanto, detta richiesta è collegata al contenuto del verbale del consiglio di classe che ne avrebbe disposto l'adozione. In merito al doc. 10 viene rilevato che di esso le istanti hanno avuto conoscenza solo attraverso il contenuto dell'istanza di accesso presentata dal genitore; circostanza che evidenzia ancora di più la natura illegittima, pretestuosa ed ostruzionistica del diniego opposto alle ricorrenti. Precisano, infine, le ricorrenti che la questione dell'orario scolastico del minore – cui sono legati i documenti sopra citati - è oggetto dell'istanza di accesso presentata dalla dell'alunno (.....) che, come già evidenziato, nell'istanza stessa riferisce che il favore della DS alla concessione della riduzione di orario avrebbe trovato ostacolo da parte dei docenti lamentando, perciò, una ipotetica violazione del diritto allo studio del minore, riservandosi per questo di agire giudizialmente.

In prossimità della seduta della Commissione, l'Amministrazione depositava nota con la quale ribadiva le ragioni poste a fondamento del parziale rigetto e, in particolare:

quanto ai documenti n 4 e 6, si tratterebbe di documentazione contenente dati sensibili e, inoltre, contenente la pianificazione dell'attività didattica coerente con le indicazioni espresse nelle certificazioni mediche consegnate alla scuola e, comunque, riferita ad anni scolastici pregressi con conseguente irrilevanza rispetto agli interessi delle ricorrenti;

quanto al documento n. 7, questo sarebbe inesistente, poiché la rimodulazione dell'orario scolastico era stata verbalizzata nel Consiglio di classe per lo scrutinio intermedio del già in possesso delle ricorrenti;

quanto al documento n. 8 trattasi di rapporto a protocollo riservato, difensivo dell'operato dell'Amministrazione resistente e relativo alla condotta da questa tenuta a seguito di esposto sottoscritto dalle ricorrenti; di talché, da un lato, l'accesso determinerebbe un pregiudizio per quest'ultima e, dall'altro, in assenza di qualsivoglia procedimento disciplinare avviato nei confronti delle docenti, non si può configurare alcuna lesione del loro diritto alla difesa;

quanto al documento n. 9 trattasi di una mail indirizzata alla famiglia dell'alunno con cui l'Amministrazione resistente specificava che anche a fronte di una nuova richiesta a firma degli esercenti la responsabilità genitoriale, per l'anno scolastico/....., la stessa non avrebbe potuto trovare accoglimento, mail che nulla ha a che vedere con le ricorrenti giacché l'orario ridotto approvato aveva esaurito i suoi effetti nell'a.s.-..... o meglio esso non aveva mai prodotto alcun effetto perché era mai entrato in vigore tenuto conto delle norme COVID;

quanto al documento n. 10 trattasi di una comunicazione tra Ufficio centrale ed Ufficio periferico in cui l'USR sollecita a "ripristinare per l'alunno l'orario scolastico normale, consentendogli di recuperare eventuali carenze formative nelle modalità previste dalla normativa vigente" evitando, quindi, di rimodulare l'orario delle lezioni all'alunno per l'anno scolastico/..... Tale nota non incide sull'esercizio delle funzioni delle ricorrenti e non produce alcun effetto sul loro lavoro giacché né la famiglia lo ha richiesto, né l'Amministrazione ha autorizzato una rimodulazione di orario, per l'alunno, nell'a.s./....., autorizzazione per la quale i docenti del Consiglio di classe sarebbero stati messi opportunamente a conoscenza;

quanto al documento n. 11 trattasi di mero accesso generalizzato, non evincendosi quale riflesso potrebbe avere sulle ricorrenti sapere quali altri soggetti l'Amministrazione ha individuato come controinteressati all'istanza di accesso del genitore del minore sopra indicato;

quanto al documento n. 12 non si rileva nessun interesse diretto e concreto nell'ostensione di una memoria difensiva di un genitore per il figlio minore, riferibile ad un procedimento disciplinare, per cui il Consiglio di classe riunito, dopo averne preso visione e averla ampiamente discusso, ha comminato la sanzione che l'alunno ha già scontato e quindi ha finito di avere i suoi effetti nell'anno

quanto al documento n. 15 anch'esso fa riferimento all'anno scolastico/..... e di cui le ricorrenti sono state ampiamente informate, con la conseguenza che è venuto meno l'interesse attuale e motivato di quest'ultime nel venirne in possesso;

quanto al documento n. 18, questo non esiste nella forma richiesta dalle ricorrenti, esiste sotto forma di mail trasmessa al coordinatore del Consiglio di classe - figura di raccordo tra il Dirigente ed il Consiglio - che l'ha poi inoltrata ad ognuno dei membri e quindi anche alle ricorrenti che ne sono già in

possesso ed in ogni caso non incide sulla prestazione lavorativa o sulle responsabilità delle stesse in quanto riferibile ad annualità ormai conclusa;

quanto al documento n. 19, esso attiene ad una riunione scuola /famiglia che esula dalle riunioni ufficiali dei Consigli di classe, per il quale è stato tenuto processo verbale interno ad esclusiva memoria dei fatti discussi. Anche in questo caso detto “verbale” ad uso interno, nondimeno si riferisce ad una annualità già trascorsa ed a fatti (la rimodulazione dell’orario dello studente) che non rilevano più sull’a.s./.....

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalle ricorrenti, la Commissione osserva quanto segue.

Quanto ai documenti di cui ai superiori punti 4,6,12,15 e 18 il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell’art. 12 del d.p.r. n. 184/2006, non avendo parte ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso alla Commissione ai genitori degli alunni controinteressati.

Quanto all’ulteriore documentazione, la *ratio* del diritto di accesso consiste nell’assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all’imparzialità dell’agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell’interessato.

Nella fattispecie in esame, le ricorrenti hanno adeguatamente motivato la propria domanda ostensiva e da tale motivazione si apprezza un collegamento giuridicamente qualificato con la documentazione richiesta e dunque meritevole di favorevole considerazione, con eventuale oscuramento dei dati sensibili.

La giurisprudenza è ferma nel ritenere che il controllo che l’amministrazione deve effettuare al fine della verifica dell’ostensibilità degli atti per la tutela giurisdizionale o per la cura di posizioni soggettive debba essere meramente estrinseco; infatti, tra le tante, il Consiglio di Stato, Sez. V, 30-08-2013, n. 4321 ha affermato che "*Il limite di valutazione della P.A. sulla sussistenza di un interesse concreto, attuale e differenziato all’accesso agli atti della P.A. (che è pure il requisito di ammissibilità della relativa azione) si sostanzia nel solo giudizio estrinseco sull’esistenza di un legittimo e differenziato bisogno di conoscenza in capo a chi richiede i documenti*", senza che l’amministrazione possa scendere nella valutazione intrinseca della effettiva utilità ai fini difensivi della documentazione richiesta.

PQM

La Commissione, nei sensi e con le limitazioni di cui in motivazione, in parte dichiara inammissibile il ricorso e in parte lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

elaborato uno specifico prospetto con l'estrazione delle informazioni riportate sulla piattaforma informatica circa le valutazioni.”

DIRITTO

Sul ricorso presentato, la Commissione rileva la sua tardività. Si osserva al riguardo che l'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie il diniego reca la data del e dunque il termine per la sua impugnativa è spirato in data, mentre il ricorso reca la data del e dunque oltre i termini di legge concessi per la sua proposizione.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, commi 8 e 2, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Amministrazione Centrale Università del

FATTO

Il, studente, chiedeva all'Amministrazione resistente estrazione di copia di *tutta la documentazione, redatta e consultata dalla commissione (ad esclusione di quella inoltrata dal sottoscritto) che ha contribuito al rilascio del parere negativo dell'equipollenza di titolo estero (domanda n. prot.-..... del)* tramite il Verbale n. del del Consiglio Didattico in, trasmesso al sottoscritto il con n. prot.-.....-.....; il Verbale, e/o la delibera, della commissione valutante e tutta la documentazione, redatta e consultata dalla commissione (ad esclusione di quella inoltrata dal sottoscritto), che ha prodotto il riscontro dell'istanza di autotutela n. prot.-.....-..... del L'istanza era motivata con la necessità di tutela legale.

L'Amministrazione non ha dato risposta entro trenta giorni dalla richiesta.

In ragione del silenzio opposto dall'Amministrazione il ricorrente ha adito nei termini di legge la Commissione affinché si pronunci sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Il diritto di accesso va nel caso di specie garantito, venendo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

In secondo luogo, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. n. 241/1990 l'accesso deve (comunque) essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza

FATTO

Il l'Assistente della Polizia di Stato (in forza alla sezione polizia stradale di) formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso *alla cronologia delle operazioni (sistema informatizzato per la gestione digitale del protocollo, del flusso documentale e degli archivi) che la Questura di aveva compiuto* su una contestazione di addebiti, per garantire il diritto alla difesa.

L'Amministrazione deduceva che non vi era stata alcun tipo di decretazione

In ragione del rigetto opposto dall'Amministrazione parte ricorrente ha adito nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

Con nota pervenuta in prossimità della seduta della Commissione, il Compartimento della Polizia Stradale e ha comunicato di aver evaso la richiesta in data

E' pervenuta memoria del ricorrente, che ha specificato che la documentazione ostesa è priva di talune parti dei messaggi pec intercorsi tra il Compartimento Polizia Stradale di e la Sezione Polizia Stradale di, come rilevato anche nel verbale di consegna.

DIRITTO

La Commissione, preso atto che parte della documentazione è stata ostesa, non può che ritenere parzialmente cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

Quanto alla documentazione non ostesa, ritiene che il ricorso è fondato e va accolto, in considerazione del fatto che viene in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'istante, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso parzialmente improcedibile per cessazione della materia del contendere e per la documentazione non ostesa lo accoglie, invitando l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Compartimento della Polizia Stradale

FATTO

Il l'Assistente della Polizia di Stato (in forza alla sezione polizia stradale di) formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso *alla cronologia delle operazioni (sistema informatizzato per la gestione digitale del protocollo, del flusso documentale e degli archivi) che la Questura di aveva compiuto* su una contestazione di addebiti, per garantire il diritto alla difesa.

La Questura di deduceva che non vi era stata alcun tipo di decretazione

In ragione del rigetto opposto dall'Amministrazione parte ricorrente ha adito il la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

La Questura di ha dedotto che per la parte di propria competenza l'istanza è stata accolta.

Con nota pervenuta in prossimità della seduta della Commissione, il Compartimento della Polizia Stradale e ha dedotto che la cognizione delle modalità e dei passaggi procedurali attraverso cui i documenti sono entrati nel sistema di protocollazione della Questura nulla rilevano ai fini della legittimità del provvedimento e che pertanto non sussiste alcun interesse.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in ragione dell'inaccessibilità della *cronologia delle operazioni* in quanto informazione e non idoneo a configurare documento amministrativo, ai sensi dell'art. 22, comma 4, della legge n. 241/1990.

L'art. 22, lettera d), della L. n. 241 del 1990 prevede infatti che per "documento amministrativo" si intende "*ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale*".

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Istruzione Superiore

FATTO

Il la Federazione –, in persona del Coordinatore per la Provincia di Prof., presentava formale richiesta di accesso al Dirigente Scolastico dell'Istituto resistente ai nominativi del personale che ha ricevuto i compensi attinti dal Fondo di Istituto (FIS), gli incarichi afferenti al FIS singolarmente conferiti e la quota del Fondo erogata a ciascun dipendente per lo svolgimento degli incarichi.

A fondamento veniva dedotta la circostanza che le informazioni richieste erano necessarie a consentire all'organizzazione sindacale la verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

Avverso il provvedimento dell'Amministrazione di rigetto dell'istanza di accesso in cui veniva richiamata la nota del Garante Privacy del, parte ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato memoria.

DIRITTO

Per quanto attiene alla legittimazione del Sindacato l'orientamento della giurisprudenza amministrativa e della Commissione è costante ed univoco ritenendo sussistente il diritto dell'organizzazione sindacale ad esercitare l'accesso agli atti della P.A. per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato, quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l'associazione (in tal senso, Cons. Stato Sez. VI, 20/11/2013, n. 5511).

Nel caso di specie, la documentazione richiesta inerisce certamente alle prerogative del sindacato, in quanto tale e ai diritti di informazione del medesimo, posti a salvaguardia degli aspetti più significativi del rapporto di lavoro, vantando parte ricorrente un interesse di tipo endoprocedimentale all'ostensione, in forza del combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge n. 241/1990.

Le organizzazioni sindacali sono parte del procedimento di formazione del Fondo di istituto nonché di accesso allo stesso da parte dei lavoratori e di ripartizione delle risorse finanziarie, di talché,

hanno diritto a conoscere, acquisendone la copia, i dati di distribuzione del FIS per ogni singolo beneficiario (prospetto analitico degli importi erogati a ciascun beneficiario e per quale incarico) e ciò proprio per verificare il rispetto dei criteri e la corretta applicazione del Contratto di Istituto in materia di distribuzione del FIS, trattandosi di un accesso partecipativo e non solo conoscitivo, *"la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici"* (art. 24, comma 7, primo periodo, l. 241/1990), vale a dire gli interessi dei quali il sindacato è portatore sia quale ente esponentiale dei lavoratori iscritti sia quale soggetto coinvolto nel procedimento di formazione e di distribuzione delle risorse del Fondo di istituto.

La Commissione osserva che il sindacato vanta un interesse differenziato, anche di carattere difensivo, a verificare la correttezza della valutazione (CDS., sent. 20 luglio 2018, n. 4417 e da ultimo TAR per il Friuli Venezia Giulia, sent. n. 42 del 2021), per cui recede la tutela della riservatezza dei terzi.

Il Garante per la protezione dei dati personali, nel parere reso il, ha affermato *"Restano, in ogni caso, salve le forme di conoscibilità degli atti amministrativi, nei limiti e con le modalità stabilite dalla disciplina di settore (artt. 22 ss. della l. n. 241 del 7/8/1990 e art. 5 d.lgs. 33/2013), i cui presupposti saranno valutati dall'amministrazione al fine di consentire o meno l'ostensione della documentazione richiesta, tenuto conto che l'organizzazione sindacale può essere legittimata all'esercizio del diritto di accesso documentale limitatamente alla "cognizione di documenti che possono coinvolgere le prerogative del sindacato quale istituzione esponentiale di categoria, [e alle] posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse opera l'associazione [sindacale]" (cfr., fra le altre, le sentenze: Cons. Stato, sez. III, 23/10/2014, n. 5236; Cons. Stato, sez. VI, del 20/11/2013, n. 5511; T.A.R. Bari, Puglia, sez. III, 5/10/2018, n. 1275; T.A.R. Parma, Emilia-Romagna, sez. I, 13/05/2015, n.141)"*.

D'altronde, sulle organizzazioni sindacali graverà l'obbligo di non divulgare il contenuto della documentazione oggetto dell'istanza di accesso, se non nelle sedi istituzionali e laddove "strettamente indispensabile" (art. 24, comma 7, ultimo periodo, L. n. 241 del 1990) e di non utilizzarlo per scopi diversi da quelli propri dell'organizzazione sindacale.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: Ministero dell'Istruzione – Segretariato Generale - Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio e Conservatorio di Musica di

FATTO

....., avendo sostenuto gli esami per il conseguimento del diploma di, ha chiesto di accedere *agli atti dei programmi di studio individuali forniti dalla docente Prof.ssa, nonché ai registri di classe e personali della docente stessa dall'a.a. / all'a.a. /* e stante il mancato riscontro ha adito la Commissione.

Il Ministero dell'Istruzione – Segretariato Generale - Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo ha fatto pervenire memoria in cui ha dedotto che l'istanza è stata accolta.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della nota dell'Istituto resistente, di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università

FATTO

Il, essendo stato iscritto nell'anno accademico/..... al di livello "..... della: ruoli organizzativi, strategici, tecnici", ha formulato all'Amministrazione resistente istanza di accesso *al verbale integrale della discussione di tesi del*; *al documento (non è possibile specificarne ulteriormente la denominazione) che, in maniera preventiva, avrebbe dovuto stabilire la quantificazione e le modalità di attribuzione dei punteggi alla tesi, in relazione ad eventuale regolamento accademico, che non è stato possibile reperire.*

L'Amministrazione non dava riscontro.

In ragione del silenzio rigetto opposto dall'Amministrazione parte ricorrente ha adito nei termini il Difensore Civico della, che lo ha trasmesso per competenza alla Scrivente Commissione affinché si pronunci sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

Con nota pervenuta il l'Università ha comunicato di aver evaso la richiesta.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della nota dell'Università e di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente:

FATTO

Il ricorrente, dipendente del con contratto a tempo indeterminato, inquadrato nel profilo professionale di livello, ha partecipato alla procedura indetta dal per titoli e colloquio per complessive n. posizioni di di livello ai sensi dell'art. 15 co. 5 del CCNL Comparto Ricerca del (bando n. per di livello – Area n. posti).

All'esito della procedura, il ricorrente non ha superato la prima fase di valutazione, non avendo raggiunto il punteggio utile per essere ammesso alla restante valutazione del curriculum ed eventualmente al colloquio.

Avendo interesse ad acquisire gli atti della procedura, in data ha inoltrato istanza di accesso agli atti per richiedere *“copia verbale/i in cui la commissione ha stabilito i criteri di valutazione dei prodotti scelti inerenti al bando di concorso; copia verbale/i con la valutazione dei propri prodotti scelti e dei prodotti scelti di tutti i candidati ammessi alle fasi successive del procedimento”*.

Il l'..... ha ostenso parte dei documenti, omettendo di consegnare *copia verbale/i con la valutazione dei prodotti scelti di tutti i candidati ammessi alle fasi successive del procedimento; copia verbale/i da cui si evince in che modo è stato attribuito il punteggio ai singoli prodotti scelti*.

Avverso tale rigetto parziale la ricorrente, a mezzo dell'avv., ha proposto ricorso alla Commissione affinché si pronunci sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

E' pervenuta memoria del Consiglio che ha dedotto che il Dr. ha presentato il medesimo giorno della prima istanza di accesso, ossia il u.s., a distanza di circa, una seconda domanda di accesso, evasa dall'Amministrazione resistente in data

DIRITTO

Sul gravame presentato, la Commissione, preso atto della produzione documentale del Consiglio resistente e considerato che la documentazione richiesta dal ricorrente tramite la seconda istanza di accesso - regolarmente evasa dal - coincide con quella richiesta con il presente ricorso non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri “.....” – Compagnia di

FATTO

....., militare dell’Arma dei Carabinieri con il grado di, essendo parte offesa nel procedimento penale nr. / mod / aperto presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di, per il quale è stato autorizzato in data (ex art. 116 c.p.p.) a visionare il fascicolo processuale, avendo riscontrato in esso la presenza di comunicazioni dirette all’ufficio giudiziario e redatte dalla Compagnia Carabinieri di, ha presentato in data al Comando Compagnia Carabinieri di – richiesta formale di visione/estrazione di copia della seguente documentazione: “Pratica nr. / anno (tutti gli atti)”.

Ha indicato i seguenti motivi alla base della propria richiesta di accesso agli atti: “ragioni di giustizia”.

Con provvedimento in data, l’Amministrazione resistente ha rigettato l’istanza di accesso in quanto verte su atti di natura giudiziaria e non amministrativa.

Avverso il rigetto della sua istanza l’istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell’istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

E’ pervenuta memoria dell’Amministrazione resistente.

DIRITTO

Secondo l’orientamento ormai costante di questa Commissione in linea con la recente giurisprudenza amministrativa, l’accesso non è per ciò stesso precluso dalla pendenza delle indagini da parte della Procura ma spetta alla amministrazione adita richiedere alla Procura procedente il nulla osta all’accesso.

Sulla base delle suesposte considerazioni la Commissione sospende la decisione invitando la amministrazione adita a richiedere alla Procura procedente il nulla osta all’accesso richiesto. Nelle more del predetto incombenza istruttorio i termini di legge rimangono interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione invitando la amministrazione resistente ad adempiere all'incombente istruttorio di cui in motivazione, nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Legione Carabinieri

FATTO

Il Sig., in data, ha presentato alla Commissione una richiesta di revocazione straordinaria relativa alla decisione, resa dalla stessa nella seduta del - notificata al ricorrente a mezzo pec il successivo - con la quale veniva rigettato il ricorso per mancato rilascio del nulla osta da parte dell'Autorità Giudiziaria procedente.

DIRITTO

La Commissione osserva che la richiesta di revocazione deve ritenersi tardiva avendo ad oggetto una decisione del

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara l'istanza revocatoria irricevibile perché tardiva.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente:

FATTO

Parte ricorrente, dipendente dell'..... con contratto a tempo indeterminato, inquadrata nel profilo professionale di livello, ha partecipato alla procedura indetta dall'Agenzia per l'attribuzione di complessive progressioni economiche ai sensi dell'art. 53 del CCNL -..... e smi per il personale, appartenente ai livelli - e segnatamente per la posizione/.....

All'esito della procedura, parte ricorrente è stata inserita nella graduatoria di merito con punteggio di; avendo interesse ad acquisire gli atti della procedura, in data ha inoltrato istanza di accesso a *documentazione con verbale che riporti il calcolo esplicito del punteggio attribuito per anzianità di servizio, con indicazione del valore massimo di anzianità risultato dall'esame delle domande (valutate e presentate per il concorso in oggetto, nello specifico posizione, presentate da altri candidati; documentazione con verbale relativo all'attribuzione del punteggio per ciascun titolo e attività formativa inseriti nella domanda di partecipazione alla selezione con richiesta che la documentazione riporti la motivazione di esclusione per ciascun titolo o attività formativa eventualmente non conteggiata.*

L'..... il ha ostenso parte dei documenti, omettendo di consegnare *“i verbali o documenti contenenti la motivazione di esclusione per ciascun titolo o attività formativa eventualmente non conteggiata”*.

Avverso tale rigetto parziale la ricorrente, a mezzo dell'avv., ha proposto ricorso alla Commissione affinché si pronunci sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

E' pervenuta memoria dell'Agenzia che ha precisato che la documentazione trasmessa è tutta quella disponibile, non esistendo altra documentazione da fornire rispetto alle richieste fatte. Ha altresì affermato che *“La documentazione riferita all'anzianità non risulta espressamente richiesta dall'interessata, in ogni caso l'art. 6 del richiamato bando comunque non contempla l'esistenza di tale documentazione. Il punteggio relativo all'anzianità era contenuto in un file, elaborato dal Servizio del Personale a partire dai dati inseriti nell'applicativo informatico (a cui peraltro è stato concesso ai dipendenti di fare accesso proprio per poter inoltrare osservazioni, in attuazione della Circolare n./PER del 2020) e trasmesso alla Commissione perché ne prendesse atto. Per quanto riguarda i verbali si precisa che sono stati redatti dalla Commissione riportando soltanto la valutazione assegnata a ciascun candidato, come meglio indicata nelle singole schede di valutazione, senza esprimere motivazioni circa l'accoglimento o meno di un determinato titolo. I criteri per l'assegnazione dei punteggi non sono stati elaborati dalla Commissione in quanto già presenti nel bando (artt. 5 e 6), se non per minime precisazioni contenute nei verbali (All. 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4).*

DIRITTO

Sul gravame presentato, la Commissione, preso atto della dichiarazione della resistente di non detenere ulteriore documentazione rispetto a quella già resa disponibile, non può che rigettare il ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo rigetta per inesistenza della documentazione richiesta.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale militare (PERSOMIL)

FATTO

Il, in servizio presso, presentava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia degli atti già oggetto di una sua precedente istanza del e successivi agli accertamenti preliminari tesi ad appurare la fondatezza delle segnalazioni che nella sua qualità di aveva fatto ed inerenti all'attribuzione dei punteggi per l'avanzamento di grado di, cui l'istante aveva partecipato.

In particolare, il nel richiamare la precedente istanza del, rilevava che con essa aveva posto in luce possibili condotte penalmente rilevanti in ragione della modifica del verbale redatto il conclusivo della procedura sopra indicata; modifica che risultava all'istante in quanto, diversamente dalla bozza di cui era venuto a conoscenza e dalla quale risultava che gli era stato assegnato lo stesso punteggio di altri candidati, nel verbale veniva attribuita all'istante una posizione deteriore rispetto a questi ultimi.

Alla luce di quanto sopra l'istante chiedeva di conoscere: il nominativo del di PERSOMIL *pro tempore* alla data di presentazione dell'istanza del; se successivamente a quest'ultima erano stati trasmessi gli atti all'AG; se l'Amministrazione avesse svolto indagini per appurare i fatti segnalati dall'istante.

L'Amministrazione non dava riscontro nei termini di legge.

Il il medesimo ricorrente formulava altra richiesta di accesso all'Amministrazione resistente volta a conoscere se fosse stato sospeso il giudizio di avanzamento dell'istante, avendo presentato istanza di ricusazione del membro della Commissione

L'Amministrazione non dava riscontro nei termini di legge.

Il ricorrente impugnava entrambi i silenzi rigetto.

In prossimità della seduta della Commissione, l'Amministrazione resistente depositava memoria con la quale chiedeva venisse dichiarata l'improcedibilità dei due ricorsi stante, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, l'avvenuto tempestivo riscontro alle istanze presentate.

Nella seduta del la Commissione, disposta la riunione dei ricorsi, riteneva necessario, ai fini del decidere, che la parte ricorrente precisasse se avesse ricevuto la documentazione richiesta.

Perveniva nota il del che precisava di non aver ricevuto riscontro dall'Amministrazione resistente e di chiedeva di acquisire in forma dematerializzata copia della memoria prodotta dall'Amministrazione resistente.

La Commissione, nella seduta del, in accoglimento di quanto richiesto dalla parte ricorrente, disponeva la trasmissione della memoria e degli allegati da parte della Segreteria, invitando le parti a controdedurre e a precisare se sussista interesse alla decisione e in ordine a quali richieste il ricorrente non abbia ottenuto riscontro.

Il ricorrente con la memoria formulava richieste della seguente documentazione e precisamente:

1. *“se in seguito ai fatti segnalati sia stata interessata l'autorità giudiziaria”;*
2. *“se la per il Personale Militare abbia avviato accertamenti preliminari tesi ad appurare la fondatezza dei gravi fatti segnalati dallo scrivente al fine di disporre un'eventuale inchiesta formale per motivi disciplinari”;*
3. *“eventuali dichiarazioni rilasciate dall'..... (membro “.....”) in merito alle circostanze segnalate in atti” (esibizione della c.d. “.....” degli avanzamenti al);*
4. *“copia della mostrata dal citato al “suo diretto collaboratore”;*
5. *“le dichiarazioni del in ordine ai fatti segnalati”;*
6. *“gli esiti degli accertamenti preliminari” (qualora disposti); in mancanza copia della determina del con la quale si è disposto nel merito, nonché copia delle decretazioni del sig. Ministro della Difesa pro tempore al quale risaliva la competenza per motivi disciplinari”;*
7. *tutti gli atti (nessuno escluso) prodromici alla decisione del per il Personale Militare pro tempore afferenti alle questioni de quibus;*
8. *copia del verbale di avanzamento n. **in data, non pervenuto allo scrivente, comprensiva della determinazione della (.....) dalla quale si evincano i motivi per i quali la citata commissione ha deciso di procedere a valutare chi scrive nonostante non fosse stato ancora formulato il parere della competente Direzione Generale per il Personale Militare (interventato solo il),***
9. *il responsabile del procedimento amministrativo ex lege 241/1990.”.*

L'Amministrazione resistente trasmetteva documentazione in accoglimento del punto 9 delle superiori richieste.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione in relazione alla trasmissione della documentazione di cui al punto 9, non può che dichiarare la parziale improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, mentre per quanto le ulteriori richieste del ricorrente, il ricorso è inammissibile quanto ai superiori punti 1, 2, trattandosi di richiesta di

informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dell'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006.

Quanto ai superiori punti 3, 4, e 5 parte ricorrente non ha provveduto alla notifica ai controinteressati secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera *b*) del DPR 184/2006 e il ricorso è inammissibile.

Quanto ai documenti contrassegnati dai numeri 6, 7, 8 la Commissione rileva che il ricorrente è titolare di un interesse qualificato ad accedere alla documentazione ove esistente, ai sensi del comma 7, dell'art. 24 della legge n. 241 del 1990 e sempre con le limitazioni imposte dall'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 184/2006, secondo cui «*La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso*».

PQM

La Commissione dichiara in parte improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere, in parte inammissibile ed in parte lo accoglie, invitando l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare (PERSOMIL)

FATTO

Il,, presentava all'Amministrazione resistente istanza di accesso alla seguente documentazione "*atti contenuti nel fascicolo disciplinare aperto in seguito alla comunicazione del verbale datato; atti di comunicazione AG; copia determinazioni superiori autorità*".

L'Amministrazione non dava riscontro nei termini di legge.

Il ricorrente impugnava il silenzio rigetto.

Perveniva memoria dell'Amministrazione che deduce che non sussiste la posizione legittimante per richiedere i documenti.

Ha eccepito l'Amministrazione che non risulta affatto che, per i fatti denunciati, il Sig. abbia mai assunto la qualità di persona offesa o di parte civile in ambito processuale (tale qualità, invero, avrebbe dovuto formare, qualora effettivamente assunta, oggetto di specifica comunicazione all'Autorità gerarchica sovraordinata ai sensi dell'art. 748 Testo Unico dell'Ordinamento Militare).

DIRITTO

In merito al gravame presentato, la Commissione osserva che il ricorrente non ha dato evidenza nell'istanza di accesso dell'interesse sotteso alla richiesta avanzata e neppure del nesso di strumentalità tra la documentazione chiesta in ostensione e il presunto interesse fatto valere.

Nel ricorso alla Commissione ha solo dedotto di aver prodotto esposti per fatti illeciti conosciuti in servizio e di voler riferire all'autorità.

Per quanto sopra esposto, il ricorso deve dirsi pertanto inammissibile ex art. 22, comma 1, lett. b) legge n. 241 del 1990 e art. 12 comma 7 lett. b) del DPR 184/2006.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. b) del DPR 184/2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente:

FATTO

Il ricorrente, dipendente dell'..... con contratto a tempo indeterminato, inquadrato nel profilo professionale di (.....) livello, ha partecipato alla procedura indetta dall'..... per l'attribuzione di complessive progressioni economiche ai sensi dell'art. 53 del CCNL-..... e smi per il personale, appartenente ai livelli-..... e segnatamente per il profilo di (.....) -, codice

All'esito della procedura, il sig. è stato inserito nella graduatoria di merito con punteggio di; avendo interesse ad acquisire gli atti della procedura, in data ha inoltrato istanza di accesso a *copia di tutti i verbali sui criteri di valutazione della commissione con relativa attribuzione dei punteggi ad ogni partecipante alla procedura selettiva (incluse le relazioni dei responsabili di e gli atti decisionali del). Copia delle schede di valutazione dell'anzianità e dei titoli presentati dal sottoscritto; copia delle schede di valutazione dell'anzianità e dei titoli presentati dai seguenti controinteressati:,,,,*».

Avverso tale rigetto parziale la ricorrente, a mezzo dell'avv., ha proposto ricorso alla Commissione affinché si pronunci sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

E' pervenuta memoria dell'..... che ha dedotto che la documentazione trasmessa è tutta quella disponibile, non esistendo altra documentazione da fornire rispetto alle richieste fatte. Ha altresì affermato che *“Per quanto riguarda i verbali si precisa che sono stati redatti dalla Commissione riportando soltanto la valutazione assegnata a ciascun candidato, come meglio indicata nelle singole schede di valutazione, senza esprimere motivazioni circa l'accoglimento o meno di un determinato titolo. I criteri per l'assegnazione dei punteggi non sono stati elaborati dalla Commissione in quanto già presenti nel bando (artt. 5 e 6), se non per minime precisazioni contenute nei verbali (All. 4.1, 4.2, 4.3e 4.4). Mentre, per quanto concerne le valutazioni dei Responsabili e del sono state espresse, come indicato nel bando (artt. 7 e 8), esclusivamente riportandone l'esito sulla piattaforma informatica ed esprimendo, ai sensi del bando, la motivazione solamente in caso di valutazione negativa da parte del responsabile. Al fine di dare conto di queste valutazioni in sede di accesso è stato elaborato uno specifico prospetto con l'estrazione delle informazioni riportate sulla piattaforma informatica circa le valutazioni.*

DIRITTO

Sul gravame presentato, la Commissione, preso atto della dichiarazione della resistente di non detenere ulteriore documentazione rispetto a quella già resa disponibile, non può che rigettare il ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo rigetta per inesistenza della documentazione richiesta.

Ricorrente:, in qualità di Presidente dell'Associazione di

contro

Amministrazione resistente: Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio della, Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici della medesima Regione

FATTO

Il Sig., nella sua qualità, ha presentato in data istanza di accesso agli accordi, convenzioni e pattuizioni tra la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio della, Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici della medesima Regione ed Ente Morale Pinacoteca e Biblioteca, al fine di perseguire le proprie finalità statutarie che prevedono tra gli altri: interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio storico-culturale; organizzazione e gestione di attività culturali e artistiche.

L'Amministrazione non dava riscontro.

In ragione del silenzio rigetto opposto dall'Amministrazione parte ricorrente ha adito nei termini la Commissione affinché si pronunci sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

Perveniva memoria della Soprintendenza, che deduceva che l'istanza era stata riscontrata, indicando l'indirizzo pec del Museo cui l'istanza avrebbe dovuto essere indirizzata.

DIRITTO

La Commissione fa presente che a venire in rilievo è la disposizione di cui all'art. 6, comma 2, D.P.R. n. 184/2006 che recita *“La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato”*.

Pertanto, alla luce della menzionata disposizione regolamentare, la Commissione invita parte resistente ad assolvere l'incombente in essa contemplato, interrompendo nelle more i termini della decisione.

PQM

La Commissione invita parte resistente a trasmettere la richiesta di accesso all'amministrazione che detiene i documenti, interrompendo nelle more i termini della decisione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente:

FATTO

Il ricorrente, dipendente dell'..... con contratto a tempo indeterminato, inquadrato nel profilo professionale di Operatore tecnico livello, ha partecipato alla procedura indetta dall'Agenzia per l'attribuzione di complessive progressioni economiche ai sensi dell'art. 53 del CCNL -..... e smi per il personale, appartenente ai livelli – e segnatamente per il profilo di Operatore tecnico livello, codice

All'esito della procedura, il sig. è stato inserito nella graduatoria di merito con punteggio di; avendo interesse ad acquisire gli atti della procedura, in data ha inoltrato all'Agenzia resistente istanza di accesso a *“copia di tutti i verbali sui criteri di valutazione della commissione con relativa attribuzione dei punteggi ad ogni partecipante alla procedura selettiva (incluse le relazioni dei responsabili di e gli atti decisionali del); Evidenza del rispetto dell'atto di affidamento in gestione degli impianti a; copia della scheda di valutazione dell'anzianità e dei titoli presentati dal sottoscritto; copia delle schede di valutazione dell'anzianità e dei titoli presentati dai seguenti controinteressati:,,”*.

L'..... il ha ostenso parte dei documenti e precisamente: *un verbale che riportava la somma dei voti dei partecipanti al concorso senza alcun giudizio; le schede dei partecipanti solo con i punteggi; per quanto riguarda la valutazione del, un provvedimento ove risulta in maniera generica “non accolto”*.

Avverso tale rigetto parziale parte ricorrente, a mezzo dell'avv., ha proposto ricorso alla Commissione affinché si pronunci sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

In prossimità della seduta della Commissione, è pervenuta memoria dell'Agenzia che ha dedotto che la deduzione di parte ricorrente di aver *“... ricevuto dall'..... soltanto un elenco in ordine alfabetico del personale partecipante alla procedura concorsuale per le diverse posizioni... (mentre) non ha fornito al ricorrente i verbali con i criteri di valutazione, le relazioni dei responsabili di e gli atti decisionali dei”* non corrisponde al vero.

L'..... ha precisato che la documentazione trasmessa è tutta quella disponibile, non esistendo altra documentazione da fornire rispetto alle richieste fatte. Ha altresì affermato che *“Per quanto riguarda i verbali si precisa che sono stati redatti dalla Commissione riportando soltanto la valutazione assegnata a ciascun candidato, come meglio indicata nelle singole schede di valutazione, senza esprimere motivazioni circa l'accoglimento o meno di un determinato titolo. I criteri per l'assegnazione dei punteggi non sono stati elaborati dalla Commissione in quanto già presenti nel bando (artt. 5 e 6), se non per minime precisazioni contenute nei verbali (All. 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4). Mentre, per quanto concerne le valutazioni dei Responsabili e del sono state espresse, come indicato nel bando*

(artt. 7 e 8), esclusivamente riportandone l'esito sulla piattaforma informatica ed esprimendo, ai sensi del bando, la motivazione solamente in caso di valutazione negativa da parte del responsabile. Al fine di dare conto di queste valutazioni in sede di accesso è stato elaborato uno specifico prospetto con l'estrazione delle informazioni riportate sulla piattaforma informatica circa le valutazioni”.

DIRITTO

Sul gravame presentato, la Commissione, preso atto della dichiarazione della Agenzia resistente di non detenere ulteriore documentazione rispetto a quella già resa disponibile, non può che rigettare il ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo rigetta per inesistenza della documentazione richiesta.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: ISTITUTO COMPRENSIVO

FATTO

Il, in qualità di membro della componente genitori del Consiglio di Istituto, presentava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia della comunicazione del Comune di con il quale veniva assegnato il contributo di €., al fine di verificare il vincolo di destinazione.

L'Amministrazione resistente non forniva alcun riscontro.

Avverso tale silenzio rigetto l'istante proponeva ricorso alla Commissione.

Per veniva memoria dell'Istituto, che deduceva di allegare copia del documento con cui il Comune aveva riconosciuto il contributo al progetto ed estratto della delibera del Consiglio.

La Commissione, nella seduta del, considerato che non si rinveniva la documentazione che l'Amministrazione affermava essere stata allegata, ha ritenuto necessario, ai fini del decidere, che la parte ricorrente precisasse se l'istanza di accesso fosse stata accolta.

Per veniva nota dell'amministrazione resistente, che comunicava che gli allegati per mero errore non erano stati inviati alla Commissione e li depositava.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della nota dell'Istituto resistente, di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere, disponendo la trasmissione della documentazione alla ricorrente da parte della Segreteria.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere. Manda alla Segreteria per l'esecuzione dell'incombente di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato

FATTO

Il l'Assistente, in servizio presso l'Ufficio della Questura di, formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso alla richiesta del di concessione dei benefici in favore delle vittime del dovere, al fine di essere edotto dello stato di avanzamento della pratica.

L'Amministrazione non dava risposta entro trenta giorni dalla richiesta.

In ragione del silenzio opposto dall'Amministrazione il ricorrente ha adito nei termini la Commissione affinché si pronunci sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

L'Amministrazione in prossimità della seduta della Commissione ha comunicato che in data è stato notificato il provvedimento definitivo in relazione alla domanda di riconoscimento di vittima del dovere.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della nota dell'amministrazione e di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:, in proprio e in qualità di Coordinatore Nazionale della Organizzazione Sindacale
contro

Amministrazione resistente: Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato -Ragioneria Territoriale dello Stato

FATTO

....., dipendente del Ministero dell'Economia e Finanze, in proprio e in qualità di Coordinatore Nazionale della Organizzazione Sindacale e di curatore di colleghi - in servizio presso l'Amministrazione resistente, che gli hanno rilasciato, nella sua qualità di Coordinatore Nazionale dell'....., specifica delega in data e precisamente di:,, - presentava il alla Ragioneria Territoriale dello Stato del istanza di accesso ed estrazione copia riguardante:

1. *Informazioni sulla data certa (attestata attraverso apposizione di data e firma del datore di lavoro, del R.S.P.P. e del R.L.S.) dell'ultimo aggiornamento che ha riguardato il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) della Ragioneria Territoriale dello Stato (si richiede estratto della pagina/pagine sottoscritte).*
2. *Informazioni sulla data certa (attestata attraverso apposizione di data e firma del datore di lavoro, del R.S.P.P. e del R.L.S.) dell'ultimo aggiornamento che ha riguardato la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato presso la sede della Ragioneria Territoriale dello Stato (si richiede estratto della pagina/pagine sottoscritte).*
3. *Ostensione ed estrazione di copia della parte del D.V.R. riguardante la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, obbligatoria dal (si richiede estratto dell'intera sezione o del documento).*
Ogni altra informazione riguardante i procedimenti in questione.

L'istanza era motivata dalla circostanza che i deleganti hanno un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alle informazioni e agli atti richiesti, com'è quella riguardante il diritto alla salute.

L'Amministrazione resistente, con provvedimento del, ricevuto via pec il, comunicava che l'ultimo aggiornamento del DVR della sede di era stato effettuato il e che a causa della pandemia e del fatto che la maggior parte del personale è stato posto in modalità di lavoro agile, si è ritenuto, sentito il parere del medico competente, di dover procedere alla valutazione del rischio in una fase successiva e che il DVR può essere consultato solo dall'RLS.

Avverso tale rigetto il ricorrente ha proposto ricorso alla Commissione il

Per veniva memoria dell'Amministrazione.

DIRITTO

Conformemente al proprio orientamento, la Commissione rileva che, ai sensi dell'art. 18 del D.lgs 81/2008, a pena di sanzione penale alternativa dell'arresto o dell'ammenda *“il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'art. 3 e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono, ai sensi della lettera o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) (Documento di Valutazione dei Rischi - DVR), anche su supporto informatico come previsto dall'art. 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda”*.

Speculare all'obbligo del datore di lavoro è il diritto del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza regolamentato dall'art. 50, comma 4 del D.lgs 81/2008, il quale prevede che *“Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'art. 17, comma 1, lettera a)” con il limite di cui al comma 6 che recita “il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni”*.

Le modalità di accesso al DVR sono disciplinate dal D.Lgs. n. 81 del 2008, che introduce, sul punto, disposizioni di carattere speciale rispetto alla disciplina generale in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui alla L. n. 241 del 1990 e che individua nel solo Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, in qualità di garante degli interessi dei lavoratori, il soggetto al quale è consentito di ricevere copia del DVR.

Sul punto la Commissione richiama anche la decisione del Tar Marche del 2016, n. 506.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo rigetta.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Amministrativo

FATTO

Il ricorrente, in congedo, dopo la favorevole decisione della Commissione assunta nella seduta del, ha adito nuovamente la Commissione rilevando in sintesi che l'Amministrazione resistente non ha osteso tutta la documentazione.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione che ha segnalato che le istanze di accesso del e non contenevano richieste di atti amministrativi.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso inammissibile, essendo preordinato a sollecitare l'esercizio da parte della Commissione del potere di assicurare la corretta ottemperanza da parte dell'Amministrazione alle decisioni adottate dalla Commissione - potere riservato al giudice amministrativo.

Infatti, pur dopo una decisione favorevole al cittadino in sede di ricorso, la Commissione per l'accesso difetta di poteri ordinatori nei confronti della p.a. (ex art 25 L. n 241/90), fatta salva l'eventuale possibilità del cittadino di adire il competente Giudice amministrativo, dotato di poteri coercitivi per dare attuazione concreta al diritto di accesso o di denunciare il fatto alla competente Procura della Repubblica ove sussistano gli estremi di una omissione di atti di ufficio.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

L'ispettore capo della Polizia di Stato, in quiescenza, ha presentato all'Amministrazione, un'istanza di accesso diretta ad ottenere copia delle comunicazioni a lui indirizzate dalla Commissione Medica Ospedaliera di dopo il suo pensionamento, ed, in particolare, quelle del e del, che risulterebbero a lui notificate, ma delle quali rileva di non essere in possesso.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto l'interessata ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione – relativo agli accertamenti svolti dalla C.M.O., ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di

FATTO

La Sig.ra ha presentato alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di un'istanza di accesso agli atti del procedimento relativo alla propria richiesta di protezione internazionale (recante il n.).

Alla base di tale richiesta di accesso vi era l'esigenza di partecipare al procedimento e la necessità di acquisire gli elementi necessari per la difesa in sede di impugnazione dell'eventuale provvedimento negativo.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato una nota nella quale deduce che l'istanza di riconoscimento dello *status* di rifugiato della ricorrente e del figlio minore è stata accolta e che il relativo provvedimento non risulta ancora notificato, essendo ancora in carico alle Poste.

DIRITTO

La Commissione pur prendendo atto di quanto comunicato dall'Amministrazione, ritiene il ricorso fondato venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali la ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di – Ufficio Immigrazione

FATTO

Il, a mezzo del proprio difensore, presentava alla Questura di una richiesta di accesso agli atti, finalizzata a prendere visione del fascicolo relativo al suo trattenimento in un Centro di permanenza per il rimpatrio e di tutta la documentazione relativa, compresa la corrispondenza intercorsa con l'autorità consolare, finalizzata all'identificazione del soggetto ed all'accertamento della sua età.

La Questura negava l'accesso "*...ai sensi del combinato disposto del citato art. 5 bis comma 1 lett a) e d) del D.Lgs 33/2012, dell'art. 24 c..a 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss. e degli art. 2 comma 1 lett. a), b) e 3 comma 1, lett. a) e d) del DM 10 marzo 1994 n. 415 che enucleano, per questa amministrazione le categorie di documenti sottratti al diritto di accesso, in attuazione dell'art. 24 l 241/90.*"

Avverso il rigetto sulla sua istanza di accesso, il difensore dell'istante ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Commissione, nella seduta del, premesso che nel caso di specie l'istanza di accesso era stata proposta ai sensi della legge n. 241/90 sussistendo chiaramente un interesse diretto, concreto e differenziato finalizzato all'ostensione della documentazione richiesta, ai fini della decisione del ricorso invitava l'Amministrazione a chiarire le ragioni del diniego di accesso in quanto il mero generico richiamo alla disposizione regolamentare non consentiva a questa Commissione di valutare, sotto tale profilo, l'effettiva riconducibilità degli atti richiesti alla norma invocata.

Nelle more dell'adempimento dei predetti incumbenti istruttori, i termini di legge sono stati interrotti.

In ottemperanza alla richiesta di chiarimenti la Questura ha fatto pervenire una nota nella quale precisa che il divieto di ostensione rientra, tra l'altro, nel disposto di cui all'art. 2, comma 1 lettere a) e b) recante "*Categorie di documenti inaccessibili per motivi attinenti alla sicurezza, alla difesa nazionale ed alle relazioni internazionali*" e nell'art. 3, comma 1, lettera a) e d) del D.M. 415/1994 recante "*Categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini di prevenzione e repressione della criminalità*", potendo l'accesso pregiudicare i servizi di polizia in materia di immigrazione clandestina, nonché le relazioni con uno Stato estero (la).

DIRITTO

La Commissione, preso atto quanto rappresentato dall'Amministrazione non può che rigettare il ricorso, non avendo il potere di disapplicare le norme regolamentare invocate e non emergendo *ictu oculi* l'estraneità della documentazione richiesta alle categorie di documenti sottratti all'accesso in virtù delle esigenze indicate

PQM

La Commissione rigetta il ricorso

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Liceo classico

FATTO

Il docente di ruolo presso l'Istituto di Istruzione Superiore Liceo classico "....." di, titolare della cattedra di materie e, formulava all'Istituto un'istanza di accesso avente ad oggetto:

- “1) *tutti i certificati di valutazione medico legale prodotti nei confronti della sottoscritta dal medico di Sorveglianza Sanitaria Dott. dal giorno all'..... e certificati di revisione*
- 2) *Comunicazioni con altri enti e uffici anche di altre p.a. che hanno riguardato la sottoscritta in qualità di lavoratore fragile*
- 3) *I contratti di supplenza sulla cattedra di cui è titolare dall'inizio dell'a.s. in corso -oscurati i dati personali ed ogni altro dato rientrante nella tutela della Privacy da cui si possa evincere l'oggetto dei contratti e le relative date di inizio e termine”.*

A sostegno dell'istanza ha dedotto il suo interesse a conoscere la documentazione richiesta in quanto connessa alla sua collocazione in malattia, d'ufficio.

L'Amministrazione consentiva parzialmente l'accesso ed avverso il diniego residuo l'istante adiva Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Istituto ha depositato una nota nella quale ricostruisce la vicenda e deduce che “...nella massima disponibilità verso la docente, stiamo rivalutando la richiesta e predisponendo l'ostensione dei documenti”.

DIRITTO

La Commissione, pur prendendo atto di quanto comunicato dall'Istituto, in mancanza di prova dell'integrale accoglimento dell'istanza, ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto venendo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

La Commissione osserva, infine, che l'istante ha espressamente acconsentito all'oscuramento di “*dati personali ed ogni altro dato rientrante nella tutela della Privacy*” sicchè neppure viene in rilievo la necessità di coinvolgere eventuali controinteressati, potendo procedersi nel senso richiesto dalla stessa istanza.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS

FATTO

Il Sig. ha formulato all'Amministrazione un'istanza di accesso diretta ad ottenere copia di una serie di documenti rilevanti concernenti la sua ricostruzione della carriera, ai fini della liquidazione del TFS e della determinazione del trattamento pensionistico.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire una nota diretta all'istante con la quale ha fatto presente le difficoltà riscontrate nell'evasione della richiesta che riguardava l'intera vita lavorativa dell'istante ed ha, poi, indicato che l'istante ha esercitato l'accesso e che lo stesso è, ancora in corso di esecuzione atteso che, in data, nell'ambito della ricerca di atti per la sistemazione della posizione assicurativa, il dott. ha inviato ulteriore e-mail per chiedere estrazione dagli archivi informatici dei tabulati relativi alle presenze in ufficio nel periodo dal al In relazione a tale ultima richiesta l'Amministrazione deduce che *“sono in corso le operazioni per la produzione dei dati richiesti?”*.

DIRITTO

La Commissione, ai fini della decisione del ricorso in esame, reputa necessario che l'Amministrazione chiarisca se si sia conclusa l'esecuzione dell'accesso e che il ricorrente precisi se ed in relazione a quali documenti permanga l'interesse all'accesso, tenuto conto degli accadimenti descritti dall'Istituto successivamente alla presentazione del ricorso.

Medio tempore i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita le parti a fornire i chiarimenti di cui in motivazione, interrompendo *medio tempore* i termini di legge per la decisione del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Sig. formulava alla Prefettura di un'istanza di accesso avente ad oggetto i documenti relativi al fascicolo relativo alla sospensione della sua patente di guida, provvedimento emesso a suo carico a seguito di un sinistro stradale nel quale perdeva la vita la moglie, verificatosi, in data, tra il motociclo da lui condotto ed un autoveicolo.

La Prefettura ha negato l'accesso rilevando trattarsi di fascicolo contenente notizia di reato, sottratto all'accesso, come risultava confermato dalle interlocuzioni avute per le vie brevi con la competente Procura.

Rimaste senza esito positivo le richieste di riesame rivolte all'Amministrazione, avverso il diniego opposto all'istanza di accesso in questione il ricorrente ha adito la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

La Commissione, ai fini della decisione del ricorso, nella precedente seduta del, riteneva necessario che l'Amministrazione richiedesse formalmente all'Autorità Giudiziaria se la documentazione richiesta fosse un atto soggetto a segreto d'indagine ai sensi dell'art. 329 c.p.p. ovvero potesse essere consentito l'accesso all'istante, non apparendo sufficiente, a tal fine, il richiamo ad un contatto per le vie brevi con la Procura.

Nelle more dell'adempimento del predetto incumbente istruttorio, i termini di legge sono stati interrotti.

L'Amministrazione ha fatto pervenire una nota nella quale il funzionario di Segreteria della Procura rileva che il procedimento penale si trova in fase di "deposito" ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p., circostanza della quale dovrebbe essere stato edotto il difensore dell'istante.

DIRITTO

La Commissione, tenuto conto di quanto rappresentato e rilevato che, dopo la notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. (avviso di conclusione delle indagini preliminari) la visione degli atti di indagine è consentita all'indagato e al suo difensore, ritiene che, nella diversa sede dell'accesso agli atti e documenti amministrativi ai sensi della legge n. 241/90 non sia più invocabile dall'Amministrazione il segreto di indagine, essendo conclusa la relativa fase.

Il ricorso risulta, pertanto, meritevole di accoglimento atteso l'interesse difensivo dell'istante.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Consiglio Superiore dei Lavori pubblici

FATTO

Il signor, in qualità di Consigliere Comunale del Comune di (.....), per ragioni attinenti all'espletamento del suo mandato, chiedeva al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici copia del *“parere ed osservazioni espresse dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in ordine al progetto di potenziamento e raddoppio della linea ferroviaria-..... nella tratta-....., che attraversa anche il Comune di (.....)”*.

L'Amministrazione inoltrava l'istanza a, quale deduceva *“In prima istanza si precisa che non si ravvisano motivi di opposizione stante l'assenza di esigenze di tutela alla riservatezza, segretezza e di determinati interessi pubblici e privati in relazione al documento oggetto di ostensione. Tuttavia, stante il carattere squisitamente tecnico del documento in parola, lo stesso, in quanto parte di un procedimento complesso, può essere equiparato a un atto prodromico all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione che, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. c), non sono ostensibili. A mente di quanto testé evidenziato, ne consegue la sua esclusione dagli atti oggetto di accesso.”*

In virtù di tale riscontro l'Amministrazione invitava *“pertanto, per eventuali ulteriori chiarimenti e approfondimenti, a contattare direttamente il controinteressato (.....) che legge per conoscenza”*

Avverso tale provvedimento l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso inammissibile atteso che l'istanza di accesso è motivata sulla mera qualità dell'istante, mentre nel caso di specie, trattandosi di accesso agli atti di un'amministrazione statale non viene in rilievo l'art. 43, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), secondo il quale *“i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato”*.

In ragione di quanto sopra l'istante aveva l'onere di dedurre e di motivare l'istanza di accesso in ordine all'esistenza di una posizione differenziata idonea a qualificare il suo interesse come diretto,

concreto ed attuale, difettando, in mancanza i presupposti legittimanti l'accesso ai sensi della legge n. 241/1990

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia - Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del Giudice Minorile

FATTO

Il di Polizia penitenziaria, in servizio con funzioni di Comandante del Reparto presso l'Istituto Penale Minorile di, “.....”, ha formulato al Dipartimento della Giustizia Minorile del Ministero un’istanza di accesso alla “*relazione di servizio redatta a suo carico dal Dirigente di Polizia penitenziaria nell'.....*”.

A sostegno dell’istanza ha dedotto che, successivamente alla relazione richiesta, è stata redatta una ulteriore relazione di servizio a suo carico, da cui si è scaturito un procedimento disciplinare che la vede deferita al Consiglio Centrale di Disciplina del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, il quale dovrà valutare la proposta sanzione della sospensione dal servizio.

L’Amministrazione ha negato l’accesso rilevando che la relazione richiesta non è contenuta negli atti del procedimento disciplinare e, pertanto, l’istante è priva di un interesse diretto, concreto ed attuale.

Avverso tale provvedimento l’istante ha adito la Commissione affinché valutasse la legittimità del comportamento dell’Amministrazione ed assumesse le conseguenti determinazioni.

Rileva l’istante che “*seppur afferenti a occasioni diverse, i episodi sono eziologicamente legati tra di loro, perché afferenti a interlocuzioni originatesi per motivi di servizio e testimoniano il tenore dei rapporti già intercorrenti tra le parti. L’acquisizione della relazione dell’....., è dunque un elemento importante per l’esercizio del diritto alla difesa della scrivente, poiché consente di meglio valutare e comprendere gli accadimenti del u.s.*”

L’Amministrazione ha depositato memoria.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto venendo a tale riguardo in rilievo il diritto della ricorrente ad accedere agli atti relativi alla segnalazione degli accadimenti che la hanno riguardata, restando irrilevante che da essa non sia scaturita una (autonoma) contestazione di addebito, sussistendo, comunque, un interesse differenziato alla conoscenza della documentazione

richiesta, attese la evidenziata connessione con un interesse difensivo che appare suscettibile di positivo vaglio in sede di accesso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate-Riscossione

FATTO

La Sig.ra, a mezzo della sua commercialista, ha presentato in data all’Agenzia Entrate Riscossione –Direzione Provinciale di ed al Ministero delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di, ad ognuno per le rispettive competenze, richiesta di accesso agli atti del procedimento di recupero delle somme posto a carico della contribuente. Ha contestualmente formulata un’istanza di autotutela chiedendo l’annullamento del recupero.

Deducendo che con comunicazione Prot. n. / ricevuta a mezzo pec del, l’Agente della riscossione ha espresso il proprio diniego ha adito Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell’istanza ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni *“affinché sia dichiarato l’annullamento e lo sgravio integrale della cartella esattoriale dell’importo complessivo di euro”*

La Ragioneria territoriale dello Stato ha depositato memoria rilevando, che, per quanto di sua competenza, ha riscontrato integralmente l’istanza di accesso contenuta nell’istanza di annullamento inoltrata dalla ricorrente.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso inammissibile in quanto lo stesso non è diretto a contestare un presunto diniego di accesso agli atti, bensì, l’infondatezza delle motivazioni con le quali l’Agente della riscossione ha dedotto la regolarità della notifica della cartella di pagamento che non possono essere oggetto di sindacato in questa sede.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Liceo Scientifico Statale

FATTO

La docente, in qualità di membro del Consiglio d'Istituto resistente, ha formulato un'istanza di accesso chiedendo *“il rilascio di copia integrale, in forma cartacea, del Registro dei verbali[...] da ad oggi”*.

A sostegno dell'istanza lamenta, in sintesi, che l'Istituto avrebbe omesso di pubblicare le dichiarazioni dalla stessa rese a verbale.

L'Amministrazione negava l'accesso rilevando che lo stesso fosse diretto ad un controllo generalizzato dell'operato dell'Amministrazione ed avverso tale provvedimento l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego così opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione depositava una nota in cui riferiva che, in ossequio ai principi di trasparenza amministrativa, i verbali del Consiglio sono stati pubblicati e che sono accessibili sul sito istituzionale dell'Istituto, in conformità al relativo Regolamento, indicando i relativi *link*.

Nel merito rilevava che le dichiarazioni di cui è stata omessa la pubblicazione *“non fanno parte dei verbali in questione, e pertanto la Ricorrente:-non può dolersi del mancato accesso (cosa che non ha fatto in sede di ricorso);-non può dolersi della mancata pubblicazione (cosa che non ha fatto in sede di istanza);- non potrebbe comunque accedere, qualora vi fosse parallelismo fra istanza e ricorso, a documentazione, di fatto, inesistente nel senso che non risulta agli atti dell'Amministrazione (T.A.R. Latina, sent. 485 del 19 dicembre 2020)”*.

La Commissione, nella seduta del vista la nota dell'Amministrazione ha ritenuto in via assorbente il ricorso infondato atteso che l'Istituto aveva dedotto che i verbali del Consiglio richiesti sono quelli pubblicati sul sito e che essi non contenessero le dichiarazioni rese dell'istante.

Tuttavia, attesa la mancanza di prova dell'indicazione dei *link* di accesso al sito anche all'interessata e visto che l'Amministrazione ne ha indicato in memoria i riferimenti precisi, la Commissione invitava la Segreteria ad inoltrare all'istante la nota pervenuta dall'Amministrazione, con gli allegati, all'indirizzo con cui è stato trasmesso il ricorso.

L'istante ha presentato una richiesta di riesame della decisione

DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che, sulla base del proprio costante avviso, è ipotizzabile la revocazione delle decisioni della Commissione affette da errori di fatto ex art. 395, comma 1 n. 4 c.p.c..

La Commissione ritiene che, nel caso di specie, l'istanza sia inammissibile in quanto essa non si fonda sull'esistenza di un qualche errore di percezione da cui sarebbe affetta la decisione, ma appare diretta a contestare l'operato dell'Amministrazione relativo alle modalità di verbalizzazione delle riunioni ovvero le dichiarazioni da questa rese in ordine alla inesistenza dei documenti richiesti, sicchè, non vi sono motivi per poter procedere ad un riesame della decisione resa.

Giova precisare che non spetta alla Commissione nessuna valutazione in ordine alla veridicità di quanto dichiarato dall'Amministrazione, per il cui sindacato il ricorrente deve rivolgersi all'Autorità giudiziaria competente in ragione dei diritti o interessi asseritamente lesi.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile l'istanza

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di

FATTO

Il Sig. ha presentato alla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di un'istanza di accesso agli atti avente ad oggetto la richiesta di parere da parte della Questura di ed il conseguente parere della Commissione territoriale, sulla sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire una nota nella quale deduce che, successivamente alla richiesta di rinnovo del permesso, l'istante aveva rinunciato alla sua domanda, sicchè la Commissione non aveva reso alcun parere essendosi il procedimento concluso con una irricevibilità dell'istanza per rinuncia.

DIRITTO

La Commissione preso atto di quanto comunicato dall'Amministrazione, ritiene il ricorso infondato in relazione al parere della Commissione territoriale in quanto relativo ad un documento inesistente, mentre accoglie il ricorso in relazione alla richiesta di parere da parte della Questura, venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione, rigettandolo per il resto

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Sig. presentava istanza di concessione della cittadinanza italiana per residenza ai sensi dell'art. 9 comma 1, lettera f) della legge 5 febbraio 1992, n. 91 presso la Prefettura di, che comunicava all'istante l'avvio del procedimento.

L'interessato, a mezzo del proprio difensore, formulava istanza di accesso agli atti del procedimento al fine di conoscere lo stato dello stesso e i relativi esiti.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire alla Commissione una nota nella quale comunica che il Sig., nato il in, ha ottenuto la concessione della cittadinanza italiana: in data ha prestato il giuramento presso il Comune di e dal è cittadino italiano a tutti gli effetti.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione, dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS di

FATTO

Il Sig., in data ha formulato tramite il proprio difensore all'INPS di un'istanza di accesso finalizzata a conoscere le voci che compongono la sua pensione.

L'INPS ha riscontrato l'istanza del difensore rilevando che quando il sig. si era, in precedenza, recato presso gli sportelli dell'Istituto (a quanto costa dal ricorso, in data) e in quell'occasione gli erano stati consegnati tutti i documenti e fornite tutte le spiegazioni che avevano *“determinato il nuovo importo di pensione in seguito al ricalcolo in applicazione della sentenza/.....”*.

Avverso tale provvedimento l'odierno ricorrente si è rivolto alla Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e che, pertanto, l'interessato abbia diritto a ricevere copia di tutta la documentazione in possesso dell'Istituto rilevante ai fini della determinazione del suo trattamento pensionistico, venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti che riguardano direttamente la sua posizione, essendo generica la risposta dell'INPS e sussistendo, comunque, il diritto ad una nuova estrazione di copia dei documenti, anche nell'ipotesi in cui l'interessato ne avesse già ottenuto l'ostensione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Consiglio Distrettuale di Disciplina c/o l'Ordine degli Avvocati di

FATTO

Il Sig., anche per conto della moglie, vista la delibera del Consiglio Distrettuale di Disciplina degli avvocati di, di archiviazione del procedimento disciplinare nei confronti dell'Avv., avviato su esposto dell'istante, formulava una richiesta di accesso agli atti del procedimento, deducendo l'interesse a voler tutelare i suoi interessi.

Avverso il rigetto sulla sua istanza di accesso, motivato sulla scorta della circostanza che l'esponente non fosse parte del procedimento, il ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione osserva che l'istanza di accesso formulata dal ricorrente risulta diretta a conoscere le motivazioni del provvedimento di archiviazione emesso a seguito dell'esposto presentato dall'istante medesimo.

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto essendo state rappresentate congruamente le ragioni poste a sostegno dell'istanza – dirette alla tutela dei propri interessi, anche difensivi - che, unitamente alla qualità di autore dell'esposto, legittimano l'istante all'accesso agli atti (in tal senso cfr. anche Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 5004/2017, in fattispecie analoga).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

Il Sig. ha presentato alla Questura di un'istanza di accesso agli atti del procedimento relativo al rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.

Alla base di tale richiesta di accesso indicava l'esigenza di partecipare al procedimento e la necessità di acquisire gli elementi necessari per la difesa in sede di impugnazione dell'eventuale provvedimento negativo.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire una nota nella quale deduce di aver comunicato all'istante che il procedimento è sospeso in attesa della definizione di un procedimento penale a carico dell'istante.

DIRITTO

La Commissione pur prendendo atto di quanto comunicato dall'Amministrazione, che ha informato l'istante sullo stato del procedimento, ritiene il ricorso fondato relativamente agli atti comunque allo stato presenti nel fascicolo, venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il sig..... formulava all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti del procedimento finalizzato ad ottenere il nulla osta per ricongiungimento familiare della propria moglie.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sulla sua istanza di accesso, il ricorrente adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto di Istruzione Superiore Statale

FATTO

....., docente presso Istituto scolastico resistente, formulava all'Amministrazione un'istanza di accesso finalizzata ad acquisire copia analogica autenticata di verbali del Dipartimento di e, ritenuti rilevanti nell'ambito di un procedimento di trasferimento d'ufficio che lo riguarda.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sulla sua istanza l'interessato ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Istituto scolastico ha depositato un'articolata nota di chiarimenti nella quale ricostruisce tutto l'iter procedimentale rilevando di avere, successivamente alla proposizione del ricorso *“provveduto ad inoltrare formalmente all'Istante la documentazione richiesta” precisando che “la documentazione richiesta è nelle disponibilità dell'Istante, Prof., attraverso la piattaforma-....., creata dall'Istituto appositamente per garantire la facile e veloce disponibilità dei documenti di lavoro prodotti dalle commissioni”*.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto comunicato dall'Amministrazione ritiene il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere atteso che l'Amministrazione ha dichiarato di aver accolto l'istanza di accesso successivamente alla proposizione del ricorso

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig. ha presentato alla Commissione istanza di revocazione della decisione presa nella seduta del e di quella presa nella seduta del

A fondamento dell'istanza il ricorrente deduce che l'Autorità avrebbe falsamente attestato talune circostanze di fatto, così inducendo in errore la Commissione.

DIRITTO

La Commissione ritiene preliminarmente di trattare unitariamente l'istanza, per quanto la stessa si riferisca a diverse decisioni della Commissione.

L'istanza è inammissibile in quanto si fonda sul fatto che l'Autorità avrebbe fornito alla Commissione dichiarazioni non veritiere. Non spetta, tuttavia, alla Commissione nessuna valutazione in ordine alla veridicità degli elementi addotti dall'Amministrazione, per il cui sindacato il ricorrente deve rivolgersi all'Autorità giudiziaria competente in ragione dei diritti o interessi asseritamente lesi.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile l'istanza.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig. ha presentato alla Commissione un'istanza diretta all'invio alla Procura competente di una denuncia a carico di che, a suo dire, fuorviò la Commissione nell'emissione di una decisione, nonché diretta alla revocazione della decisione del n. e del n.

A fondamento dell'istanza il ricorrente deduce che l'Autorità avrebbe falsamente attestato talune circostanze di fatto, così inducendo in errore la Commissione

DIRITTO

La Commissione ritiene preliminarmente di trattare unitariamente l'istanza, per quanto la stessa si riferisca a diverse decisioni della Commissione.

L'istanza è inammissibile in quanto si fonda sul fatto che l'Autorità avrebbe fornito alla Commissione dichiarazioni non veritiere. Non spetta, tuttavia, alla Commissione nessuna valutazione in ordine alla veridicità degli elementi adottati dall'Amministrazione, per il cui sindacato il ricorrente deve rivolgersi all'Autorità giudiziaria competente in ragione dei diritti o interessi asseritamente lesi.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile l'istanza.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di

FATTO

Il Sig. formulava un'istanza d'accesso agli atti e documenti relativi al procedimento da cui era scaturita la notifica di un verbale unico di accertamento e notificazione per irregolarità in materia di lavoro, ed in particolare, chiedeva l'ostensione delle dichiarazioni rese dai "testimoni" in sede di ispezione, rilevando di avere interesse a conoscere la documentazione per esigenze difensive.

L'Ispettorato differiva l'accesso riscontrando la pendenza di un procedimento penale ed avverso il differimento dell'accesso, la ricorrente adiva la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del provvedimento in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90, deducendo, in particolare, l'avvenuta archiviazione del procedimento penale.

L'Ispettorato depositava una memoria in cui rilevava di avere riesaminato l'istanza d'accesso, dopo aver ottenuto il nulla osta dell'Autorità giudiziaria (in riferimento, in realtà, ad altro procedimento penale a carico dell'ispettore verbalizzante); deduce inoltre di aver attivato la procedura di notifica ai controinteressati e, poi, di aver revocato il differimento, consentendo l'accesso a due delle tre dichiarazioni rese, in quanto, per la terza, non si era ancora perfezionata la notifica al controinteressato, all'esito della quale avrebbe provveduto.

La Commissione, nella seduta del dichiarava il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere in relazione alla documentazione ostesa dall'Amministrazione in sede di riesame, successivamente alla proposizione del ricorso.

Per quanto riguardava le dichiarazioni non ancora ostese la Commissione, ai fini della decisione del ricorso, riteneva necessario che l'Ispettorato comunicasse l'esito del procedimento di notifica al controinteressato e le determinazioni assunte, interrompendo medio tempore i termini per la decisione del ricorso sul punto.

L'Ispettorato ha comunicato che, perfezionatosi il procedimento di notifica al controinteressato, anche le dichiarazioni da questo rese sono state ostese al ricorrente

DIRITTO

La Commissione ritiene anche la residua parte del ricorso ancora pendente improcedibile per cessazione della materia del contendere atteso che l'Amministrazione ha dichiarato di aver accolto anche *in parte qua*, l'istanza di accesso

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri

FATTO

Il Lgt. C.S. ha formulato all'Amministrazione un'istanza di accesso finalizzata a conoscere ogni tipo di eventuale atto, documento o provvedimento che contiene il suo nome o si riferisce a fatti a lui attribuiti e dai quali possa evincersi qualche ragione di incompatibilità a prestare servizio presso il Nucleo investigativo di

A sostegno dell'istanza deduce che, a seguito di un colloquio con il Comandante della Legione, gli sarebbe stata prospettata la possibilità di un suo trasferimento ad altra unità operativa dello stesso Nucleo di

L'Amministrazione ha negato l'accesso per la genericità della richiesta.

Avverso tale provvedimento l'istante ha adito la Commissione affinché valutasse la legittimità del comportamento dell'Amministrazione ed assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato memoria.

DIRITTO

Il ricorso appare inammissibile atteso che l'istanza di accesso è diretta a conoscere un generico ed indeterminato complesso di documenti, peraltro di esistenza solo eventuale, ed è riferita a tutto ciò che riguarda il ricorrente, in una situazione in cui l'Amministrazione ha dedotto che non sono in corso specifici procedimenti.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Ministero della Giustizia – D.A.P. – Casa Circondariale di

FATTO

Il Sig., appartenente al Corpo della Polizia Penitenziaria, ha formulato all'Amministrazione un'istanza di accesso finalizzata all'ostensione della documentazione relativa ad un procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti ed un'istanza di accesso diretta, specificamente, ad ottenere copia della documentazione riguardante i fatti che hanno visto coinvolto l'Assistente Capo

Sul diniego dell'Amministrazione l'interessato ha adito, con separati ricorsi, la Commissione che, con due ordinanze, rese nelle sedute del e del invitava l'Amministrazione, che aveva dedotto l'esistenza di atti soggetti a segreto istruttorio ai sensi dell'art. 329 c.p.p, a richiedere all'Autorità giudiziaria competente l'autorizzazione all'ostensione attesa la rilevanza dei medesimi atti anche in relazione al procedimento disciplinare.

Successivamente l'istante ha formulato una nuova istanza di accesso, in data, che l'Amministrazione ha accolto, precisando, tuttavia, che, per la parte relativa alla comunicazione della notizia di reato, l'istante avrebbe potuto esercitare l'accesso agli atti davanti all'A.G. ai sensi dell'art. 116 c.p.p.

Avverso tale determinazione l'istante ha nuovamente adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

A sostegno del ricorso deduce che, in sede di accesso, non ha potuto ottenere la documentazione richiesta, afferente proprio alla comunicazione della notizia di reato, che rappresenta, comunque, una documentazione formata dall'Amministrazione e, dunque, assoggettata alla disciplina dell'accesso.

DIRITTO

La Commissione, preliminarmente, dispone la riunione dei procedimenti per connessione oggettiva e soggettiva.

Nel merito la Commissione osserva che è corretta l'argomentazione del ricorrente in base alla quale la documentazione oggetto dell'istanza, ove formata o detenuta dall'Amministrazione, è soggetta alla disciplina dell'accesso.

Tuttavia, come osservato nelle ordinanze richiamate, ove l'Amministrazione deduca, anche solo di fatto, l'esistenza di atti soggetti a segreto istruttorio ai sensi dell'art. 329 c.p.p, ha l'onere di richiedere all'Autorità giudiziaria competente l'autorizzazione all'ostensione, atteso che i medesimi documenti possono assumere rilevanza anche in relazione al procedimento disciplinare o ad altri procedimenti amministrativi.

Pertanto, la Commissione ribadisce la necessità che l'Amministrazione richieda formalmente all'A.G. se possa o meno procedere all'ostensione della documentazione, non potendo l'Amministrazione stessa limitarsi ad invitare l'istante ad esercitare i suoi diritti di accesso nel diverso ambito del procedimento penale, come avvenuto nella fattispecie.

Nelle more dell'adempimento del predetto incombenza istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione ad espletare l'incombenza di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del medesimo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Azienda Sanitaria Locale di

FATTO

La Sig.ra, in proprio, riferisce di aver presentato in qualità di familiare di “vittima del dovere” istanza di assunzione per chiamata diretta nel mese di

Non avendo ottenuto alcun riscontro alla predetta domanda, con richiesta spedita in data chiedeva all'amministrazione resistente di conoscere il responsabile del procedimento e la relativa unità organizzativa competente nonché il termine di conclusione del procedimento medesimo e la sua fase attuale.

Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, contro il silenzio rigetto formatosi ha adito in termini la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra la Commissione osserva quanto segue.

Preliminarmente la Commissione ritiene la competenza a decidere il gravame, stante la mancata istituzione del Difensore civico nella Regione, e ciò al fine di evitare che la mancanza del difensore civico costituisca una lesione del diritto di difesa del cittadino.

Nel merito, tenuto conto che la richiesta appare preordinata all'ottenimento di informazioni e non di documenti amministrativi, la Commissione dichiara il ricorso inammissibile, fermo restando l'obbligo di legge di comunicare il responsabile del procedimento.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

La Sig.ra, in proprio, riferisce di aver presentato in qualità di familiare di “vittima del dovere” istanza di assunzione per chiamata diretta nel mese di

Non avendo ottenuto alcun riscontro alla predetta domanda, in data chiedeva all'amministrazione resistente di conoscere il responsabile del procedimento e la relativa unità organizzativa competente nonché il termine di conclusione del procedimento medesimo.

Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, contro il silenzio rigetto formatosi ha adito in termini la Commissione.

Parte resistente ha depositato nota difensiva instando per l'inammissibilità del ricorso, avendo la domanda ad oggetto informazioni e non documenti amministrativi e comunque dando atto di aver riscontrato la richiesta della ricorrente comunicandole le informazioni richieste.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra la Commissione osserva quanto segue.

Preliminarmente la Commissione ritiene la competenza a decidere il gravame, stante la mancata istituzione del Difensore civico nella Regione, e ciò al fine di evitare che la mancanza del difensore civico costituisca una lesione del diritto di difesa del cittadino.

Nel merito, tenuto conto della memoria di parte resistente e di cui alle premesse in fatto, con la quale si da atto che sono state rilasciate le informazioni richieste, ne rileva l'improcedibilità per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS Sede di

FATTO

La Sig.ra, in proprio, riferisce di aver presentato in qualità di familiare di “vittima del dovere” istanza di assunzione per chiamata diretta nel mese di

Non avendo ottenuto alcun riscontro alla predetta domanda, in data chiedeva all'amministrazione resistente di conoscere il responsabile del procedimento e la relativa unità organizzativa competente nonché il termine di conclusione del procedimento medesimo e la sua fase attuale.

Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, contro il silenzio rigetto formatosi ha adito in termini la Commissione.

Parte resistente ha depositato nota difensiva con la quale fa presente di aver comunicato alla ricorrente in data le informazioni da questa richieste.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra la Commissione osserva quanto segue.

Preliminarmente la Commissione ritiene la competenza a decidere il gravame, stante la mancata istituzione del Difensore civico nella Regione, e ciò al fine di evitare che la mancanza del difensore civico costituisca una lesione del diritto di difesa del cittadino.

Nel merito, tenuto conto della memoria di parte resistente e di cui alle premesse in fatto, con la quale si da atto che sono state rilasciate le informazioni richieste, ne rileva l'improcedibilità per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Direzione Centrale risorse Umane

FATTO

Il Sig., in forza presso i Vigili del Fuoco, ha chiesto in data all'amministrazione resistente di poter accedere ai seguenti documenti: *“stralcio delle schede di valutazione –almeno della parte inerente il punteggio attribuito nello scrutinio del del del personale che ha frequentato il corso (presso dal al) per come elencato nella nota nr/.....”*.

Parte resistente riscontrava la richiesta riportandosi ad una nota del, di riscontro ad altra richiesta di accesso vertente sostanzialmente sui medesimi documenti e così formulata: *“stralcio delle schede di valutazione (riportante la mera attribuzione del punteggio di scrutinio attribuito nel del a tutti i titoli della categoria “...../..... Profitto tratto dai corsi professionali” dei discenti - al corso “Corso Sperimentale “Sistema -: periodo/..... - per come risultano dalla disposizione di missione di cui alla nota nr. del”*.

Contro tale diniego il ha adito la Commissione, ritenendo le due istanze di accesso differenti. Parte resistente ha depositato memoria difensiva con la quale insiste per la declaratoria di infondatezza del ricorso.

DIRITTO

Sul ricorso depositato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso è inammissibile, essendosi la Commissione già pronunciata su richiesta sostanzialmente identica nella seduta plenaria dello scorso

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

La Sig.ra, rappresentata e difesa dall'Avv., riferisce di aver presentato in data u.s. istanza di accesso al permesso di costruire rilasciato a favore del Sig. e relativo a lavori di ampliamento della proprietà di quest'ultimo, confinante con la proprietà dell'odierna ricorrente.

Parte resistente ha riscontrato la predetta istanza in data, riferendo che la lungaggine nell'evasione dell'istanza era da attribuirsi all'emergenza pandemica in corso e che scaduti i 10 giorni per le eventuali deduzioni del controinteressato avrebbe consentito il chiesto accesso.

Contro tale nota in data la ha adito la Commissione. Nella seduta plenaria dello scorso la Commissione, preso atto che parte resistente ha comunicato che spirati i 10 giorni – decorrenti dal u.s. – per le eventuali osservazioni del controinteressato avrebbe concesso l'accesso e ritenuto che detto termine è spirato un giorno dopo la presentazione del ricorso introduttivo da parte della ricorrente, chiedeva a quest'ultima se nelle more l'accesso fosse stato consentito o meno e se, dunque, avesse ancora interesse a coltivare il ricorso.

Con nota dello scorso la ricorrente ha dato seguito all'incombente istruttorio, dichiarando di aver ricevuto i documenti di interesse da parte dell'amministrazione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra la Commissione, preso atto della dichiarazione di parte ricorrente di cui alle premesse in fatto, ne rileva l'improcedibilità per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data istanza di accesso preordinata all'acquisizione della seguente documentazione: "Documenti e formule/procedimenti contabili utilizzati da Codesto Ufficio e serviti a determinare l'importo imponibile di € ("arretrati stipendio A.P.") accreditato sul mio c/corrente insieme con lo stipendio di".

La richiesta era motivata in ragione della verifica circa la correttezza dell'importo accreditato, correttezza di cui il ricorrente dubita.

Non avendo ottenuto riscontro alla richiesta di accesso nei trenta giorni successivi, in termini il Sig. ha adito la Commissione. In data u.s. parte resistente ha depositato memoria nel corpo della quale testualmente rileva quanto segue: "*Nello specifico, si è provveduto al conguaglio tra il credito vantato dal sig. per gli stipendi dovuti e non corrisposti come funzionario amministrativo per il periodo dal al nei confronti del Ministero dell'Interno ed il debito maturato dal medesimo soggetto per stipendi corrisposti e non dovuti, per il periodo da al, nei ruoli della Polizia di Stato, come da prospetti che si allegano alla presente*". Quanto alla istanza di accesso poi, l'amministrazione fa presente che la trattazione della medesima è ancora in corso di svolgimento presso l'Ufficio della Ragioneria Territoriale dello stato, indicando altresì il responsabile del procedimento. Nella seduta plenaria dello scorso la Commissione, preso atto della memoria di parte resistente e delle circostanze ivi dedotte, considerato che alla stessa memoria sono stati allegati prospetti di calcolo che potrebbero ritenersi soddisfattivi dell'istanza di accesso avanzata dal ricorrente al quale ultimo, tuttavia, non risulta siano stati inviati i prospetti medesimi, emetteva ordinanza con la quale, oltre a trasmettere i prospetti inviati dall'amministrazione, invitava parte ricorrente a specificare se alla luce di quanto comunicato e depositato da parte resistente avesse ancora o meno interesse a coltivare il ricorso.

Con nota del u.s. parte ricorrente ha dichiarato di ritenersi soddisfatto della documentazione ricevuta non avendo più interesse a coltivare il gravame.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione, preso atto della nota di parte ricorrente di cui alle premesse in fatto, ne rileva l'improcedibilità per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco

FATTO

Il Sig., in proprio, in data ha depositato ricorso avverso l'amministrazione resistente, la quale ultima ha depositato memoria difensiva.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

Quanto depositato dal non è intellegibile. Trattasi, invero, di un unico documento che sembra il frutto del copia ed incolla di testi di comunicazione di posta elettronica e dal quale non è possibile evincere quali documenti abbia richiesto e quale sia stata la risposta dell'amministrazione.

Pertanto la Commissione invita il ricorrente a formulare il gravame in modo comprensibile, dettagliando meglio il proprio interesse ed attenendosi al dato normativo di cui all'articolo 12 del D.P.R. n. 184 del 2006. I termini della decisione sono interrotti.

PQM

La Commissione invita parte ricorrente ad assolvere l'incombente di cui alla parte motiva, interrompendo nelle more i termini della decisione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di aver scoperto nell'estate scorsa che al Dott. era stato attribuito dal Comune di il cognome con la cognomizzazione del predicato nobiliare "della" senza il proprio consenso, essendo l'ultimo discendente della famiglia dei già Marchesi della città di, e ciò in assenza di una sentenza dell'autorità Giudiziaria Ordinaria competente ai sensi del Codice Civile, e senza un Decreto emesso dalla competente Prefettura.

Pertanto, in data, il ha presentato un esposto con contestuale istanza di rettifica/annullamento di tale aggiunta di cognome al Prefetto di, all'Ufficio Araldico della Presidenza del Consiglio, nonché al Ministero degli Interni.

Riferisce altresì che sia la Prefettura di che la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Ufficio Onorificenze ed Araldica) hanno consentito, nei tempi previsti, la partecipazione al procedimento amministrativo, fornendo l'accesso agli atti e/o informazioni sullo stato della pratica. Il Ministero dell'Interno, viceversa, non ha comunicato nè l'avvio del procedimento amministrativo, né ha fornito risposta, opponendo il silenzio-diniego, all'istanza di accesso presentata in data ai sensi dell'art. 10, nella quale l'odierno ricorrente chiedeva al Ministero degli Interni: *“di voler intervenire nel procedimento, nei modi ritenuti più idonei, al fine di procedere a quanto richiesto al Prefetto di di cui al precedente punto 1), e di voler disporre, al fine di identificare gli autori di tali illegali provvedimenti anagrafici/demografici, un'ispezione all'Anagrafe del Comune di, considerate le plurime violazioni delle norme stabilite da codesto Ministero in materia di aggiunta del cognome e dei predicati nobiliari, che hanno causato allo scrivente un grave danno d'immagine”*.

Successivamente, in data, il ha chiesto alla Prefettura resistente il nominativo del responsabile del procedimento nonché lo stato di avanzamento della pratica e di essere contattato alla propria utenza telefonica.

Non avendo ottenuto riscontro, in data u.s. il ha adito la Commissione.

Parte resistente ha depositato nota difensiva con una puntuale ricostruzione della vicenda e dando atto di aver invitato il ricorrente presso i propri Uffici al fine di chiarire la vicenda.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso è stato presentato ad appena dieci giorni di distanza dall'inoltro dell'istanza datata, la quale ultima, peraltro, non conteneva richiesta di ostensione documentale bensì mere informazioni non rientranti nella disciplina di cui agli articoli 22 e ss. della legge n. 241 del 1990.

Ciò nondimeno, parte resistente ha invitato il ricorrente a recarsi presso i propri Uffici per un incontro chiarificatore.

Stante quanto sopra, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Guardia di Finanza di – Nucleo di polizia economico-finanziaria

FATTO

Il sig., in proprio e nella qualità di Brigadiere Capo della Guardia di Finanza, riferisce di aver presentato in data istanza di accesso ai seguenti documenti: “1) al foglio con cui il Reparto del Corpo ha trasmesso a Codesto Nucleo gli atti acquisiti presso la Procura della Repubblica di con le modalità ut supra; 2) alla nota con la quale Codesto Reparto ha trasmesso al Comando Provinciale i documenti de quibus; 3) ad ogni altro documento amministrativo trasmesso e/o ricevuto avente ad oggetto il signor in relazione: - al suddetto procedimento penale n. / Reg. Mod. 21; - al conseguente procedimento amministrativo disciplinare in conformità ai dettami del Codice dell’Ordinamento Militare; - all’aviato procedimento amministrativo finalizzato all’adozione del provvedimento cautelare di sospensione precauzionale dall’impiego a titolo discrezionale”.

La richiesta veniva motivata come segue: “quanto sopra ai fini di tutela dei suoi interessi, dei suoi diritti e delle sue ragioni giuridiche inerenti la proposizione del reclamo ex art. 77 del Regolamento (EU) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, art. 141 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e art. 39 del D.lgs. 18 maggio 2018, n. 5”.

In data e parte resistente trasmetteva la documentazione richiesta. Dall’esame di quest’ultima, tuttavia, il ricorrente rilevava la presenza di documento richiamato nella documentazione ostesa ma non trasmesso al ricorrente medesimo.

Pertanto, contro tale diniego parziale ed implicito, ha adito la Commissione. Nella seduta plenaria dello scorso, la Commissione nella parte motiva della propria decisione, così statuiva: “Premesso che il ricorrente si duole della mancata ostensione di documentazione richiamata in quella concessa da parte resistente ma non espressamente richiesta con successiva istanza di accesso, rilevato che l’accesso medesimo si estende anche alla documentazione richiamata in quella in concreto ostesa all’accedente, invita parte resistente – cui non sembra essere stata inoltrata espressa richiesta in tal senso – ad esprimere il proprio avviso sul rilascio del documento di che trattasi e precisamente la nota n. / del (trasmessa dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria al Comando Provinciale). I termini della decisione restano interrotti?”.

Parte resistente ha assolto l’incombente istruttorio, trasmettendo alla Commissione copia della nota / e deducendo di essere disponibile a rilasciarla al ricorrente, pur trattandosi, ad avviso dell’amministrazione medesima, di documento non attinente al procedimento di interesse del

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal sig. si osserva quanto segue.

Preso atto della nota di parte resistente e della trasmissione alla Commissione della nota richiesta dal accompagnata dall'affermazione della volontà di ostenderla anche al ricorrente, si rileva l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, con invito alla Segreteria a trasmettere, unitamente alla presente decisione, la nota/..... al ricorrente.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere invitando la Segreteria a trasmettere, unitamente alla presente decisione, la nota/..... al ricorrente.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Commissione Sanitaria di Appello –

FATTO

Il sig. in data ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere al processo verbale n. / riguardante il medesimo nonché di una nota del e della memoria presentata a questa Commissione dall'amministrazione resistente in occasione della decisione resa in data

L'amministrazione non ha riscontrato la domanda ostensiva e contro il silenzio rigetto l'..... ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva con la quale ricostruisce l'annosa vicenda legata alle richieste di accesso dell'....., dando atto, tra l'altro, di aver osteso il processo verbale n. / in data

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

La Commissione osserva di essersi già pronunciata sulla questione con decisione resa in data, pertanto il ricorso è inammissibile.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale per la – Ambito Territoriale di

FATTO

Il Sig., in proprio ed in qualità di soggetto inserito nelle graduatorie per la classe di concorso, riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data istanza di accesso alla domanda ed alla relativa documentazione presentata dal docente inserito nella medesima graduatoria.

Parte resistente non ha fornito riscontro all'istanza ostensiva nei trenta giorni successivi alla sua presentazione e, pertanto, in data il ha adito la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. si osserva quanto segue.

La richiesta di accesso è fondata sulle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33/2013 che regola, all'art. 5, il c.d. accesso civico.

Tuttavia, in considerazione del fatto che la domanda presenta altresì i requisiti sostanziali propri dell'accesso regolato dalla legge n. 241 del 1990, e dovendo essere inquadrata, in tale contesto, come accesso endoprocedimentale, il ricorso è meritevole di accoglimento.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie invitando l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale per la – Ambito Territoriale di

FATTO

Il Sig., in proprio ed in qualità di soggetto inserito nelle graduatorie per la classe di concorso, riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data istanza di accesso alla domanda ed alla relativa documentazione presentata dal docente inserito nella medesima graduatoria.

Parte resistente non ha fornito riscontro all'istanza ostensiva nei trenta giorni successivi alla sua presentazione e, pertanto, in data il ha adito la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. si osserva quanto segue.

La richiesta di accesso è fondata sulle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33/2013 che regola, all'art. 5, il c.d. accesso civico.

Tuttavia, in considerazione del fatto che la domanda presenta altresì i requisiti sostanziali propri dell'accesso regolato dalla legge n. 241 del 1990, e dovendo essere inquadrata, in tale contesto, come accesso endoprocedimentale, il ricorso è meritevole di accoglimento.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie invitando l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale per la – Ambito Territoriale di

FATTO

Il Sig., in proprio ed in qualità di soggetto inserito nelle graduatorie per la classe di concorso, riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data istanza di accesso alla domanda di inserimento nonché ai documenti che hanno determinato l'attribuzione di punteggio del docente inserito nella medesima graduatoria.

Parte resistente non ha fornito riscontro all'istanza ostensiva nei trenta giorni successivi alla sua presentazione e, pertanto, in data il ha adito la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig.si osserva quanto segue.

La richiesta di accesso è fondata sulle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33/2013 che regola, all'art. 5, il c.d. accesso civico.

Tuttavia, in considerazione del fatto che la domanda presenta altresì i requisiti sostanziali propri dell'accesso regolato dalla legge n. 241 del 1990, e dovendo essere inquadrata, in tale contesto, come accesso endoprocedimentale, il ricorso è meritevole di accoglimento.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie invitando l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale per la – Ambito Territoriale di

FATTO

Il Sig., in proprio ed in qualità di soggetto inserito nelle graduatorie per la classe di concorso, riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data istanza di accesso alla domanda di inserimento nonché ai documenti che hanno determinato l'attribuzione di punteggio della docente inserita nella medesima graduatoria.

Parte resistente non ha fornito riscontro all'istanza ostensiva nei trenta giorni successivi alla sua presentazione e, pertanto, in data il ha adito la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. si osserva quanto segue.

La richiesta di accesso è fondata sulle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33/2013 che regola, all'art. 5, il c.d. accesso civico.

Tuttavia, in considerazione del fatto che la domanda presenta altresì i requisiti sostanziali propri dell'accesso regolato dalla legge n. 241 del 1990, e dovendo essere inquadrata, in tale contesto, come accesso endoprocedimentale, il ricorso è meritevole di accoglimento.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie invitando l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale per la – Ambito Territoriale di

FATTO

Il Sig., in proprio ed in qualità di soggetto inserito nelle graduatorie per la classe di concorso, riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data istanza di accesso alla domanda di inserimento nonché ai documenti che hanno determinato l'attribuzione di punteggio del docente inserito nella medesima graduatoria.

Parte resistente non ha fornito riscontro all'istanza ostensiva nei trenta giorni successivi alla sua presentazione e, pertanto, in data il ha adito la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. si osserva quanto segue.

La richiesta di accesso è fondata sulle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33/2013 che regola, all'art. 5, il c.d. accesso civico.

Tuttavia, in considerazione del fatto che la domanda presenta altresì i requisiti sostanziali propri dell'accesso regolato dalla legge n. 241 del 1990, e dovendo essere inquadrata, in tale contesto, come accesso endoprocedimentale, il ricorso è meritevole di accoglimento.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie invitando l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale per la – Ambito Territoriale di

FATTO

Il Sig., in proprio ed in qualità di soggetto inserito nelle graduatorie per la classe di concorso, riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data istanza di accesso alla domanda di inserimento nonché titolo di studio della docente inserita nella medesima graduatoria oltre all'elaborazione digitale della procedura di valutazione sempre riferita alla suddetta.

Parte resistente non ha fornito riscontro all'istanza ostensiva nei trenta giorni successivi alla sua presentazione e, pertanto, in data il ha adito la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. si osserva quanto segue.

La richiesta di accesso è fondata sulle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33/2013 che regola, all'art. 5, il c.d. accesso civico.

Tuttavia, in considerazione del fatto che la domanda presenta altresì i requisiti sostanziali propri dell'accesso regolato dalla legge n. 241 del 1990, e dovendo essere inquadrata, in tale contesto, come accesso endoprocedimentale, il ricorso è meritevole di accoglimento.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie invitando l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale per la – Ambito Territoriale di

FATTO

Il Sig., in proprio ed in qualità di soggetto inserito nelle graduatorie per la classe di concorso, riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data istanza di accesso all'elaborazione cartacea o digitale compiuta dall'amministrazione resistente in merito alla valutazione ed agli altri titoli di studio indicati nella domanda di inclusione nella graduatoria provinciale unitamente ai criteri di valutazione ed alla normativa cui parte resistente ha fatto riferimento per includere o escludere gli aspiranti dalla suddetta graduatoria.

Parte resistente non ha fornito riscontro all'istanza ostensiva nei trenta giorni successivi alla sua presentazione e, pertanto, in data il ha adito la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. si osserva quanto segue.

La richiesta di accesso è fondata sulle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33/2013 che regola, all'art. 5, il c.d. accesso civico.

Tuttavia, in considerazione del fatto che la domanda presenta altresì i requisiti sostanziali propri dell'accesso regolato dalla legge n. 241 del 1990, essa può essere esaminata nel merito. La domanda, ed il ricorso che ne è conseguito, appare riferito ad una mole documentale ampia tale da far inquadrare la richiesta nel divieto di controllo generalizzato sull'attività amministrativa di cui all'art. 24, comma 3, della legge n. 241 del 1990.

Pertanto, il ricorso non merita trattazione.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI

FATTO

Il Sig. in data u.s. ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: «1) atto formato in data anteriore e prossima al/..... dalla Commissione esaminatrice della procedura di valutazione comparativa (Cod.) per la copertura di un posto di ricercatore con regime di impegno a tempo pieno, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per la durata di tre anni, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010, presso il Dipartimento di,, per il S.C. -...../..... ed il S.S.D. -...../....., quale definita con approvazione atti a mezzo D.R., n., in relazione alla candidatura rinunciataria dell'accedente, quale trasmesso al Rettore d'Ateneo al fine di successiva segnalazione all'Autorità giudiziaria; 2) atto formato in data anteriore e prossima al/..... dal Rettore e dalla Direzione legale d'Ateneo a seguito della nota della Commissione esaminatrice di cui al punto 1) quale trasmesso all'Autorità giudiziaria, in relazione alla procedura di valutazione comparativa (Cod.) per la copertura di un posto di ricercatore con regime di impegno a tempo pieno, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per la durata di tre anni, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010, presso il Dipartimento di,, e per il S.C. -...../..... ed il S.S.D. -...../....., quale definita con approvazione atti a mezzo D.R., n., in relazione alla candidatura rinunciataria dell'accedente?».

La richiesta veniva motivata come segue «in qualità di candidato alla procedura di valutazione comparativa di cui al D.R., n., per la copertura di un posto di ricercatore con regime di impegno a tempo pieno, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per la durata di tre anni, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a), L. 240/2010, presso il Dipartimento di, e per il S.C. -...../..... ed il S.S.D. -...../..... (Cod.), quale definita con approvazione atti a mezzo D.R., n., in forza di domanda di partecipazione del e rinuncia alla procedura a fronte di mancata partecipazione alla prova di discussione dei titoli e delle pubblicazioni del, ravvisato che in relazione alla ridetta partecipazione, pur rinunciataria, dell'accedente alla suddetta definita procedura concorsuale la Commissione esaminatrice, ha formato segnalazione al Rettore d'Ateneo in data anteriore e prossima al mese di/....., onde segnalare supposta notitia criminis, ravvisato che in relazione alla ridetta partecipazione, pur rinunciataria, dell'accedente alla suddetta definita procedura concorsuale, in forza della richiamata nota della Commissione esaminatrice, l'amministrazione in indirizzo, a mezzo del Rettore e Direzione legale d'Ateneo, ha formato segnalazione all'Autorità giudiziaria in data anteriore e prossima al mese di/....., onde segnalare supposta notitia criminis, per la quale peraltro alcun conseguente provvedimento di sequestro consta essere stato adottato, DICA.....-.....-.....».

2 ravisato che gli atti trasmessi dalle Pubbliche Amministrazioni all'Autorità giudiziaria costituiscono documenti amministrativi in quanto, anzitutto, le denunce et similia presentate da un soggetto pubblico nell'esercizio di mere funzioni istituzionali alla Procura della Repubblica competente, onde segnalare supposte notitias criminis, sono pienamente ostensibili al diretto interessato senza poter opporre il segreto istruttorio di cui all'art. 329 c.p.p. (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II, 10 settembre 2015, n. 11188: accesso ad esposto in materia edilizia trasmesso alla Procura; Cons. Stato, sez. VI, 29 gennaio 2013, n. 547: accesso ad accertamenti comunali in materia edilizia trasmessi alla Procura; TAR Lombardia, Milano, sez. III, 21 novembre 2011, n. 2810: accesso a denuncia penale di ente regionale per l'edilizia; Cons. Stato, sez. IV, 10 agosto 2011, n. 4769: accesso a denuncia penale dell'Agenzia delle Entrate; TRGA Trento, sez. unica, 7 maggio 2009, n. 143: accesso a segnalazione comunale alla Procura per reati edilizi; Cons. Stato, sez. VI, 19 gennaio 1999, n. 22: accesso a denuncia penale di Università), ravisato che la stessa giurisprudenza penale ha acclarato che: «non costituisce "atto di indagine" la notitia criminis (costituendo essa delle indagini il mero presupposto), e, in particolare, la denuncia inoltrata alla Procura della Repubblica»: così Cass. pen., sez. I, 4 aprile 2011, n. 13494, Tamberlich, che esclude da tale categoria, e dunque dal divieto di pubblicazione ex art. 114, c. 1, c.p.p., i documenti di origine extraprocessuale acquisiti ad un procedimento penale, non compiuti direttamente dal Pubblico Ministero o dalla Polizia giudiziaria, quali i «documenti aventi origine autonoma, privata o pubblica che essa sia, non processuale, generati non da iniziativa degli organi delle indagini, ma da diversa fonte soggettiva e secondo linee giustificative a sé stanti», rilevando ai fini del segreto ex 329, c. 1, c.p.p. e del relativo divieto di pubblicazione ex art. 114, c. 1, c.p.p., solo i documenti che «abbiano origine nell'azione diretta o nell'iniziativa del P.M. o della P.G., e dunque quando il loro momento genetico, e la strutturale ragion d'essere, sia in tali organi» (nel caso: accesso a segnalazione di potenziali illeciti fiscali penali dell'Agenzia delle Entrate alla Procura; per l'effetto non sussiste il reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale, ex art. 684 c.p.), ovvero ai fini del reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale, non rientra nel divieto di pubblicazione di cui all'art. 114 c.p.p. una denuncia presentata al P.M. o alla P.G., in quanto non atto di indagine compiuto da costoro (Cass. pen., sez. I, 2 febbraio 2017, n. 21290), ravisato che l'ostensione dei documenti in esame non genera lesione a specifiche esigenze dell'amministrazione al fine della loro temporanea tutela, come nella fase preparatoria dei provvedimenti, ex art. 24, c. 6, L. 241/1990, laddove nel caso di specie il procedimento concorsuale cui si riferiscono i documenti richiesti è stato definito da oltre due anni con D.R., n., né l'accedente detiene status di candidato in relazione ad altre procedure concorsuali accademiche presso l'Ateneo, da cui insussistenza di motivate e dimostrate necessità dell'ente tese a salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, tale per cui l'ostensione dei documenti richiesti non è in alcun modo in grado di compromettere – neppure in potenza – il buon andamento dell'azione amministrativa e giustificare l'eccezione del loro differimento stante il principio fondamentale della L. 241/1990 della normale accessibilità di tutti i documenti amministrativi, salve motivate ristrette documentate eccezioni (TAR Campania, Napoli, Sez. V, 10 maggio 2007, n. 5870), a fronte dell'evidente preminente esigenza di difesa dell'accedente e laddove le corrispondenti esigenze di difesa dell'Ateneo possono spiegarsi senza essere in alcun modo lese

dall'ostensione di atti formati dalla Commissione esaminatrice ovvero dal Rettore e Direzione legale d'Ateneo e trasmessi all'Autorità giudiziaria, onde segnalare supposta notitia criminis, ravvisato che l'accesso documentale difensivo può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall'esercizio dei poteri processuali di esibizione istruttoria di documenti amministrativi e di richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione da parte del Giudice procedente (Cons. Stato, Ad. Plen., 25 settembre 2020, n. 19), di talché inconferente ed irrilevante la sussistenza di strumenti offerti dall'ordinamento in sede penale per tutelare la propria posizione, vieppiù laddove il ricorrente, in assenza della necessitata ostensione dell'ente, non ha contezza alcuna del contenuto degli atti formati dalla Commissione esaminatrice e dal Rettore e Direzione legale d'Ateneo in relazione a supposta notitia criminis, a fronte d'ordinamento che rigetta il diritto

3 all'anonimato e non ammette la possibilità di "denunce segrete" per i soggetti che abbiano assunto iniziative comunque incidenti nella sfera giuridica di terzi (TAR Liguria, 07 giugno 2019, n. 510; TAR Campania, Napoli, 4 febbraio 2016, n. 653; TAR Toscana, sez. I, 3 luglio 2017, n. 898; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 12 luglio 2016, n. 980; TAR Lazio, Roma, sez. III, 1 giugno 2011, n. 4989; Cons. Stato, sez. V, 19 maggio 2009, n. 3081), né del resto nel caso in esame esiste alcuna esigenza di garantire l'anonimato dei denunciati (TAR Napoli, Campania, 23 maggio 2018, n. 3880), già noti ed identificati nella Commissione esaminatrice e nel Rettore e Direzione legale d'Ateneo, ravvisato che i ridetti atti formati dall'Ateneo attraverso la Commissione esaminatrice ovvero il Rettore e Direzione legale, successivamente alla rinuncia alla partecipazione alla procedura concorsuale, col sol fine di segnalare l'accidente all'Autorità giudiziaria per supposta notitia criminis, realizzano altresì trattamento di dati personali di natura sensibile dell'accidente, di talché conseguenziale esigenza di potenziale tutela avanti la competente Autorità garante per la protezione dei dati personali, ex artt. 77, Reg. UE 679/2016 e 141 ss., D.Lgs. 196/2003, ravvisato che sussiste interesse diretto e concreto nonché giuridicamente rilevante ai fini di tutela avanti l'Autorità giudiziaria, l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, nonché nei confronti degli stessi organi dell'amministrazione, per ogni profilo di tutela circa gli atti formati dalla Commissione esaminatrice e dal Rettore e Direzione legale d'Ateneo a seguito della ridetta candidatura, pur rinunciata, alla soprarichiamata procedura di reclutamento accademico, nonché sotteso all'acquisizione di copia della nota formata dalla Commissione esaminatrice e diretta al Rettore nonché di quella formata dal Rettore e Direzione legale d'Ateneo e diretta all'Autorità giudiziaria, laddove atti di natura pacificamente amministrativa, per l'effetto pienamente ostensibili al soggetto interessato ed in assenza di esigenze temporanee di tutela dell'azione amministrativa, di soggetti controinteressati ai ridetti documenti nonché di dati personali sensibili di soggetti terzi contenuti nei medesimi atti, di talché l'eventuale diniego ovvero differimento all'accesso costituirebbe indebita strategia tesa a secretare gli atti di denuncia a carico dell'accidente onde impedirne ovvero ritardarne la tutela in fregio ai ridetti basilari principi di trasparenza che informano l'ordinamento e laddove la presentazione di un esposto non può considerarsi un fatto circoscritto al suo autore (nel caso di specie, la Commissione esaminatrice) e all'amministrazione denunciante (Rettore e Direzione legale d'Ateneo), ma riguarda direttamente anche i soggetti comunque incisi in qualità di "denunciati" (Cons. Stato, sez. VI, 25 giugno 2007, n. 3601)".

Parte resistente con nota del u.s. ha negato l'accesso richiamandosi al differimento già opposto al ricorrente e sulla legittimità del quale questa Commissione si è già pronunciata in data

Contro tale determinazione il ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva. Nella seduta del la Commissione dichiarava inammissibile il ricorso "tenuto conto di essersi già pronunciata su questione sostanzialmente analoga e comunque riferita alla procedura concorsuale di cui alle premesse in fatto rispetto alle quale permangono le esigenze di differimento".

Contro tale decisione il ha agito con ricorso per revocazione, deducendo un presunto errore di fatto consistente nell'aver preso in esame una istanza diversa da quella per cui fu presentato originariamente ricorso.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso per revocazione presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Premesso il numero esorbitante di ricorsi presentati dal ricorrente, in molti casi riferiti alla medesima vicenda procedimentale e verso la medesima amministrazione, condotta che è ai limiti dell'esercizio abusivo del diritto di accesso e delle conseguenti tutele, si osserva che nel caso di specie il ricorrente si duole di circostanze che non fanno emergere alcun errore di fatto, discendendone l'inammissibilità del ricorso per revocazione.

Ricorso che questa Commissione ha ritenuto di poter conoscere attraverso una interpretazione estensiva (nel senso dell'applicabilità anche da parte della scrivente) dell'articolo 395 n. 4 del codice di procedura civile che recita: "se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare".

Nella specie tale norma appare all'evidenza inapplicabile per difetto della sussistenza di qualsivoglia errore di fatto.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso per revocazione, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI

FATTO

Il Sig. in data ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: « di avere copia del Piano di reclutamento ricercatori per gli anni ovvero atti programmatori per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato cd. junior, ex art. 24, c. 3, l. 240/2010, presso il Dipartimento di per il ssd-...../, quali adottati sino alla data di risposta alla presente ».

La richiesta veniva motivata come segue “in qualità di candidato idoneo della procedura di selezione per l'assunzione di un Ricercatore a tempo determinato cd. senior, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b), l. 240/2010 presso il Dipartimento di - settore concorsuale/ - ssd/ , codice selezione_....., bandita con Decreto rettorale del, n., i cui atti sono stati approvati con Decreto Rettoriale del, n., ravvisato che in forza di Decreto rettorale del, n., pubblicato in G.U. Concorsi ed esami del, n., è stata bandita analogo posizione di Ricercatore a tempo determinato cd. senior, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b), l. 240/2010, per il medesimo Dipartimento, ravvisato che in forza della formale idoneità conseguita nell'antecedente procedura, anche prescindere dalla formale costituzione di graduatoria concorsuale, l'accedente costituisce il primo candidato utilmente idoneo, vieppiù in assenza d'altri candidati nella stessa procedura, oggettivamente interessato all'assunzione quale elemento sufficiente a giustificare l'interesse all'impugnativa in materia in presenza d'indizione d'identico nuovo bando per la stessa posizione (Cons. Stato, Ad. Plen., 28 luglio 2011, n. 14), ravvisato che la giurisprudenza amministrativa ha fissato il principio per cui lo scorrimento delle graduatorie concorsuali si applica anche alle procedure di valutazione comparativa a posti di ricercatore a tempo determinato, ex art. 24, c. 3, L. 240/2010: TAR Toscana, sez. I, 19 marzo 2018, n. 412, reso nei confronti della Scuola Superiore di Studi Universitari Sant'Anna di Pisa, che a distanza di un anno da precedente procedura aveva bandito ulteriore procedura per lo stesso settore scientifico-disciplinare anziché attingere dalla graduatoria precedente ledendo l'interesse legittimo di soggetto idoneo, in violazione dell'art. 35, c. 5-ter, d.lgs. n. 165/2001, lo scorrimento della graduatoria, si pone come regola generale derogabile solo in casi eccezionali di cui l'Amministrazione deve dare conto, per cui si legge nel giudicato che: a) «L'opzione interpretativa della giurisprudenza è a favore della prevalenza dello scorrimento della graduatoria, potendo l'amministrazione solo in via subordinata procedere all'indizione di nuovi concorsi, in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso (Cons. St., sez. V, 28 luglio 2015 n. 3723; in senso conforme: Cons. St., Ad. Plen., 28 luglio 2011, n. 14; Cons. St., 17 gennaio 2014, n. 178)»; b) «il dettato legislativo non contiene alcuna limitazione in tal senso e fa anzi riferimento

alle procedure concorsuali indette da tutte le pubbliche amministrazioni, comprese, quindi, le Università»; DICA-
.....-.....-.....

2 c) «L'Amministrazione intimata non ha dato in alcun modo contezza delle esigenze pubbliche giustificanti eccezionalmente la scelta dell'indizione di un nuovo concorso anziché dello scorrimento della graduatoria vigente», ravvisato che sussiste quindi interesse legittimo dell'accedente alla chiamata in forza degli esiti dell'antecedente identica procedura per il medesimo Dipartimento per la copertura di posto di ricercatore universitario a tempo determinato da coprire, da cui annessa eventuale esigenza di tutela anche giurisdizionale dell'accedente in relazione al Piano di reclutamento ricercatori per gli annie ovvero atti programmatori per l'assunzione di ricercatori presso il Dipartimento di, laddove l'amministrazione ha bandito nuova procedura per il medesimo settore scientifico-disciplinare e concorsuale anziché utilizzare l'esito d'idoneità d'antecedente procedura di valutazione, da cui discendente esigenza di tutela giurisdizionale mediante l'impugnativa del bando di concorso, ravvisato la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale sotteso all'ostensione degli atti relativi alla politica programmatica dei ricercatori a tempo determinato, ex art. 24, c. 3, lett. a), l. 240/2010, da parte degli organi del Dipartimento di interessato a fronte dell'indizione di nuova procedura per il medesimo settore scientifico-disciplinare in luogo della chiamata del candidato formalmente idoneo all'esito d'antecedente procedura, che deve ritenersi conservare efficacia biennale, ex art. 35, c. 5-ter, d.lgs. 165/2001, ravvisato che anteriore istanza del per l'accesso ai medesimi atti è stata rigettata in forza di provvedimento avallato dalla Commissione per l'accesso del, n., «dal momento che nessuna nuova procedura selettiva risulta indetta dall'amministrazione resistente», elemento che è ora invece sopravvenuto e presente e dunque sussiste ampiamente interesse all'accesso agli atti richiesti per esigenza di tutela nei confronti del D.R. del, n., d'indizione d'analogha procedura di valutazione comparativa, senza alcuna specifica motivazione a supporto che possa giustificare il superamento del principio del favor per la chiamata in forza degli esiti d'antecedente procedura».

Parte resistente ha negato l'accesso con nota del deducendo «che il "Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato" emanato da questa Università non prevede la formulazione di una graduatoria finale. Si comunica inoltre che la procedura alla quale si fa riferimento, indetta con D.R. n. dell'....., è stata bandita in applicazione del D.M., n. relativo al primo piano straordinario per il reclutamento dei ricercatori di tipo b). Si ritiene quindi di confermare, anche per il caso in esame, la mancanza dei presupposti per fornire la documentazione richiesta, così come rappresentato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota in data ».

Contro tale diniego il ha adito in termini la Commissione.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Il gravame merita accoglimento.

L'amministrazione nel proprio diniego ha fatto riferimento ad una precedente decisione in cui la Commissione aveva dichiarato inammissibile il ricorso su identica richiesta di accesso; decisione con la quale la scrivente rilevava: *“Nel corpo del ricorso, invero, il ricorrente specifica il proprio interesse in ragione della proposizione di azione a tutela dei propri diritti nel caso, allo stato non verificatosi, di indizione di nuova procedura selettiva per il conferimento del medesimo incarico di cui alle premesse in fatto, indizione che violerebbe il principio del favor per lo scorrimento della graduatoria in corso di validità ove il figura come idoneo non vincitore. Tale motivazione, all'evidenza, non radica in capo al richiedente un interesse attuale all'accesso, dal momento che nessuna nuova procedura selettiva risulta indetta dall'amministrazione resistente rendendo di conseguenza il ricorso inammissibile”*.

Essendo intervenuto un fatto nuovo nell'indizione di altra procedura concorsuale per il medesimo profilo di ricercatore, allo stato sussiste un interesse qualificato in capo all'accedente e dunque il ricorso merita di essere accolto.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie invitando l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: ENTE PARCO

FATTO

Il Sig. in data ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: « 1) nota del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del, n.; 2) verbali di valutazione delle candidature pervenute per il bando in epigrafe quali oggetto di proposta di terna con deliberazione del, n. ».

La richiesta veniva motivata come segue “*in qualità di partecipante all'avviso pubblico per l'individuazione di una rosa di tre nominativi da sottoporre al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per il conferimento dell'incarico di, ai sensi dell'articolo 9, comma 11, della Legge 394/1991 e ss.mm. ed ii., del, Prot., ravvisato che tale procedura è stata definita con deliberazione del Consiglio direttivo del, n., con individuazione della relativa terna di candidati, atto a sua volta annullato con nota del dicastero del, n., e dunque non ancora definitivo e che peraltro non risulta pubblicato a sito web nella sezione 'Amministrazione trasparente', al fine di acquisire gli atti di valutazione comparativa della propria candidatura con relativo giudizio numerico ovvero sintetico per ogni connessa esigenza conoscitiva e curriculare anche in rapporto ai restanti candidati in presenza di eventuali graduatorie di merito compilate ai fini della creazione della suddetta terna di nominativi, ravvisato che lo status di candidato della ridetta procedura radica l'interesse all'acquisizione degli atti richiesti accessibili in quanto atti endoprocedimentali, ex artt. 7 e 10, l. 241/1990, né per l'effetto sussiste esigenza di tutela della riservatezza dei restanti candidati nelle procedure concorsuali ovvero comparative laddove l'invio della candidatura determina accettazione del confronto valutativo?*”.

Parte resistente ha fornito riscontro all'istanza in data, indicando il percorso on line da seguire per la consultazione della delibera del Consiglio Direttivo contenente quanto richiesto al punto n. 2 e negando l'accesso con riguardo alla nota del Ministro dell'Ambiente siccome sottratta all'accesso in virtù di disposizione regolamentare che esclude l'ostensione con riferimento agli atti del Ministero vigilante e comunque invitando il ricorrente a voler specificare il proprio interesse all'ostensione di detto documento.

Contro tale nota il ha adito in termini la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva con la quale ribadisce quanto argomentato nella nota dello scorso

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Con riferimento agli atti concorsuali, parte resistente non ha opposto alcun diniego, indicando come accedere alla documentazione richiesta sul proprio sito istituzionale. Pertanto, in parte qua, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

Con riferimento, poi, alla nota del Ministro dell'Ambiente, l'amministrazione ha eccepito la presenza di disposizione regolamentare che osterebbe all'accesso, invitando comunque il ricorrente a specificare il proprio interesse al rilascio della predetta nota, tenuto conto che la stessa non ha alcun collegamento con la procedura comparativa di che trattasi.

Pertanto, non risultando che il ricorrente abbia specificato tale interesse e ritenuto che, in ogni caso, la Commissione non ha il potere di disapplicare norme regolamentari, respinge *in parte qua* il ricorso.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso e nei sensi di cui in motivazione, in parte lo dichiara inammissibile ed in parte lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente:

FATTO

Il Sig. in data ha presentato richiesta di accesso ai seguenti documenti: “1) atti di memoria formati e detenuti dall’ente quali trasmessi alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, sino alla data di risposta alla presente, in sede d’incombente istruttorio disposto con decisione interlocutoria della ridetta assise del, n., in sede di ricorso per revocazione relativo alla decisione del, n., quale resa sul ricorso del, in relazione ad istanza d’accesso del, oggetto di diniego tacito all’accesso, laddove l’assise fa carico all’amministrazione di «chiarire se si sia pronunciata o meno sulla istanza del e se è in possesso o meno di quanto chiesto dal ricorrente, interrompendo nelle more i termini della decisione”.

La richiesta veniva motivata come segue: “*in qualità di candidato idoneo non vincitore alla procedura di selezione per n. 1 posto di operatore amministrativo, area B – posizione B1 a tempo pieno e determinato della durata di 12 mesi, nel ruolo del personale del, indetto con delibera n.del ed avviso pubblicato in G.U. n. del, richiamata l’istanza d’accesso del quale tesa all’ostensione di atti precisamente indicati fondati su esigenza di tutela del trattamento di dati sensibili di natura giudiziari, quali: «1) note di verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall’accedente quali trasmesse a varie amministrazioni quali Ministero della Difesa (nota del, Prot.), Ministero della Giustizia (nota in data anteriore e prossima al,), Università degli Studi di (nota del, Prot.) nonché verso ogni altra amministrazione destinataria di atti di richiesta informazione, e relative note di riscontro sino alla data di risposta alla presente, in punto di servizio prestato ai fini dell’ammissione ovvero di ogni altro requisito d’accesso alla selezione, omessi eventuali dati personali sensibili di terzi ivi contenuti.», ravvisato che la ridetta istanza d’accesso non ha avuto riscontro espresso alcuno di talché diniego tacito all’accesso, ravvisato che avverso il medesimo diniego è stato interposto ricorso alla Commissione accesso del da cui decisione del, n., oggetto di rescissione con decisione del, n., riconoscendo come la decisione rescissa avesse erroneamente ritenuto identiche due distinte istanze d’accesso (....., da cui ricorso del, da un lato, e sopraindicata istanza del, da cui ricorso del, dall’altro) disponendo per l’effetto l’incombente a carico dell’ente di «chiarire se si sia pronunciata o meno sulla istanza del e se è in possesso o meno di quanto chiesto dal ricorrente, interrompendo nelle more i termini della decisione», ravvisato che l’amministrazione non ha mai risposto all’istanza del, così come che gli atti devono ritenersi d’esistenza certa avendo l’ente già confermato d’aver ricevuto atti da amministrazioni terze in sede di verifiche ex art. 71, d.P.R. 445/2000, e dunque l’ente ne è certamente in possesso, non avendo peraltro mai comunicato ad oggi il contrario, ravvisato particolarmente che la suindicata decisione rescissa del, n., risulta fondata su memoria dell’amministrazione alla Commissione accesso si fa riferimento ad istanza del DICA-.....-.....- adducendo che la successiva richiesta del*

..... configurerebbe illegittimamente duplicazione d'accesso da cui concreta volontà di non ostendere gli atti precisamente trasmessi ad altre amministrazioni, limitandosi a solo quelli ricevuti, e dunque di fatto secretandoli; ravvisata quindi, per ogni finalità tuzioristica a fronte del denegato accesso, la volontà dell'amministrazione di fondare il diniego a documentazione pacificamente ostensibile laddove relativa ad atti formati dall'ente circa la posizione dell'accedente in relazione a fatti, stati e qualità personali dichiarate in sede di domanda di partecipazione, e che costituiscono trattamento di dati personali sensibili, sul mero pretesto per cui vi sarebbe stata una duplicazione d'istanza che determinerebbe illegittimità della seconda richiesta, invero dissimulando il distinto e differente oggetto, nonché le motivazioni sottese dell'accesso, vieppiù sulla scorta del ricorso pendente avanti al TAR, n. /, sopravvenuto all'istanza pretestuosamente richiamata del, quale causa dell'inammissibilità della successiva del, quivi in esame, ravvisata quindi la volontà dell'amministrazione di dissimulare il diverso oggetto dell'istanza d'accesso onde opporre un diniego di mera natura procedimentale, e dunque anche in violazione dei principi di lealtà e correttezza che devono improntare i rapporti fra le parti avanti alla Commissione, fornendo informazioni e dati veritieri e non distorsivi del 'thema decidendum' del gravame, sino al punto da determinare la rescissione di decisione dell'assise in forza di motivato ricorso per revocazione, ex art. 395, c.p.c., ravvisato che l'istanza d'accesso è motivatamente fondata sulla necessità di tutelare il trattamento di dati sensibili di natura giudiziaria quale avvenuto con gli atti di cui all'istanza d'accesso soprarichiamati e ad oggi pretestuosamente denegati opponendo financo, del tutto strumentalmente, emulazione ed attività defatigante, di talché violando i basilici principi di trasparenza che devono fondare anche le attività di verifica, ex art. 71, d.P.R. 445/2000, di talché l'amministrazione non può legittimamente impedire l'ostensione degli atti trasmessi ad amministrazioni, anche giudiziarie, per tali finalità, laddove pacificamente configurano un trattamento di dati personali, ravvisata l'ulteriore esigenza di tutela sottesa alla soprarichiamata decisione della Commissione per l'accesso che impone incombente all'amministrazione a fronte di diniego all'accesso, di talché ogni discendente tutela, anche in sede giurisdizionale, ai fini del denegato accesso, con ogni riserva d'azione in materia di tutela dei dati personali sulla scorta degli atti oggetto di denegata ostensione radicante esigenza di scrutinio, ravvisato altresì che sussiste l'esigenza di tutela in sede contenziosa stante la pendenza di ricorso giurisdizionale al TAR, N.R.G.R. /, avverso il bando, i verbali valutativi e la graduatoria finale, nonché la sopravvenuta esclusione dalla graduatoria finale con ricorso per motivi aggiunti, il che costituisce elemento ulteriore a supporto dell'istanza del, come ampiamente indicato nel ricorso del e successivo gravame revocatorio, a nulla valendo la ex adverso obiezione per cui i documenti di interesse rilevanti ai fini di ogni attività defensionale sono stati depositati nell'ambito del citato procedimento pendente al TAR del, con R.G. /, originato da ricorso dell'accedente e dunque l'interesse dello stesso volto al riesame giudiziale degli esiti della procedura sarebbe tutelato, risultando ogni altra istanza d'accesso automaticamente pleonastica ovvero emulativa, ravvisato che il presente accesso detiene natura endoprocedimentale, ex art. 7 e 10, l. 241/1990, nell'ambito del procedimento di tutela amministrativa avanti la Commissione accesso, per ogni finalità tuzioristica avverso il citato diniego tacito all'accesso, anche nella successiva sede giurisdizionale?.

Parte resistente non ha riscontrato la richiesta e contro il silenzio rigetto formatosi il ha adito la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva con la quale deduce che, essendo la richiesta sostanzialmente quella del citata per la quale anche Codesta Spett.le Commissione si è già pronunciata, il ha opposto un diniego tacito. Il ha depositato integrazione al ricorso in data insistendo per l'accoglimento del gravame.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Premesso il numero esorbitante di ricorsi presentati dal ricorrente, in molti casi riferiti alla medesima vicenda procedimentale e verso la medesima amministrazione, condotta che è ai limiti dell'esercizio abusivo del diritto di accesso e delle conseguenti tutele, si osserva che la Commissione si è già pronunciata numerose volte sulla vicenda e pertanto il gravame è inammissibile.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università degli Studi di

FATTO

Il Sig. in data ha presentato richiesta di accesso ai seguenti documenti: *“di avere copia delle domande, elenco titoli e pubblicazioni nonché curriculum vitae dei restanti candidati idonei”*.

La richiesta veniva motivata come segue: *“in qualità di candidato della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il Settore concorsuale/..... -, per il Settore, al fine dell’acquisizione degli atti sottesi ai verbali valutativi”*.

Parte resistente con nota del u.s. ha riscontrato la richiesta, consentendo l’accesso tramite la condivisione dei documenti su google drive.

Il ricorrente ha adito la Commissione ritenendo che tale modalità di consegna non consentisse di scaricare i documenti e dunque fosse limitativa del proprio diritto.

Successivamente lo stesso ricorrente fa presente di aver ricevuto i documenti in formato scaricabile e dunque di non avere più interesse alla decisione.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. la Commissione, preso atto della comunicazione da ultimo trasmessa da parte del ricorrente medesimo e di cui alle premesse in fatto, ne rileva l’improcedibilità per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Salute – Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di aver presentato in data istanza di accesso ai seguenti documenti: *“richieste ex legge 210/92,/..... presentate dal signor, nato ail; sentenze di condanna in materia di danno da vaccino a favore della persona citata; Pagamenti di indennizzi effettuati, a qualunque titolo, a favore della persona citata”*.

La richiesta veniva motivata in funzione della necessità di difendersi in un procedimento penale pendente avviato a seguito di querela sporta dal Sig. nei confronti dell'accidente.

Parte resistente in data opponeva diniego motivato sulla scorta della normativa in materia di accesso civico generalizzato e fondato sulla tutela della riservatezza, ritenuta prevalente, del controinteressato. Richiamava altresì, parte resistente, un diniego già precedentemente opposto segnatamente in data

Contro tale diniego lo ha adito la Commissione, notificando il gravame al controinteressato. Parte resistente ha depositato memoria difensiva. Nella seduta dello scorso la Commissione dichiarava il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere interpretando la nota depositata come atto con il quale l'amministrazione aveva consentito l'accesso. Con ricorso per revocazione il Sig. deduce l'errore di fatto in cui è incorsa questa Commissione, dal momento che nessun accesso è stato consentito dall'amministrazione. Nella seduta plenaria dello scorso la Commissione in fase rescindente annullava la precedente decisione del e in fase rescissoria, rilevato che l'amministrazione menzionava un proprio precedente diniego del su identica istanza di accesso presentata dal ricorrente, invitava parte resistente a depositare tale precedente istanza e ciò al fine di valutare la ricevibilità del gravame, interrompendo i termini della decisione.

Parte resistente ha depositato una nota di diniego all'accesso datata su istanza di accesso (non depositata) ma riferita comunque a documenti del Sig. Nella seduta plenaria dello scorso la Commissione, rilevato che il documento depositato – diniego su istanza di accesso presentata dal ricorrente e datato – non consentiva di individuare precisamente l'oggetto della medesima istanza, invitava nuovamente parte resistente a depositare la richiesta di accesso che aveva dato luogo al diniego del, interrompendo i termini della decisione. Parte resistente non ha dato seguito all'incombente mentre il ricorrente, con nota del, osserva che la precedente istanza di accesso che ha dato luogo al

diniego del, era stata formulata ai sensi della normativa sull'accesso civico generalizzato e che dunque, pur avendo ad oggetto gli stessi documenti di quella formulata in data, ineriva a diverso procedimento rispetto alla conclusione del quale non è stato presentato ricorso e chiedendo pertanto la decisione di merito nella presente fattispecie. Dichiara altresì il ricorrente di allegare l'istanza di accesso civico che, tuttavia, non figura agli atti. Nella seduta plenaria dello scorso la Commissione, ritenendolo utile ai fini del decidere, invitava il ricorrente a depositare la richiesta di accesso che aveva dato luogo al diniego del Parte ricorrente ha assolto l'incombente istruttorio.

DIRITTO

Sul ricorso per revocazione presentato dal Sig. la Commissione, preso atto della richiesta di accesso da ultimo depositata dal ricorrente che aveva ad oggetto informazioni e non documenti amministrativi e che dunque il ricorso deve ritenersi tempestivo, nel merito ed in fase rescissoria, stante la presenza di un interesse qualificato all'accesso in capo al ricorrente, accoglie il gravame.

PQM

La Commissione, in fase rescissoria, accoglie il ricorso invitando l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico per la Regione

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di docente e, ha presentato domanda per l'inserimento nella graduatoria provinciale scolastica di Fascia per la classe di concorso (Discipline) collocandosi alla posizione.

In data 23 febb..... raio u.s. ha richiesto di accedere ai documenti relativi a: “A), B), C), D)

Dei candidati qui sopra elencati si richiede l'ostensione del certificato di abilitazione all'insegnamento, anche eventualmente conseguito all'estero, avendo i sopra elencati richiesto l'inserimento in PRIMA FASCIA ABILITATI delle GPS, cosa alquanto insolita e sospetta vista la giovanissima età dei suddetti. GPS didi (.....):E)

Della candidata si richiede l'ostensione del certificato di laurea o della pergamena ed esami singoli integrati, da cui si possa risalire all'ordinamento di studi secondo cui lo stesso titolo è stato conseguito, in quanto da una semplice ricerca internet la sig.ra risulta laureata in

nell'anno, titolo di studio che, dalla tabella A allegata al DPR 14 febbraio 2016 n. 19 come modificata dalla tabella A del DM 259 del 9 maggio 2017 sulle Nuove classi di concorso, NON RISULTA TITOLO DI ACCESSO ALLA CDC se conseguito ai sensi del DM 39/1998 (vecchio ordinamento) e neppure se conseguito ai sensi del DM 22/2005 (lauree specialistiche e integrazione vecchio ordinamento), ma solo se conseguito come LM 9 -Lauree magistrali DM 270/2004(con almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare MED, di cui almeno 12 in MED/34, almeno 24 in MED/42, almeno 12 in MED/45)”.

L'amministrazione resistente non ha dato risposta nei trenta giorni successivi e, pertanto il Sig. ha adito in termini la Commissione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

In primo luogo si rileva l'incontrovertibile legittimazione dell'accedente ai documenti richiesti, stante la sua partecipazione alla procedura comparativa all'esito della quale si è formata la graduatoria di cui alle premesse in fatto. L'interesse ad accedere, invero, si fonda nella fattispecie sull'art. 10 della legge n. 241/90, come noto dedicato all'accesso partecipativo da parte di coloro che abbiano preso parte ad un procedimento o siano, comunque, destinatari degli effetti del provvedimento adottato al termine del procedimento medesimo.

Peraltro, pur essendo la documentazione richiesta relativa a terze persone, deve rilevarsi che gli atti contenenti dati degli altri candidati “...una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di controinteressati in senso tecnico nel giudizio avverso il diniego di accesso” (TAR Lazio, Roma, Sez. III, 8 luglio 2008, n. 6450).

Per tali motivi il ricorso è fondato e deve essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

.....
PEC:

A.T. di
PEC:

.....
PEC:
.....

OGGETTO: Ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ex art.25 della legge n. 241 del 1990: (.....) c/ IIS di + AT di – Decisione del

In riscontro all'istanza del Sig., pervenuta in data e registrata al protocollo DICA con il n.-....., con la quale si sollecitava presso l'IS - di e l'A.T. di "L'INVIO IN PEC DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA RELATIVA E RILEVANTE AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEL CONTRATTO DI SUPPLENZA, stipulato il e tutt'ora in corso", si rappresenta quanto segue.

Con decisione del, che per comodità si allega, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ha accolto il ricorso del Sig., avverso il diniego d'accesso di codesta Amministrazione, invitandola a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte nella decisione medesima.

Al riguardo, si rappresenta che, a fronte del rinnovato diniego tacito o espresso all'accesso agli atti richiesti, non sussistono ulteriori rimedi amministrativi attraverso i quali la Commissione per l'accesso possa indurre l'Amministrazione resistente ad ottemperare a quanto disposto con la propria decisione del

Sole possibili reazioni dell'accedente sono il ricorso al Tar o la denuncia alla Procura della Repubblica per omissione di atti di ufficio, ove ne ricorrano gli estremi.

Premesso quanto sopra, si trasmette in allegato a codesta Amministrazione resistente, la nota del Sig., per i conseguenti adempimenti, con richiesta di curarne un sollecito diretto riscontro con l'interessato, dandone notizia a questa Commissione.